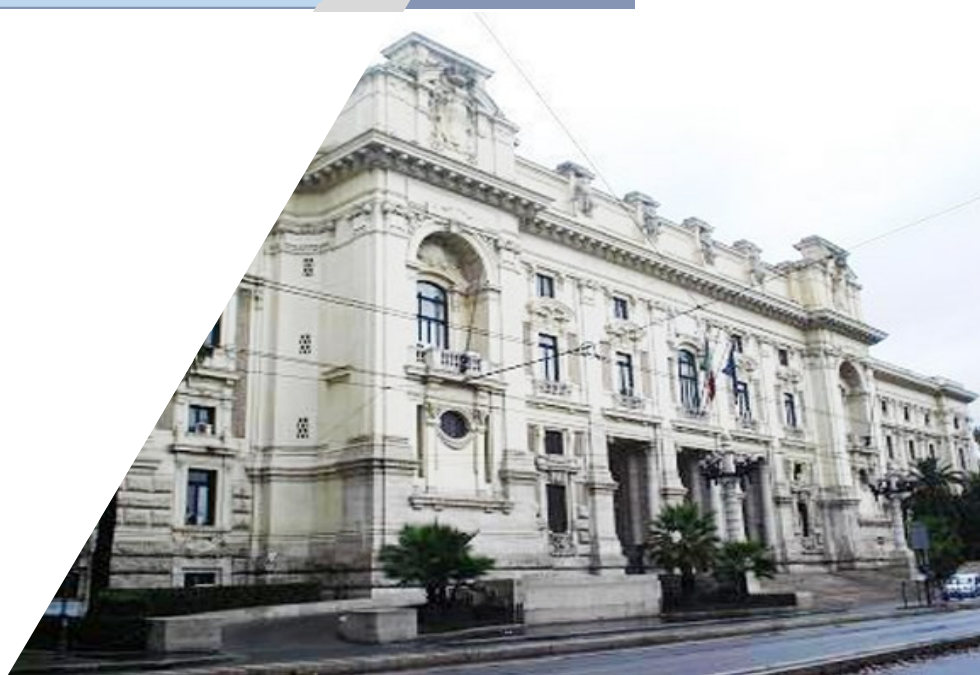




Ministero dell'istruzione e del merito

Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)



Quaderno N°1
Febbraio 2024

2019

2020

2021

2022

2024



Pubblicazione Codice dei contratti pubblici -D.Lgs. n.50/2016 -dicembre 2018

Primo aggiornamento giugno 2019

Secondo aggiornamento luglio 2020

Terzo aggiornamento novembre 2020

Quarto aggiornamento giugno 2022

Pubblicazione Codice dei contratti pubblici -D.Lgs. n. 36/2023 - febbraio 2024

Il presente Quaderno n. 1 è stato oggetto di prima pubblicazione nel mese di dicembre 2018, al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali, sulla base delle disposizioni contenute all'interno del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici». Nella predisposizione del medesimo, è stata coinvolta la Rete di Scuole "Uniformare per Semplificare", selezionata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF) del MIUR a seguito di apposita procedura di selezione (cfr. Decreto del Direttore Generale n. 1252 del 17/07/2017).

L'aggiornamento del mese di giugno 2019 ha avuto ad oggetto, principalmente, le novità introdotte in materia di contratti pubblici con: i) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145; ii) il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12; iii) il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; iv) la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"; v) il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto "Sblocca Cantieri").

L'aggiornamento del mese di luglio 2020 ha avuto ad oggetto, principalmente, le novità introdotte in materia di contratti pubblici con: (i) la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di Bilancio 2020"); (ii) il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. "Decreto Fiscale"); (iii) il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1827; (iv) il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 17 (c.d. "Cura Italia"); (v) il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. "Decreto Rilancio"); (vi) D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni").

L'aggiornamento del mese di novembre 2020 ha avuto ad oggetto, principalmente, le novità introdotte in materia di contratti pubblici con la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni").

L'aggiornamento del mese di giugno 2022 ha avuto ad oggetto, principalmente, le novità introdotte in materia di contratti pubblici con: (i) il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "Decreto Semplificazioni-Bis"); (ii) il Decreto di Funzione Pubblica del 12 agosto 2021 n. 148, che regola le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 50/2016; (iii) la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (c.d. Legge Europea 2019-2020); (iv) il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella Legge del 28 marzo 2022, n. 25 (c.d. "Sostegni-ter"); (v) il Bando-tipo A.N.AC. n. 1, aggiornato da ultimo con Delibera numero 154 del 16 marzo 2022; (vi) il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito nella Legge 29 giugno 2022, n. 79 (c.d. "Decreto PNRR-bis"); (vii) la legge delega n. 78 del 21 giugno 2022 recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»; (viii) D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "Decreto Semplificazioni fiscali").

La complessiva revisione del mese di febbraio 2024 ha avuto ad oggetto, il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e pubblicato in Gazzetta Ufficiale la medesima data, contenente 229 articoli e 38 allegati.

INDICE

PREFAZIONE	7
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	12
PARTE PRIMA.....	15
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	15
Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.....	16
<i>Ricorso a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate</i>	<i>18</i>
<i>Ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente</i>	<i>21</i>
<i>Ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori</i>	<i>22</i>
<i>Accordi di cooperazione orizzontale tra pubbliche amministrazioni</i>	<i>22</i>
<i>Esecuzione dei contratti</i>	<i>23</i>
<i>Qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento di contratti di concessione ...</i>	<i>24</i>
Soglie e tipologie di procedure.....	27
Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.....	31
<i>Principi e diritti digitali</i>	<i>32</i>
<i>Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici</i>	<i>33</i>
<i>Possibili adempimenti per le scuole derivanti dalla digitalizzazione 2.0 degli acquisti. ..</i>	<i>37</i>
Obblighi di acquisto in forma centralizzata, acquisti in via aggregata e in via autonoma	41
<i>Convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.</i>	<i>43</i>
<i>Deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni Consip</i>	<i>43</i>
<i>Gli Accordi quadro Consip</i>	<i>44</i>
<i>Il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA.PA.)</i>	<i>45</i>
<i>Il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.)</i>	<i>46</i>
<i>Procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma</i>	<i>48</i>
<i>Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche.....</i>	<i>51</i>
Contratti a titolo gratuito.....	54
Le tipologie di procedure	57

<i>L'affidamento diretto di contratti di importo inferiore a € 150.000,00 (per i lavori) e inferiore a € 140.000,00 (per servizi e forniture)</i>	<i>57</i>
<i>L'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 (in caso di servizi/forniture) e a € 150.000,00 (in caso di lavori) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice</i>	<i>59</i>
<i>L'affidamento di contratti pubblici di lavori di importo superiore € 5.538.000,00 (€ 5.382.000,00, fino al 31 dicembre 2023)</i>	<i>63</i>
<i>L'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 143.000,00 (€ 140.000,00, fino al 31 dicembre 2023)</i>	<i>64</i>
Programmazione e progettazione della procedura	67
Presupposti e ideazione strategica della procedura	70
Frazionamento artificioso dell'appalto	72
Redazione degli atti di gara	74
Suddivisione in Lotti.....	77
Criteri ambientali minimi	79
Scelta dei requisiti di partecipazione	80
Avvalimento	83
Scelta del criterio di aggiudicazione.....	85
Avvio della procedura	88
<i>Adempimenti preliminari</i>	<i>88</i>
<i>Indizione della procedura di acquisto e definizione del contenuto</i>	<i>89</i>
<i>Individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP)</i>	<i>90</i>
<i>Acquisizione del CIG e, ove previsto, del CUP</i>	<i>92</i>
<i>Pubblicazione della gara</i>	<i>93</i>
Termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte.....	97
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	99
Informazioni complementari.....	100
Commissione di gara.....	102
<i>Composizione della commissione di gara</i>	<i>102</i>
<i>Il regime delle incompatibilità.....</i>	<i>104</i>
<i>La nomina dei commissari.....</i>	<i>105</i>
<i>L'eventuale nomina dei membri supplenti</i>	<i>107</i>

Valutazione delle offerte e aggiudicazione	108
<i>Apertura ed esame delle offerte</i>	108
<i>Apertura e valutazione della documentazione amministrativa</i>	109
<i>Valutazione delle offerte tecniche ed economiche</i>	113
<i>Subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta</i>	116
Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale	118
Self Cleaning	122
Termini di conclusione delle procedure di gara	124
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione	126
PARTE SECONDA	129
STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	129
Aggiudicazione dell'appalto	129
Stipula del contratto	131
<i>Il valore dell'imposta di bollo</i>	131
Esecuzione	133
Riserve 135	
Subappalto	137
<i>Documentazione relativa al subappalto</i>	138
Modifiche in corso di esecuzione	140
<i>Quinto d'obbligo</i>	142
<i>Clausola revisione prezzi</i>	143
<i>Ripetizione di lavori o servizi analoghi</i>	144
<i>Rinnovi</i>	145
<i>Opzione di proroga</i>	145
<i>Proroga tecnica</i>	145
Risoluzione del contratto	147
Termini di pagamento	149
Applicazione delle penali	151

PREFAZIONE

Le presenti Linee Guida sono state predisposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (a seguire, anche il «**Ministero**») al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali (a seguire, anche le «**Istituzioni Scolastiche**» o «**Istituzioni**»).

In particolare, il Ministero ha inteso supportare le Istituzioni nel superamento delle difficoltà che incontrano quotidianamente nel garantire il rispetto della normativa in materia di acquisti, caratterizzata da una notevole complessità, da stringenti obblighi di centralizzazione, da mutevolezza della relativa normativa di attuazione, nonché dalle specificità del settore scolastico.

A tal fine, è stato elaborato il presente documento (a seguire, anche «**Linee Guida**» o «**Quaderno n. 1**» o «**Quaderno**»), che contiene raccomandazioni di comportamento, elaborate con lo scopo di supportare e orientare le Istituzioni nell'ideazione strategica, nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fatte salve l'autonomia e la discrezionalità di ciascuna Istituzione scolastica nella gestione di tali procedure, nel rispetto della normativa.

Il presente Quaderno – che si rivolge alle singole Istituzioni Scolastiche e alle Istituzioni Scolastiche riunite in rete (ossia che abbiano concluso o aderito ad accordi di rete) – costituisce dunque uno strumento operativo, restando in ogni caso ferme le ordinarie attività di ricerca e analisi di carattere normativo, giurisprudenziale e di prassi, che le Istituzioni devono costantemente svolgere per lo svolgimento delle proprie attività di acquisto.

In considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento conseguente alle recenti innovazioni, si precisa inoltre che il presente Quaderno e gli atti ad esso allegati, potranno essere soggetti a revisione periodica, sulla base dei chiarimenti e/o delle indicazioni da parte delle competenti Autorità.

Si rappresenta che le presenti Linee Guida, pubblicate per la prima volta a dicembre 2018, nella cui stesura è stata coinvolta la Rete di Scuole “Uniformare per Semplificare”, selezionata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (DGRUF) del MIUR a seguito di apposita procedura di selezione (cfr. Decreto del Direttore Generale n. 1252 del 17/07/2017), sono state oggetto di un primo aggiornamento a giugno 2019, a luglio 2020, a novembre 2020 e a giugno 2022 alla luce delle sopravvenienze normative, con particolare riferimento ai profili di possibile interesse per le Istituzioni Scolastiche.

Il presente Quaderno è frutto di una complessiva revisione effettuata sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, avente ad oggetto «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*», entrato in vigore il 1° aprile 2023. Le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, data a decorrere dalla quale è stato abrogato il D.Lgs. n. 50/2016.

Si ritiene opportuno rilevare, in questa sede, che l'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, contiene la disciplina delle disposizioni transitorie e di coordinamento prevedendo, nello specifico, l'ultrattività, per le procedure avviate **fino al 31 dicembre 2023**, di una serie di disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività relative alla: (i) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; (ii) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure; (iii) accesso alla documentazione di gara; (iv) presentazione del documento di gara unico europeo; (v) alla presentazione delle offerte; (vi) apertura e la conservazione del fascicolo di gara; (vii) controllo tecnico, contabile e amministrativo anche in fase di esecuzione e alla gestione delle garanzie.

Si rimanda all'Allegato 9, per un approfondimento circa il regime transitorio di cui all'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con l'obiettivo di mettere a disposizione delle Istituzioni Scolastiche strumenti operativi per lo svolgimento delle procedure di affidamento, si allega al presente Quaderno un'Appendice contenente i seguenti documenti:

- **Allegato 1:** Tabella sulle principali novità del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- **Allegato 2:** *Format* di atti per le procedure di gara e, in particolare:
 - 2.1** *Format* di «*Determina di nomina della Commissione giudicatrice*»;
 - 2.2** *Format* di «*Dichiarazione di accettazione dell'incarico e contestuale dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione (resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000)*» per la commissione di gara;
 - 2.3** *Format* di «*Determina di nomina del Responsabile Unico del Progetto*»;
 - 2.4** *Format* di «*Dichiarazione di accettazione dell'incarico e contestuale dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione (resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000)*» per il Responsabile Unico di Progetto;
 - 2.5** *Format* di «*Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di preventivi*»;
 - 2.6** *Format* di «*Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante pubblicazione di avviso*»;
 - 2.7** *Format* di «*Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)*»;
 - 2.8** *Format* di «*Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)*»;

- 2.9** *Format di «Determina per l'indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 36/2023, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)»;*
- 2.10** *Format di «Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 36/2023, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)»;*
- 2.11** *Format di «Determina per l'indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 36/2023, con previo avviso»;*
- 2.12** *Format di «Determina per l'indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 36/2023, senza previo avviso»;*
- 2.13** *Format di «Determina di aggiudicazione (procedura negoziata senza bando), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023»;*
- 2.14** *Format di «Determina di indizione (affidamento mediante procedura aperta), ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023»;*
- 2.15** *Format di «Determina di aggiudicazione (affidamento mediante procedura aperta), ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023»;*
- **Allegato 3:** Tabella riepilogativa delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara e relativa documentazione di accertamento;
 - **Allegato 4:** Documento di sintesi per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici;
 - **Allegato 5:** Documento di sintesi dei criteri per il calcolo della verifica dell'anomalia dell'Offerta;
 - **Allegato 6:** Documento di sintesi della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - **Allegato 7:** Tabella riepilogativa sugli adempimenti per le stazioni appaltanti non qualificate;
 - **Allegato 8:** Tabella riepilogativa sulla corrispondenza tra le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 36/2023;
 - **Allegato 9:** Tabella riepilogativa sul regime transitorio, di cui all'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, da applicare fino al 31 dicembre 2023 a seguito dell'entrata in vigore del medesimo Decreto.

Si precisa che l'Allegato 1 contiene una tabella riepilogativa sulle principali novità del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Gli Allegati *sub* n. 2) costituiscono *format* di atti, che dovranno essere utilizzati dalle Istituzioni Scolastiche a seconda della procedura di gara (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta) e dello strumento utilizzato (es. MEPA). Questi ultimi Allegati dovranno essere modificati/integrati dalle singole Istituzioni sulla base delle caratteristiche peculiari della Scuola e della tipologia di affidamento. A tal fine, dovranno essere modificate/integrate le sezioni ricomprese fra parentesi quadre (“[...]”) e quelle lasciate in bianco (“...”).

Gli allegati 3, 4, 5 6, 7, 8 e 9 contengono rispettivamente:

- (a) una tabella riepilogativa delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara e relativa documentazione di accertamento (**Allegato 3**);
- (b) un documento di sintesi recante i criteri per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici (**Allegato 4**);
- (c) un documento di sintesi sui possibili criteri che le stazioni appaltanti potrebbero utilizzare per il calcolo della verifica dell'anomalia dell'offerta (**Allegato 5**);
- (d) un documento di sintesi avente ad oggetto la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta (**Allegato 6**);
- (e) una tabella riepilogativa sugli adempimenti per le Stazioni appaltanti non qualificate (**Allegato 7**);
- (f) una tabella riepilogativa sulle corrispondenze tra le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 36/2023 (**Allegato 8**);
- (g) una tabella riepilogativa sul regime transitorio, di cui all'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, da applicare alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2023 a seguito dell'entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo (**Allegato 9**).

Infine, in merito ai **progetti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC¹ e PON**, le Istituzioni Scolastiche dovranno seguire le specifiche indicazioni trasmesse dalle competenti Direzioni di codesta Amministrazione. Nello specifico, le seguenti Istruzioni potranno essere consultate unitamente alle indicazioni adottate per indirizzare le Istituzioni negli acquisti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR/PNC e PON, alle quali si rinvia:

¹ In tema di acquisti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR/PNC, l'art. 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che «*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*». Sul tema è intervenuto anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale con circolare del 12 luglio 2023, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e le prime indicazioni operative sul «*regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023*», partendo da un'analisi del combinato disposto di cui agli artt. 225, comma 8, e 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, il MIT, perseguendo l'obiettivo di semplificazione della normativa speciale e derogatoria prevista in materia di PNRR/PNC, introdotta dal Legislatore al fine di consentire la rapida realizzazione delle opere finanziate con i fondi dei suddetti Piani, ha evidenziato che continuano a trovare applicazione, anche in vigenza del nuovo Codice dei Contratti pubblici, sia le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ivi richiamate, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023, nei limiti in cui agevolano gli acquisti nell'ambito del PNRR/PNC. Secondo la Circolare del MIT del 12 luglio 2023, infatti, «*il portato normativo della disposizione di cui all'art. 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigenza del nuovo Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. 77/2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti di attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021*».



-
- (a) [PON – Homepage \(istruzione.it\)](https://www.istruzione.it/);
 - (b) <https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/>.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni, la materia dei contratti pubblici è stata interessata da profonde innovazioni relative al quadro normativo di riferimento.

In particolare, in data 26 febbraio 2014 sono state approvate le nuove Direttive comunitarie in materia di contratti pubblici (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), recepite dallo Stato italiano con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 19 aprile 2016, recante il *“Codice dei Contratti Pubblici”*, che ha abrogato il previgente D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Con l'art. 1, della Legge del 21 giugno 2022, n. 78, recante *“Delega al Governo in materia di contratti pubblici”* entrata in vigore il successivo 9 luglio 2022, è stato delegato il Governo ad adottare, *«entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate»*.

Nello specifico il medesimo articolo, al comma 2, elenca una serie di principi e di criteri direttivi da rispettare ai fini dell'adozione del Decreto Legislativo contenente la nuova disciplina sui contratti pubblici, quali a titolo esemplificativo:

1. perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;
2. revisione delle competenze dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;
3. ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse;
4. previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti;
5. semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

6. semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
7. previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta;
8. garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
9. riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione;
10. razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito professionale.

In data 30 giugno 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato al Presidente del Consiglio di Stato di voler affidare la formulazione del progetto del codice dei contratti pubblici al medesimo Consiglio, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 78 del 21 giugno 2022.

Il Consiglio di Stato ha rilasciato il primo schema del Codice dei Contratti pubblici il 7 dicembre 2022, accompagnandolo da una relazione illustrativa.

Lo Schema di Decreto Legislativo del Codice dei Contratti pubblici è stato poi sottoposto a parere parlamentare con numero di protocollo 19 del 5 gennaio 2023.

Con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023 è stato approvato il Decreto Legislativo recante “Codice dei contratti pubblici” (a seguire, anche il «Codice»), contenente 229 articoli e 38 allegati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 31 marzo 2023.

Le disposizioni hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, data a decorrere dalla quale è stato abrogato il D.Lgs. n. 50/2016.

In aggiunta a tale disciplina generale, per le Istituzioni Scolastiche trova applicazione anche la normativa speciale di settore, contenuta principalmente nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143°, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in GU serie generale n. 267 del 16 novembre 2018 (a seguire, anche il «Regolamento»).

Il D.I. n. 129/2018 tiene conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e delle singole Istituzioni, nonché delle specificità e delle peculiarità delle funzioni esercitate dalle medesime.

In particolare, ai sensi dell'art. 55 del D.I. n. 129/2018, le previsioni relative agli acquisti contenute nel Regolamento trovano applicazione alle procedure e ai contratti per i quali i bandi



o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (cfr. 17 novembre 2018), ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare le offerte.



PARTE PRIMA

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Le procedure di affidamento aventi a oggetto lavori, servizi e forniture sono connotate da varie fasi procedurali e da correlati adempimenti da porre in essere.

Si premette che, ai sensi dell'art. 2, recante «*definizione dei contratti*», dell'Allegato I.1, avente ad oggetto «*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*» del Codice si intende per:

- «*contratti*» o «*contratti pubblici*», i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente;
- «*contratti di appalti*» o «*appalti pubblici*», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.

Ciò posto, si rileva che la gran parte degli affidamenti delle Istituzioni riguardano forniture e/o servizi, pertanto, nelle presenti Linee guida si forniranno prevalentemente istruzioni per questa tipologia di appalti, mentre i contratti d'opera intellettuale saranno oggetto di successiva pubblicazione.

Per ciò che concerne i lavori, si precisa infatti che:

- con riferimento agli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali:
 - compete agli Enti Locali provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23);
 - le Istituzioni Scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (art. 39, comma 1 del Regolamento);
 - le Istituzioni Scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le Istituzioni Scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso (art. 39, comma 2, del Regolamento);
- con riferimento agli **edifici scolastici acquisiti dalle Istituzioni Scolastiche** con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni, le medesime Istituzioni procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili (art. 39, comma 3, del Regolamento).



Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

Gli artt. 62, 63 e l'Allegato II. 4 del Codice prevedono una nuova disciplina in materia di "qualificazione delle stazioni appaltanti" che innova in maniera significativa le previsioni dei previgenti artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nello specifico, infatti, la Legge Delega n. 78 del 2022 ha previsto tra gli obiettivi del nuovo Codice dei Contratti pubblici quello della «ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali» (art. 1, comma 2, lett. c), della Legge Delega n. 78 del 2022).

Sul punto, giova innanzitutto premettere che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, operativo dal 1° luglio 2023, a seguito di Comunicato ANAC del 17 maggio 2023², prevede che le stazioni appaltanti (categoria che comprende anche le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali) interessate a conseguire la qualificazione debbano procedere con la trasmissione di una domanda di iscrizione all'Elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza, mediante il servizio ANAC "**Qualificazione delle stazioni appaltanti**", disponibile al seguente link [Qualificazione delle stazioni appaltanti - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it).

I requisiti di qualificazione sono specificati all'interno dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023³, rispettivamente per la qualificazione all'affidamento di lavori e per quella di servizi e forniture, e riguardano a titolo esemplificativo: (i) la **presenza** nella struttura organizzativa di **dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici** e di sistemi digitali, (ii) il **numero di gare di importo superiore alla soglia europea avviate nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022**, (iii) l'**assolvimento degli obblighi di comunicazione** dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'A.N.AC.

Sul punto, si evidenzia peraltro che, fino al 30 giugno 2024, la normativa prevede criteri di qualificazione meno stringenti rispetto a quelli che andranno a regime a partire dal 1° luglio 2024 (cfr. art. 5, comma 4, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023), con possibile incremento delle *chance* di qualificazione, la quale, una volta conseguita, avrebbe l'ordinaria durata biennale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del sopra citato Allegato II.4.

² [Qualificazione Stazioni Appaltanti, dal 1° luglio scatta l'obbligo - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it).

³ L'Allegato II.4 al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, si pone come finalità quella di individuare «i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione».



L'art. 5, comma 4, dell'Allegato II.4, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone infatti che «4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2».

In relazione a quanto sopra, dunque, le Istituzioni Scolastiche potranno presentare la domanda di iscrizione all'Elenco delle stazioni appaltanti qualificate, al fine di poter conseguire la qualificazione per uno dei tre livelli previsti, ossia:

- **per la progettazione e l'affidamento di lavori** di importo a base di gara pari o superiore a € 500.000,00, IVA esclusa (art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023):
 - (a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a € 1.000.000 (IVA esclusa). Tale livello può essere raggiunto solo dopo aver ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a trenta punti;
 - (b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea. Tale livello può essere raggiunto dopo aver ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a quaranta punti;
 - (c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo. Tale livello può essere raggiunto dopo aver ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a cinquanta punti.
- **per i servizi e le forniture** di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (art. 5, commi 1 e 2, dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023):
 - (a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a € 750.000,00 (IVA esclusa). Tale livello può essere raggiunto dopo aver ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a trenta punti;
 - (b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a € 5.000.000,00 (IVA esclusa). Tale livello può essere raggiunto dopo aver ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a quaranta punti;
 - (c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo. Tale livello può essere raggiunto dopo aver ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a trenta punti.

Ottenuta la qualificazione, ogni stazione appaltante potrà effettuare procedure per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture corrispondenti al livello di qualificazione ottenuto e ai livelli inferiori (art. 63, comma 3, del Codice).

Al fine di una più agevole compilazione del modulo della domanda di qualificazione, si potrà fare riferimento alle FAQ predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti>, nonché al Documento Manuale Utente rinvenibile al link che segue [Manuale Utente Qualificazione \(anticorruzione.it\)](https://www.anticorruzione.it/-/manuale-utente-qualificazione).



In ogni caso, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le **stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture**, potranno, **alternativamente**:

- a) acquistare, direttamente e autonomamente, forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (pari a € 139.999,99, IVA esclusa) e lavori di importo pari o inferiore a € 500.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) effettuare **ordini su strumenti di acquisto** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (ad es., Ordini diretti o trattative dirette tramite MEPA o altri mercati elettronici, Convenzioni, Accordi Quadro senza rilancio competitivo), ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. d), del D.Lgs. 36/2023;
- c) ricorrere all'utilizzo autonomo degli **strumenti telematici di negoziazione** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 (ad es., Richiesta di Offerta tramite MEPA o altri mercati elettronici; ricorso a Sistemi dinamici di acquisizione), nei casi di:
 - servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (pari a: (i) € 143.000,00, IVA esclusa, per appalti di forniture e servizi; (ii) € 750.000,00, IVA esclusa, per appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE);
 - nonché affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a € 1 milione (IVA esclusa);
- d) formulare **apposita istanza** a una centrale di committenza qualificata o a stazioni appaltanti qualificate, **richiedendo l'espletamento della procedura** per proprio conto e, in caso di risposta negativa, richiedere ad A.N.AC. l'**assegnazione d'ufficio di un soggetto qualificato** (art. 62, comma 6, lett. a) e b), del D.Lgs. 36/2023, e Delibera A.N.AC. n. 266 del 20 giugno 2023);
- e) in via di auto-organizzazione, stipulare **accordi di cooperazione orizzontale** con altri soggetti pubblici, che prevedano l'individuazione quale capofila di un soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 (art. 62, comma 14, del D.Lgs. 36/2023).

Ricorso a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate

Le stazioni appaltanti non qualificate o qualificate per un livello non sufficiente rispetto a quello necessario, al fine di procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, potranno consultare ai sensi dell'art. 62, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, sul sito istituzionale dell'A.N.AC., l'elenco delle centrali di committenza qualificate e delle stazioni appaltanti qualificate⁴.

⁴ L'elenco delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti qualificate è reperibile al seguente link: [A.N.AC. Qualificazione Stazioni Appaltanti \(anticorruzione.it\)](https://www.anc.it/Qualificazione-Stazioni-Appaltanti-anticorruzione.it).



La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende **accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione**. È stata, dunque, prevista la **formazione del silenzio assenso** sulla domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, e un meccanismo di assegnazione d'ufficio di una centrale di committenza qualificata o di una stazione appaltante qualificata in caso di risposta negativa da parte del soggetto interpellato.

In caso di risposta negativa, infatti, la stazione appaltante non qualificata può rivolgersi all'A.N.AC., che provvede, **entro quindici giorni**, all'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante qualificata o di una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio potranno essere sanzionate ai sensi dell'art. 63, comma 11, secondo periodo.

Le modalità di assegnazione d'ufficio di una centrale di committenza qualificata o di una stazione appaltante qualificata sono inserite nel provvedimento recante «*Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36*», adottato dall'A.N.AC. con Delibera n. 266 del 20 giugno 2023 e rinvenibile al seguente link [Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata - Del. n. 266 - 20.06.2023 - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it/anticorruzione/it/centrali-di-committenza/centrali-di-committenza-qualificate/centrali-di-committenza-qualificate-ai-sensi-dell-art-62-comma-10-del-d-lgs-31-marzo-2023-n-36).

Nello specifico, si riporta a seguire una sintesi degli step procedurali:

- la stazione appaltante non adeguatamente qualificata per eseguire la procedura d'affidamento, a seguito di interpello, con esito negativo, di almeno una stazione appaltante e/o centrale di committenza adeguatamente qualificata, presenta a mezzo PEC (o mediante applicativo quando tale funzione verrà implementata) **domanda di assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza indicando oltre ai dati anagrafici, le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell'indisponibilità opposte, l'ambito di competenza di cui si necessita, l'oggetto e la tipologia di affidamento da svolgere, l'importo dell'affidamento individuato ai sensi dell'articolo 14 del Codice, nonché eventuali termini decadenziali per l'avvio della procedura;**
- **entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta**, valutata la documentazione e gli elementi a disposizione **l'Autorità può:**
 - (a) **avviare il procedimento** ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento. Nello specifico, **entro cinque giorni** dall'avvio del procedimento, il soggetto incaricato dall'Autorità seleziona le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali inviare la richiesta, individuate sulla base dei dati a disposizione di A.N.AC.,



nonché dei criteri delineati dall'art. 8 del Regolamento⁵. Le stazioni appaltanti e/o le centrali di committenza qualificate che saranno interpellate, **entro tre giorni** dalla ricezione della richiesta devono comunicare la propria disponibilità, ovvero motivare circa le ragioni della indisponibilità a svolgere l'attività di committenza. Tenuto conto delle risposte pervenute l'Autorità procederà alla individuazione del soggetto da designare. **Entro il termine di 15 giorni** decorrenti dalla data di presentazione della domanda, salva l'applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all'art. 11 del predetto Regolamento, il dirigente predispone una comunicazione di designazione indicando l'oggetto della prestazione di committenza, i dati identificativi dell'amministrazione istante e del soggetto designato. Tale comunicazione sarà notificata, a mezzo PEC, ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile, ai soggetti interessati (stazione appaltante/centrale di committenza istante, stazione appaltante/centrale di committenza designata, nonché eventuali ulteriori stazioni appaltanti/centrali di committenza non designate che hanno comunicato la disponibilità);

- (b) **archiviare la domanda** nei casi di espressa rinuncia della stazione appaltante istante, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate a mezzo PEC ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile (art. 13 del Regolamento adottato con Delibera n. 266 del 20 giugno 2023).

Il ricorso ad una centrale di committenza o a una stazione appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. a) e b), del Codice, dovrà essere formalizzato mediante **accordo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000⁶, o ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990⁷**, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.

⁵ Nello specifico, i criteri previsti dall'art. 8 del Regolamento adottato con Delibera n. 266 del 20 giugno 2023, sono «a) settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture – partenariato pubblico privato); b) livello ed ambito di qualificazione, opzionando, a seconda del livello necessario per lo svolgimento della procedura di affidamento, prioritariamente le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze stazioni appaltanti, in subordine i soggetti iscritti di diritto e infine i soggetti iscritti con riserva; c) ambito amministrativo di appartenenza e collocazione territoriale, dando precedenza alle stazioni appaltanti o centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o che presenti contiguità territoriale con lo stesso; d) rotazione tra le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza selezionate nel corso dell'anno».

⁶ Nello specifico, l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che «1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, **gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni**. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti»

⁷ In particolare, l'art. 15 della L. n. 241/1990, recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni" dispone che «1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro



Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 62, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, le **centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono procedure di gara sono direttamente responsabili per le attività relative alle procedure di gara svolte per conto di altre stazioni appaltanti.**

Con riferimento ai compiti e alle funzioni **ai fini dell'affidamento**, si precisa che:

- le CC e SA qualificate dovranno nominare un **Responsabile Unico del Progetto** (a seguire, anche «**RUP**»), che avrà il compito di curare i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento (art. 62, comma 13, del Codice);
- la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento nominerà a sua volta un **responsabile del procedimento** per le attività di propria pertinenza, quali ad esempio per la fase di esecuzione (art. 15, comma 4, del Codice).

Con riferimento alla fase di esecuzione, si rinvia al successivo paragrafo “Esecuzione dei contratti” del presente Quaderno 1.

Ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 62, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, una stazione appaltante non qualificata può procedere «ad **affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14** nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro **mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente**».

Una Istituzione Scolastica non qualificata, nel caso di disponibilità di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza, quali ad esempio il MePA gestito da Consip S.p.A., potrà procedere in via autonoma:

- lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a € 1 milione, IVA esclusa (art. 62, comma 6, lett. c) del Codice);
- forniture, servizi e concorsi pubblici di progettazione per un importo inferiore a € 143.000,00 (art. 14, comma 1, lett. b), del Codice);
- appalti di servizi sociali e assimilati, elencati nell'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE, per un importo fino a € 750.000,00, IVA esclusa (art. 14, comma 1, lett. d), del Codice).

*accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. **2-bis.** A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».*



Alla luce di quanto precede, l'Istituzione Scolastica non qualificata dovrà dunque (i) verificare in primo luogo la disponibilità del bene e servizio sugli strumenti di negoziazione messi a disposizione da parte delle centrali di committenza qualificate e (ii) individuare il *Common Procurement Vocabulary* (CPV), che dovrà essere dettagliato e quanto più prossimo al servizio/fornitura da affidare.

Nel caso in cui, infatti, il servizio da affidare rientri nell'ambito dei servizi di cui al suddetto Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE (ad es. (i) CPV: 80000000-4 relativo ai "Servizi di istruzione e formazione", (ii) CPV: 79952000-2 relativo ai "Servizi di organizzazione di eventi", (iii) CPV: 79952100-3 relativo ai "Servizi di organizzazione di eventi culturali"), le Istituzioni Scolastiche potrebbero procedere al relativo affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, quali ad esempio quelli di Consip S.p.A., fino alla soglia europea pari a € 750.000,00 (IVA esclusa).

Ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 62, comma 6, lett. d), del Codice dei Contratti pubblici, una stazione appaltante non qualificata o qualificata per un livello inferiore rispetto a quello necessario per poter svolgere procedure di gara può comunque effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Nel caso di disponibilità di tali strumenti, la SA eventualmente non qualificata dovrà dare **preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento**. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, **previa motivazione, senza limiti territoriali**.

Si rileva, infine, che al momento non risultano disponibili strumenti che prevedano tali merceologie.

Accordi di cooperazione orizzontale tra pubbliche amministrazioni

Infine, ai sensi **dell'art. 62, comma 14**, del Codice, due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, **ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241**, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, **le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune**.



Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della medesima Legge. Tali accordi, in particolare, dovranno essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cooperazione orizzontale devono essere motivati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.

Tali accordi, infine, dovranno essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis), del medesimo Decreto Legislativo, o con altra firma elettronica qualificate, pena la nullità degli stessi.

In tale contesto, ai sensi dell'art. 62, comma 14, del Codice, le stazioni appaltanti **sono responsabili in solido** dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice e, in particolare, con riferimento ai compiti e alle funzioni **ai fini dell'affidamento**, si precisa che le stazioni appaltanti dovranno nominare congiuntamente **un unico RUP in comune tra le stesse che dovrà essere funzionalmente incardinato in capo alla stazione appaltante qualificata** allo svolgimento della fase di affidamento in rapporto al valore del contratto.

Nel caso in cui, invece, la procedura di aggiudicazione sia effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate saranno congiuntamente responsabili solo per quella parte. In tal caso, ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Con riferimento alla fase di esecuzione, si rinvia al successivo paragrafo 1.2.4 del presente Quaderno.

Esecuzione dei contratti

In merito **all'esecuzione dei contratti**, si rileva che ai sensi dell'art. 8, recante «*Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione*», dell'Allegato II.4, al Codice:

- (a) le **stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate** per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione** rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. Alla scadenza del suddetto termine, le stazioni appaltanti potranno eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica sulla base dei seguenti requisiti (relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione):
- rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
 - assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'A.N.AC.;



- assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
- (b) **le stazioni appaltanti non qualificate** per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP**. Dopo il suddetto termine, la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
 - presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
 - sistema di formazione e aggiornamento del personale;
 - contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
 - rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
 - assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'A.N.AC.;
 - assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229.

Qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento di contratti di concessione

Con specifico riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione occorre rilevare che:

- **l'art. 174, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, recante («Disposizioni generali»)** dispone che **«I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63»**;
- **l'art. 3, comma 5, dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023, con specifico riferimento ai lavori, prevede che «5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi»**;
- **l'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023, circa i servizi e le forniture prevede che («Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti»): «5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi».**

Alla luce della normativa come sopra riportata, dunque, ai fini della qualificazione per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione **di qualsiasi importo**, una stazione



appaltante **deve possedere almeno una qualificazione di livello SF2 o L2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione dei piani economici e finanziari e dei rischi.**

Per l'affidamento di concessioni, oltre al livello di qualificazione SF2/L2 è inoltre richiesta per legge **la disponibilità, da parte della stazione appaltante, di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.**

In merito a tale ultimo aspetto, il requisito della presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione dei piani economici finanziari dei rischi potrebbe essere soddisfatto mediante il ricorso a specialisti privati anche esterni all'amministrazione, in quanto non è richiesto il rapporto di dipendenza pubblica con l'ente concedente.

Nello specifico, anche l'A.N.AC., nell'aggiornamento delle FAQ del 12 ottobre 2023, predisposte per la qualificazione delle stazioni appaltanti, l'A.N.AC., ha chiarito che *«ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti di concessione e partenariato pubblico privato (PPP), il soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici finanziari e nella gestione dei rischi può essere sia un dipendente della stazione appaltante sia un soggetto esterno nella disponibilità della stazione appaltante per la durata della qualificazione»⁸.*

Per ogni più opportuno approfondimento in merito al regime della qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento di contratti di concessione si rinvia a quanto previsto all'interno del Quaderno 2 avente ad oggetto *“Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative”*.

⁸ Per la consultazione delle FAQ si riporta a seguire il link: <https://www.anticorruzione.it/-/ausa>.



Le stazioni appaltanti non qualificate, ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023, possono procedere, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

- a) acquistare, direttamente e autonomamente, forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli **affidamenti diretti** (pari a € 139.999,99, IVA esclusa) e lavori di importo pari o inferiore a € 500.000,00 (IVA esclusa);
- b) effettuare **ordini su strumenti di acquisto** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (ad es., Ordini diretti o trattative dirette tramite MEPA o altri mercati elettronici, Convenzioni, Accordi Quadro senza rilancio competitivo) (art. 62, comma 6, lett. d) del Codice);
- c) ricorrere all'utilizzo autonomo degli **strumenti telematici di negoziazione** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, nei casi di:
 - (i) servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (*pari a: (i) € 143.000,00, IVA esclusa, per appalti di forniture e servizi; (ii) € 750.000,00, IVA esclusa, per appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE*),
 - (ii) nonché affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a € 1 milione (IVA esclusa);
- d) formulare **apposita istanza** a una centrale di committenza qualificata o a stazioni appaltanti qualificate, richiedendo la disponibilità all'espletamento della procedura per proprio conto e, in caso di risposta negativa, richiedere ad A.N.AC. l'**assegnazione d'ufficio di un soggetto qualificato** (art. 62, comma 6, lett. a) e b), e Delibera A.N.AC. n. 266 del 20 giugno 2023);
- e) in via di auto-organizzazione, stipulare **accordi di cooperazione orizzontale** con altri soggetti pubblici, che prevedano l'individuazione quale capofila di un soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 (art. 62, comma 14, del Codice).



Soglie e tipologie di procedure

L'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, ai fini dell'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, le **soglie di rilevanza comunitaria**, che sono soggette ad **aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea**.

Le soglie previste dall'art. 14, comma 1, del Codice, in adeguamento rispetto a quanto previsto dai Regolamenti UE n. (UE) 2021/1951, n. 1952 e n. 1953, applicabili unicamente alle **procedure avviate fino al 31 dicembre 2023**, sono pari a:

- **€ 5.382.000,00 (IVA esclusa)** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- **€ 140.000,00 (IVA esclusa)** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- **€ 215.000,00 (IVA esclusa)** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione **aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali**; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- **€ 750.000,00 (IVA esclusa)** per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

A partire dal **1° gennaio 2024** hanno trovato applicazione i regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023:

- Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
- Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2496, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
- Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2497, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
- Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2510, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Nello specifico, e per quanto qui di interesse si riportano a seguire le soglie previste dai predetti regolamenti:



- **€ 5.538.000,00 (IVA esclusa)** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- **€ 143.000,00 (IVA esclusa)** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- **€ 221.000,00 (IVA esclusa)** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione **aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali**; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- **€ 750.000,00 (IVA esclusa)** per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Infine, si precisa che il Ministero ha individuato quale soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi, la soglia di minore entità, pari ad € 143.000,00 IVA esclusa (per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, pari a € 140.000,00), individuata dalla normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore importo pari ad € 221.000,00 IVA esclusa (per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, pari a € 215.000,00) prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali.

Alla luce di quanto sopra, le Istituzioni Scolastiche, a seconda del periodo temporale, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le modalità indicate nelle tabelle a seguire.

In particolare, con riferimento alle procedure avviate **fino al 31 dicembre 2023**:

OGGETTO	IMPORTO (fino al 31 dicembre 2023)	PROCEDURA (fino al 31 dicembre 2023)
Affidamento di servizi e forniture	Inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto
Solo per affidamento dei c.d. servizi sociali previsti nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/U	Pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) e inferiore € 750.000,00 (IVA esclusa) ⁹	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici

⁹ La soglia di € 750.000,00 si applica in caso di affidamento di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.



	Pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) o € 750.000,00 (IVA esclusa)	Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria
Affidamento di lavori	Inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto
	Pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
	Pari o superiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 5.382.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 10 (dieci) operatori economici
	Pari o superiore a € 5.382.000,00 (IVA esclusa)	Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria

Per le procedure avviate a partire **dal 1° gennaio 2024**:

OGGETTO	IMPORTO (dal 1° gennaio 2024)	PROCEDURA (dal 1° gennaio 2024)
Affidamento di servizi e forniture	Inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto
Affidamento di servizi e forniture	Pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore a € 143.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
Solo per affidamento dei c.d. servizi sociali previsti nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE	Pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) e inferiore € 750.000,00 (IVA esclusa) ¹⁰	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
	Pari o superiore a € 143.000,00 (IVA esclusa) o € 750.000,00 (IVA esclusa)	Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria
Affidamento di lavori	Inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto

¹⁰ La soglia di € 750.000,00 si applica in caso di affidamento di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.



	Pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
	Pari o superiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 5.538.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 10 (dieci) operatori economici
	Pari o superiore a € 5.538.000,00 (IVA esclusa)	Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria

COSA CAMBIA

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a), del Regolamento, spetta al Consiglio d'Istituto l'adozione della deliberazione relativa alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei **criteri e dei limiti per lo svolgimento**, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali concernenti l'affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione, di **importo superiore a 10.000,00 euro**.

N.B.
Nota Bene

Come specificato nella Circolare Ministero dell'Istruzione n. 74/2019, il «[...] regolamento, prendendo in considerazione il peculiare contesto di riferimento delle istituzioni scolastiche, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 euro come precedentemente previsto dal D.l. 44/2001, la soglia entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d'istituto, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative vigenti».



La soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche è pari ad € 140.000,00 per gli affidamenti di servizi e forniture e di 5.382.000,00 € per gli affidamenti di lavori.

A partire dal **1° gennaio 2024**, la soglia comunitaria rilevante per Istituzioni Scolastiche è pari a € 5.538.000,00 (IVA esclusa) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni e pari a € 143.000,00 (IVA esclusa) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi.

In caso di affidamento di servizi sociali la soglia di comunitaria rilevante è pari ad € 750.000,00.

Spetta al Consiglio d'Istituto l'adozione di una deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali concernenti l'affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00 (art. 45, comma 2, lettera a), del Regolamento).



Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Una delle principali novità del nuovo Codice dei Contratti pubblici è il rafforzamento della digitalizzazione degli appalti pubblici che si pone come obiettivo quello di snellire e accelerare le procedure di acquisto delle amministrazioni, ad allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli.

In particolare, il D.Lgs. n. 36/2023 ha dedicato il Libro I, Parte II, costituita dagli articoli 19 a 36, alla c.d. «digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti».

È importante evidenziare, sin dal principio, che la disciplina relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici ha acquisito efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 225, comma 2, del Codice, secondo il quale «Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36 [...] acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024» e che quindi «In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023».

Sul punto, infatti, si rileva che l'Autorità Nazionale Anticorruzione è, sino ad oggi, intervenuta a disciplinare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici con le seguenti delibere:

- Delibera n. 261 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale», efficace a partire dal 1° gennaio 2024;
- Delibera n. 262 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di «Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico», efficace a partire dal 1° gennaio 2024;
- Delibera n. 263 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023, recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici», efficace a partire dal 1° gennaio 2024;
- Delibera n. 264 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, recante «individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», efficace a partire dal 1° gennaio 2024, come aggiornata con la Delibera n. 601 del 19.12.2023, la quale ha fornito ulteriori e specifici chiarimenti sulle modalità di assolvimento di tali obblighi di pubblicazione;



- Delibera n. 272 del 20.06.2023, in attuazione dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, recante «Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36», in materia di Casellario Informatico, in vigore dal 1° luglio 2023;
- Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il successivo 19 dicembre¹¹, recante «Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione».

Principi e diritti digitali

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti pubblici costituisce uno dei principali obiettivi perseguiti dal Legislatore e introdotto nel D.Lgs. n. 36/2023, che consente:

- (a) di semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti;
- (b) di assicurare la qualità e la tempestività dei dati raccolti;
- (c) una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni;
- (d) l'attuazione del principio di unicità dell'invio e del luogo di prima pubblicazione (c.d. "once only");
- (e) di monitorare in maniera tempestiva il mercato al fine di prevenire fenomeni distortivi del medesimo.

Come già anticipato, il Legislatore ha dedicato un'intera parte del Codice alla digitalizzazione, delineando già dagli artt. 19 e 20 del medesimo, i principi e i diritti digitali da tenere in considerazione. Si fa riferimento, in particolare, al:

- (a) principio di cittadinanza digitale, riferito alla capacità e alla possibilità per i cittadini e le imprese di partecipare alle attività in società attraverso mezzi e strumenti digitali;
- (b) principio di neutralità tecnologica, secondo il quale non è giusto scommettere su una sola tecnologia ma, al contrario, risulta opportuno prevedere un approccio flessibile alle diverse tecnologie a disposizione, senza che una prevalga necessariamente sulle altre;
- (c) principio di trasparenza delle attività svolte, consentendo l'accessibilità ai dati e alle informazioni e la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati;
- (d) principio di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica;
- (e) principio di unicità del luogo di prima pubblicazione e di unico invio delle informazioni il quale impone che ciascun dato sia fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non potendo essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma sia reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica anche ai dati relativi alla

¹¹<https://www.anticorruzione.it/-/dal-1%C2%B0-gennaio-digitalizzazione-integrale-degli-appalti-arrivano-indicazioni-congiunte-anac-mit>.



programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al rispetto delle disposizioni del Codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogniquale volta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Alla luce di quanto precede, il nuovo Codice prevede pertanto la costituzione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale per la digitalizzazione dell'intero **ciclo di vita** dei contratti pubblici.

Le attività inerenti al ciclo di vita dovranno essere gestite, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, anche "CAD"), **attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili**, come indicate agli artt. 22 e seguenti del Codice dei Contratti pubblici.

In particolare, al centro di tale ecosistema vi è **la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** (BDNCP), gestita da A.N.AC., istituita dall'art. 62-*bis* del D.Lgs. n. 82/2005 e disciplinata dagli artt. 23 e 222, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Attraverso la BDNCP **sono resi disponibili**, mediante l'interoperabilità dei vari strumenti, **i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici**, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), secondo le modalità stabilite nelle Linee guida AgiD sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma medesima per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati¹².

Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell'art. 2, comma 2, del CAD, e non aderiscono alla PDND interoperano con la BDNCP secondo le linee guida AGID per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.

¹² Nello specifico, tali Linee Guida sono state emanate Le Linee Guida sono emanate ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, che dispone quanto segue: «L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il Processo di adesione e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente» e pubblicate il 3 febbraio 2022.



La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici si articola nelle seguenti sezioni:

- (i) l'**Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti (AUSA)**, istituita dall'art. 33-ter del D.L. n. 179/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti si iscrivono all'Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall'A.N.AC. Nell'ambito dell'AUSA opera il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 36/2023¹³. I dati dell'AUSA sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 36/2023, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- (ii) la **Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)**, costituente il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle Stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici. Le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso la PCP sono definite all'art. 10 della Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023, avente ad oggetto l'«Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale"» e, nello specifico, le informazioni riguardanti:

¹³ Sul punto l'A.N.AC. è intervenuta mediante la predisposizione e la pubblicazione del Manuale Utente sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, versione 1, del 22 maggio 2023.



- la programmazione (il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori e il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture);
 - la progettazione e pubblicazione degli avvisi di pre-informazione, dei bandi e degli avvisi di gara, degli avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;
 - l'affidamento e, in particolare, gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità e gli affidamenti diretti;
 - l'esecuzione e, in particolare, la stipula e l'avvio del contratto, gli stati di avanzamento, i subappalti, le modifiche contrattuali e le proroghe, le sospensioni dell'esecuzione, gli accordi bonari, le istanze di recesso, la conclusione del contratto, il collaudo finale e ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'A.N.AC. dal codice e da successive modifiche e integrazioni;
- (iii) la **Piattaforma per la pubblicità legale degli atti** (art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023), con cui viene garantita la pubblicità legale degli atti ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023, anche mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Con **Delibera A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023**, adottata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 27 del Codice, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti. Con successiva **Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023** e relativo comunicato, pubblicata il successivo 19 dicembre 2023, è stato chiarito che per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale (i.e., pubblicazione di bandi di gara) avviene mediante trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.AC., sulla base di quanto previsto dal provvedimento A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023. Ai fini di un approfondimento in merito alla pubblicità legale degli atti si rinvia al successivo paragrafo *"Pubblicazione della gara"* del presente Quaderno 1;
- (iv) il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE** (art. 24), utilizzato dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice. I dati e i documenti contenuti nel medesimo, infatti, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità con altre banche dati e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa. Il FVOE raccoglie le informazioni, i dati e i documenti da utilizzare a comprova dell'assenza delle cause di esclusione automatica e non di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e del possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 100, 103 e all'Allegato II.12, per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici. La disciplina sul FVOE è stata inserita all'interno della Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023. Per un approfondimento in merito alle modalità di funzionamento del FVOE si rinvia al successivo paragrafo *"Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale"* del presente Quaderno 1;



- (v) l'**Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti** (art. 31), istituita presso l'A.N.AC., che censisce gli operatori economici nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli artt. 23, 24 e 25, del Codice, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- (vi) le **Piattaforme di approvvigionamento digitale** (art. 25), costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più attività di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (i.e. programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione). Le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. In particolare, con la Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e con il relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il successivo 19 dicembre, è stato poi chiarito che:
- a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra e sotto-soglia, compresi quelli finanziati con risorse PNRR, dovranno essere svolti mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione previsto dalla normativa e che, pertanto, risultino iscritte in un apposito Elenco gestito da A.N.AC. Tale elenco è accessibile al link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>, operativo dal 18 dicembre u.s.;
 - le piattaforme in questione interoperano con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attivata da A.N.AC. e gestiscono tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (i.e., programmazione, affidamento, esecuzione), compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza;
 - anche la richiesta di CIG, per le procedure successive al 1° gennaio 2024, dovrà avvenire attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, salve specifiche eccezioni indicate nella Delibera in questione (ad es., adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo).

In merito all'obbligo di dotarsi di piattaforme di approvvigionamento digitale si rinvia al successivo paragrafo *"Procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma"*;



(vii) il **Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, che opera presso la BDNCP e in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall'A.N.AC. con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023. I dati del Casellario confluiscono nel FVOE al fine di consentire la verifica dei requisiti con riferimento alle notizie, alle informazioni e ai dati in esso annotati. Le Stazioni appaltanti e gli altri enti interessati inseriscono le notizie, le informazioni e i dati utili con le modalità stabilite nel Regolamento sul Casellario informatico.

Accanto alla BDNCP vi è poi la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati** (PDND) di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2¹⁴, del CAD, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto di accedervi ai fini dell'attuazione dell'art. 50 del CAD medesimo e della semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente. Ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2, del CAD, la PDND rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dei soggetti interessati, mediante: (i) l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati a operare sulla stessa; (ii) la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuati suo tramite.

Possibili adempimenti per le scuole derivanti dalla digitalizzazione 2.0 degli acquisti.

Alla luce di tutto quanto precede, l'applicazione della disciplina come sopra richiamata, impone di riepilogare i principali adempimenti per le Istituzioni scolastiche derivanti dalla digitalizzazione degli acquisti, come individuati dalla Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e dal relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il 19 dicembre u.s.¹⁵, e, nello specifico:

- (a) **utilizzo di piattaforme di approvvigionamento certificate.** A partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra e sotto-soglia, compresi quelli finanziati con risorse PNRR, dovranno essere svolti mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione previsto dalla normativa e che, pertanto, risultino iscritte in un apposito elenco gestito da A.N.AC. Tale elenco è accessibile al link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>, operativo dal 18 dicembre u.s. Tali piattaforme interoperano con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attivata da

¹⁴ Nello specifico, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, dispone che «(2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)»

¹⁵ <https://www.anticorruzione.it/-/dal-1%C2%B0-gennaio-digitalizzazione-integrale-degli-appalti-arrivano-indicazioni-congiunte-anac-mit>.



A.N.AC. e gestiscono tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (i.e., programmazione, affidamento, esecuzione), compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza. In merito a quanto sopra, si evidenzia che gli acquisti effettuati mediante la Piattaforma Acquistinrete www.acquistinretepa.it, messa a disposizione da Consip S.p.A. (in particolare, MePA, ma anche Convenzioni, adesione ad Accordi quadro e SDAPA) soddisferanno i requisiti di legge in materia di digitalizzazione, in quanto la Piattaforma di cui sopra è certificata e inserita nel citato Elenco A.N.AC. Le Istituzioni potranno, pertanto, **utilizzare la Piattaforma Acquistinrete in tutti i casi in cui ciò risulti possibile, per ottemperare, nel modo operativamente più rapido, ai nuovi obblighi normativi** (si veda il successivo paragrafo *“Obblighi di acquisto in forma centralizzata, acquisti in via aggregata e in via autonoma”*). In caso di acquisti autonomi, al di fuori della Piattaforma Acquistinrete, ove il bene o servizio di cui l'istituzione necessita non risulti nella stessa disponibile, l'istituzione medesima dovrà utilizzare una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. A tal fine, ferme le valutazioni della singola istituzione, che potrà scegliere lo strumento digitale che riterrà opportuno, tra quelli presenti nell'Elenco A.N.AC., **si segnala la possibilità di acquisire la disponibilità, a titolo gratuito, della Piattaforma Consip ASP**. A tal fine, gli Istituti potranno contattare l'ufficio di “Supporto gare ASP” di Consip S.p.A., all'indirizzo supportogare.asp@consip.it, al fine di ottenere il supporto tecnico necessario nell'ambito della procedura di acquisizione della Piattaforma.

Si precisa che **tale obbligo risulta oggi applicabile anche agli affidamenti diretti sotto-soglia**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36/2023, alla luce di quanto previsto nella delibera suindicata e nel relativo comunicato, **fatta eccezione per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa**. Per questi ultimi, il Comunicato A.N.AC. del 10 gennaio 2024, avente a oggetto *«Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro»*, ha chiarito che, fino al 30 settembre 2024, sarà possibile acquistare senza il ricorso a Piattaforme di approvvigionamento digitale e utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, **quale strumento suppletivo per l'acquisizione del CIG e per le altre attività che richiedono l'interconnessione con servizi digitali**. Per un approfondimento in merito all'utilizzo delle piattaforme certificate si rinvia al successivo paragrafo *“Procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma”* del presente Quaderno 1;

- (b) **acquisizione del CIG**. In particolare, la richiesta di CIG, per le procedure successive al 1° gennaio 2024, dovrà avvenire attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, salve specifiche eccezioni indicate nella Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 (ad es., adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo).



Per un approfondimento in merito all'acquisizione del CIG si rinvia al successivo paragrafo "Acquisizione del CIG e, ove previsto, del CUP" del presente Quaderno 1;

- (c) **verifica dei requisiti degli operatori economici.** Lo svolgimento della verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione avviene, per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), secondo le indicazioni contenute nel provvedimento A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023. Tale modalità di verifica è obbligatoria per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000.00 (IVA esclusa), indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti, secondo quanto precisato da A.N.AC. con la FAQ A.3¹⁶. Per un approfondimento in merito alle modalità di funzionamento del FVOE si rinvia al successivo paragrafo "Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale" del presente Quaderno 1;
- (d) **assolvimento degli obblighi di pubblicità legale.** Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, assolvimento degli obblighi di pubblicità legale (i.e., pubblicazione di bandi di gara) mediante trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.AC., sulla base di quanto previsto dal provvedimento A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023, come da indicazioni fornite dalla suddetta Autorità con proprio comunicato del 28 dicembre u.s.¹⁷. Ai fini di un approfondimento in merito alla pubblicità legale degli atti si rinvia al successivo paragrafo "Pubblicazione della gara" del presente Quaderno 1;
- (e) **pubblicazione dati ai fini di trasparenza.** Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, assolvimento degli obblighi di trasparenza mediante:
- trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.AC., sulla base di quanto previsto dal provvedimento A.N.AC. n. 264 del 20 giugno 2023¹⁸ (modificato con Delibera A.N.AC. n. 601 del 19 dicembre 2023, pubblicata sul sito il 28 dicembre u.s.¹⁹), per i dati e le informazioni di cui alla Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023;
 - pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale di tutti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) alla Delibera n. 264 del 20 giugno 2023.

¹⁶ <https://www.anticorruzione.it/-/avcpass?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac>.

¹⁷ <https://www.anticorruzione.it/-/pubblicit%C3%A0-legale-gare-d-appalto-dal-1-gen.-piattaforma-anac-al-posto-della-g.u.-per-atti-e-bandi>.

¹⁸ Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 28 Trasparenza - www.anticorruzione.it.

¹⁹ <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-contratti-pubblici-del.601.2024>.



Ai fini di un approfondimento in merito alla pubblicità legale degli atti si rinvia al successivo paragrafo “Assolvimento degli obblighi di pubblicazione” del presente Quaderno 1.



Obblighi di acquisto in forma centralizzata, acquisti in via aggregata e in via autonoma

Le Istituzioni Scolastiche devono scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti²⁰.

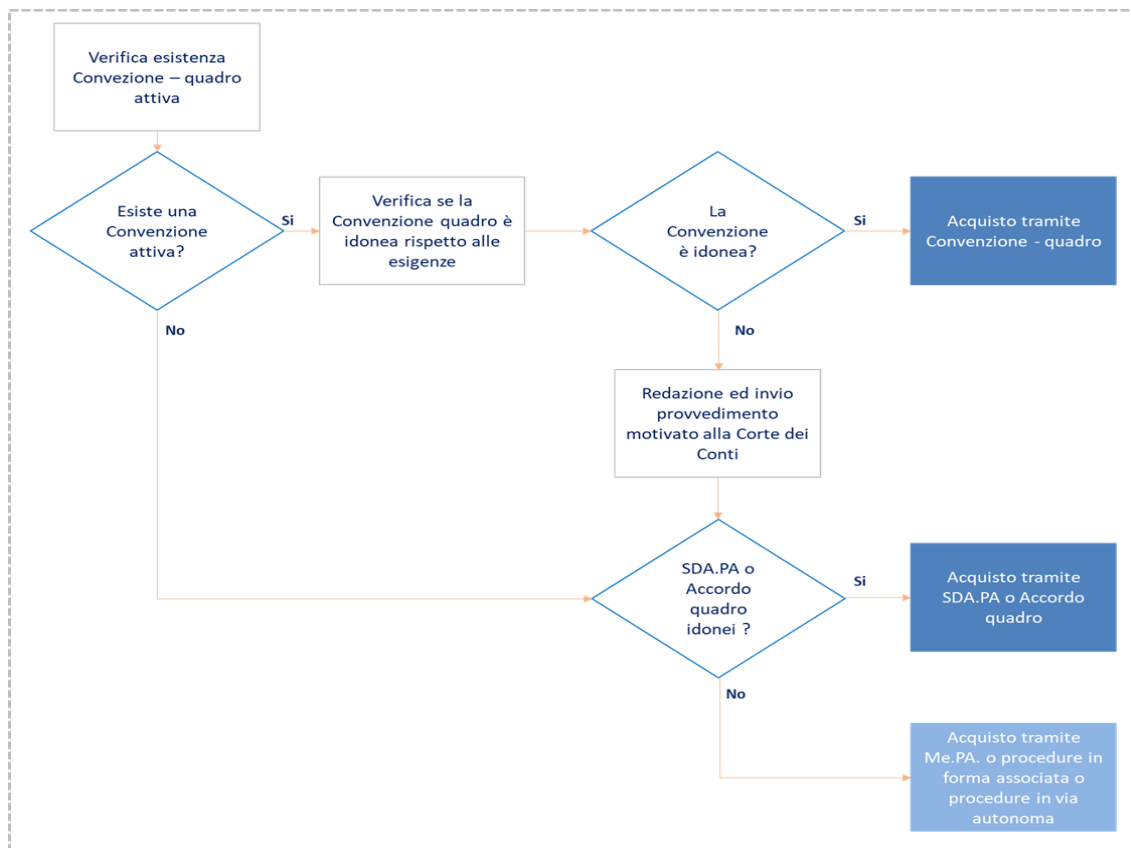
Pertanto, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento:

- a) le Istituzioni scolastiche, in primo luogo, ricorrono alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva oppure, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali (in quest'ultimo caso, l'Istituzione dovrà adottare un provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015), le Istituzioni scolastiche:
 - b.1) ricorrono, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019 (*"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A."*);
 - b.2) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (b.1), nel rispetto del Codice, possono scegliere se ricorrere, alternativamente: (i) al Me.PA.²¹; (ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti; (iii) a procedure di affidamento in via autonoma.

A seguire si riporta uno schema esemplificativo del meccanismo di scelta degli strumenti di acquisto.

²⁰ La legge di bilancio 2020 prevede all'art. 1, comma 582, un ampliamento del ricorso agli strumenti di Consip S.p.A. anche per i lavori pubblici, modificando l'art. 4 comma 3-ter D.L. 95/2012. Ai sensi dell'art. 1, comma 587°, della citata legge è previsto inoltre che, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, Consip potrà svolgere altresì procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

²¹ Sul punto, si precisa che l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a 5.000 euro (IVA esclusa) (la soglia era originariamente di 1.000 euro ed è stata innalzata a 5.000 euro con la succitata Legge n. 145/2018).



Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le Istituzioni Scolastiche:

- a) ricorrono alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali:
 - b.1) le Istituzioni ricorrono, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019;
 - b.2) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto *sub* (b.1), le Istituzioni, nel rispetto del Codice e delle relative previsioni di attuazione, possono scegliere se ricorrere, alternativamente: (i) al Me.PA.; (ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti; (iii) a procedure di affidamento in via autonoma.

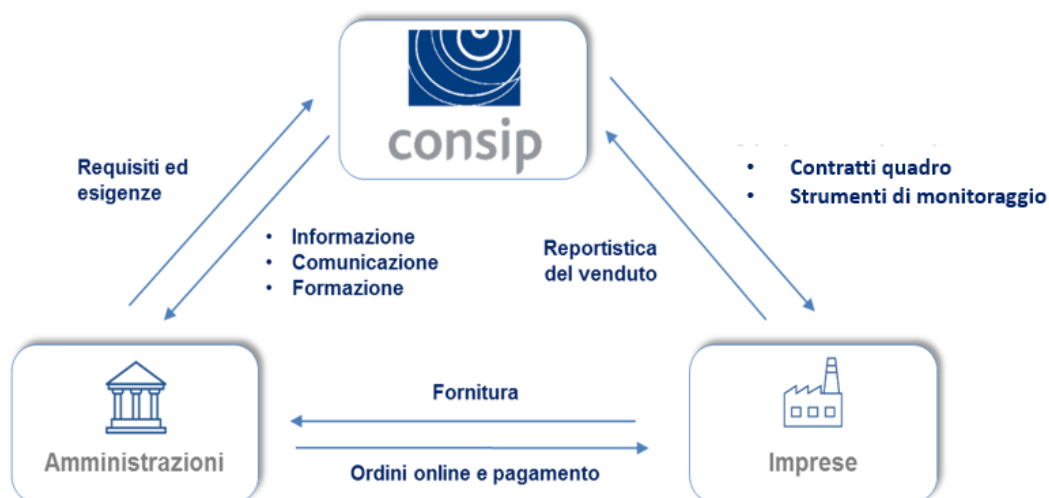
Per determinate categorie merceologiche occorre tenere in considerazione norme specifiche che stabiliscono più stringenti obblighi di ricorrere a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip.

Convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.

In primis, le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le **Convenzioni quadro eventualmente messe a disposizione da Consip S.p.A.** (https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/chiamo_strumenti_CO.html), ai sensi dell'art. 1, comma 449, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Trattasi di Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni pubbliche.

A seguire si riporta uno schema esemplificativo del meccanismo di funzionamento delle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.



Deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni Consip

L'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

In particolare, l'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere **previamente autorizzato dall'organo di vertice amministrativo**. Nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche, la qualifica di «organo di vertice amministrativo» spetta al Dirigente Scolastico.

Ciò posto, l'organo di vertice amministrativo – *rectius* il Dirigente Scolastico – curerà la relativa istruttoria e provvederà ad adottare un provvedimento motivato di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 e a trasmetterlo alla **competente Sezione regionale di**



controllo della Corte dei Conti²², con l'unica eccezione degli atti di autorizzazione concernenti gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, per i quali si rinvia al paragrafo «*Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche*».

Si precisa altresì che, alla luce dei primi orientamenti della Corte dei Conti, l'inidoneità per mancanza di caratteristiche essenziali che legittima la deroga all'obbligo di acquisti centralizzati «[...] *deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto di Convenzione e sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno*» (delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 20 aprile 2016, n. 38).

Le "caratteristiche essenziali" dovranno essere verificate alla luce del Decreto del MEF del 21 ottobre 2019, pubblicato in GU n. 272 del 20 novembre 2019 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale), che definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip. A titolo esemplificativo, con riguardo a PC Desktop (AS) si individuano le seguenti caratteristiche essenziali: 1. Processore 2. Hard Disk 3. RAM.

Infine, si ribadisce che non è necessario che le Istituzioni Scolastiche attendano l'esito del controllo della Corte dei Conti per procedere ad effettuare gli acquisti, poiché l'esame dei provvedimenti di autorizzazione è configurabile quale «*controllo sulla gestione*» e «*finanziario-contabile*» (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 26 luglio 2016, n. 12).

Inoltre, si precisa che l'apposita autorizzazione non è necessaria nel caso di indisponibilità di Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.



Qualora pur essendo attive Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le stesse siano inidonee per mancanza di caratteristiche essenziali, l'eventuale affidamento con modalità diverse dalla Convenzione Consip dovrà essere autorizzato dall'organo di vertice amministrativo e dovrà essere trasmesso, a cura dell'organo medesimo, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni sono state definite da ultimo con Decreto del MEF del 28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22 gennaio 2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale). Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale.

Gli Accordi quadro Consip

Gli Accordi quadro sono accordi conclusi tra Consip S.p.A. e più operatori economici, al fine di stabilire le condizioni base (qualità, termini, condizioni, ecc.) degli "Appalti Specifici" che saranno

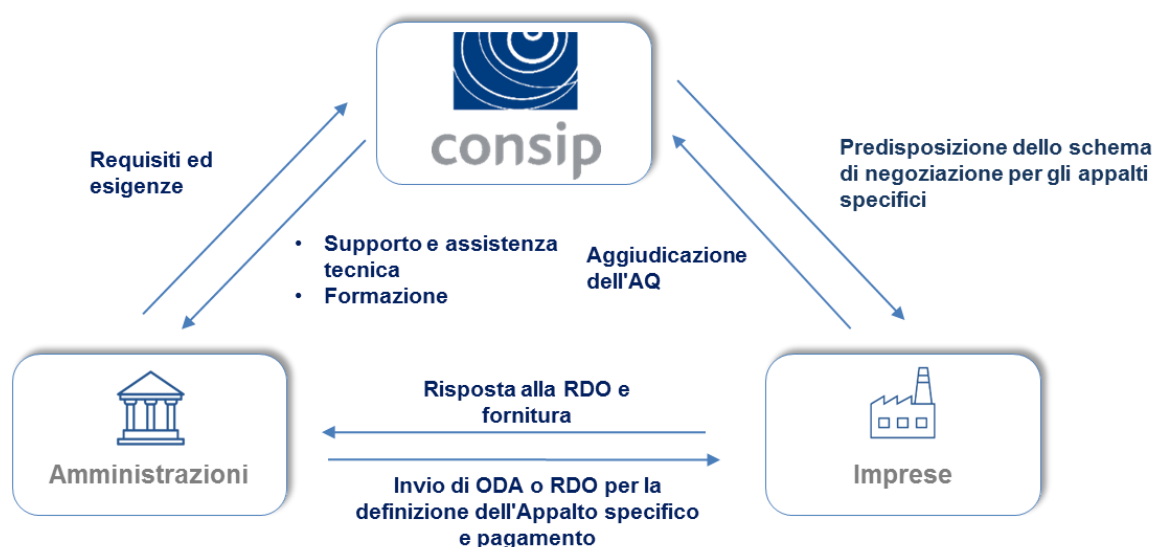
²²Con la deliberazione n. 12 del 26 luglio 2016, la Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, ha chiarito che «[...] *gli atti di autorizzazione all'acquisizione di beni e servizi, in deroga alle procedure centralizzate, devono essere inviati alle sezioni regionali di controllo, laddove trattasi di amministrazioni periferiche dello Stato e enti aventi sede nelle regioni, ovvero alla Sezione centrale di controllo sulla gestione per quanto riguarda le amministrazioni centrali dello Stato e alla sezione di controllo sugli enti con riferimento agli enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259 [...]*».

aggiudicati successivamente dalle singole amministrazioni (https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/chiamo_strumenti_AQ.html).

In particolare, gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip S.p.A. a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare.

Nell'ambito dell'Accordo quadro, le amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze.

A seguire si riporta uno schema esemplificativo del meccanismo di funzionamento degli Accordi quadro.



Il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA.PA.)

Il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDA.PA.)²³ è un processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di validità dello stesso a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

Per l'aggiudicazione nell'ambito dello SDA.PA., le amministrazioni seguono le norme della procedura ristretta, di cui all'art. 72 del Codice. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito dello SDA.PA.

²³ La Legge 160/2019, all'articolo 1, comma 586, prevede che "Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016".

In particolare, lo SDA.PA. è caratterizzato da una **procedura bifasica**:

- **Fase 1** - pubblicazione da parte di Consip S.p.A. di un bando istitutivo per una o più categorie merceologiche a cui i fornitori possono abilitarsi;
- **Fase 2** – indizione e aggiudicazione di “Appalti Specifici” in cui le amministrazioni, definendo i quantitativi, il valore e le caratteristiche specifiche dell’appalto, invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta.

A seguire si riporta uno schema esemplificativo del meccanismo di funzionamento del SDA.PA.



Per ulteriori dettagli, si rinvia al seguente link [Strumenti - Sistema dinamico - acquistinretepa](#).

Il Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.)

Le Istituzioni Scolastiche, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno facoltà di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.).

Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette per acquisti sotto la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta o trattativa diretta.

A seguire si riporta uno schema esemplificativo del meccanismo di funzionamento del Me.PA.



In particolare, qualora le Istituzioni Scolastiche intendano ricorrere al Me.PA., possono utilizzare le seguenti modalità di acquisto:

- **Ordine diretto di Acquisto (OdA):** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema ([Guida all'ordine diretto di acquisto - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](#));
- **Trattativa diretta:** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche hanno la possibilità di negoziare con un unico operatore economico ([Trattativa Diretta - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](#));
- **Confronto preventivi:**, che costituisce una modalità di negoziazione del MEPA che, a differenza della Trattativa Diretta, può coinvolgere più operatori economici. Il Confronto di Preventivi opera attraverso inviti e può avere ad oggetto una singola categoria di bandi presenti sul MEPA. ([Confronto di Preventivi - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](#));
- **Richiesta di Offerta (RdO) semplice** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA. richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando con il criterio del minor prezzo ([RdO Semplice - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](#));
- **Richiesta di Offerta (RdO) evoluta:** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA. richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo ([RdO Evoluta - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](#)).



La scelta dello strumento di acquisizione deve essere effettuata in relazione all'importo della procedura.

In particolare:

- per le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare l'Ordine diretto, la Trattativa diretta, il Confronto di Preventivi;
- per le procedure di importi pari o superiori a € 140.000,00 (per servizi o forniture) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, per come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
- per le procedure di importi pari o superiori a € 150.000,00 (per lavori) e fino a:
 - € 1.000.000,00, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
 - le soglie di cui all'art. 14 del Codice, per come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.

Procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero in via autonoma

Fermo restando l'obbligo generalizzato di approvvigionamento mediante il ricorso a Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, possono:

- espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti;
- oppure espletare procedure di affidamento in via autonoma, secondo quanto disposto dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione.

Le reti di scuole costituiscono una forma di collaborazione inter-istituzionale per la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo contabili, o di procedure connesse all'affidamento di contratti pubblici di lavori, beni e servizi.



Il ricorso a procedure di affidamento in forma aggregata, mediante la costituzione o l'adesione ad una rete di scuole, costituisce un'opportunità per le Istituzioni Scolastiche volta ad incrementare l'interesse degli operatori economici del settore nei confronti della procedura, ridurre la spesa in ragione delle economie di scala e perseguire una maggiore efficienza.

In particolare, gli accordi di rete, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, possono espressamente prevedere la **delega delle relative funzioni al Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica individuata quale "capofila"** che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla Pubblica Amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni Scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Agli accordi di rete sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15 della Legge 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Gli **accordi di rete** per lo svolgimento in comune di una procedura ad evidenza pubblica dovrebbero tra l'altro contenere previsioni volte a disciplinare la composizione e i poteri degli organi della rete, la ripartizione e l'utilizzo di risorse finanziarie e strumentali, i casi di scioglimento della rete e le modalità di adesione da parte di altre Istituzioni.

A partire dal **1° gennaio 2024**, ha acquisito efficacia la disciplina dettata dagli altri articoli **22, 25 e 29 del D.Lgs. 36/2023**, recanti rispettivamente la disciplina sull'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), quella sulle piattaforme di approvvigionamento digitali e, infine, la disciplina applicabile alle comunicazioni.

Nello specifico, in merito alla necessità di utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitali, l'AGID con AGID n. 137 del 1° giugno 2023, ha adottato il provvedimento recante «*requisiti tecnici e modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale*» in attuazione di quanto disposto dall'art. 26 del Codice, contenente le regole tecniche in merito al processo di certificazione delineato dalla predetta Determinazione.

In merito alla normativa sopra riportata si rileva che, in linea generale, il Codice dei Contratti pubblici prevede un obbligo generalizzato per le stazioni appaltanti di acquisizione mediante ricorso all'"e-procurement" (art. 25 del D.Lgs. 36/2023). Tale obbligo è soddisfatto:

- (a) *in primis*, mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da altri soggetti aggregatori (i.e., Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA, MEPA), come descritti nei precedenti paragrafi;
- (b) solo in caso di indisponibilità o inidoneità dei suddetti strumenti, mediante Piattaforme di e-procurement nella disponibilità della singola stazione appaltante, ai fini dell'espletamento di gare autonome o aggregate.



Con Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e con relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il successivo 19 dicembre 2023²⁴, è stato previsto che:

- (a) a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra e sotto-soglia, compresi quelli finanziati con risorse PNRR, dovranno essere svolti mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione previsto dalla normativa e che, pertanto, risultino iscritte in un apposito Elenco gestito da A.N.AC. Tale elenco è accessibile al link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>, operativo dal 18 dicembre u.s.;
- (b) le piattaforme in questione interoperano con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attivata da A.N.AC. e gestiscono tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (i.e., programmazione, affidamento, esecuzione), compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza. Anche la richiesta di CIG, per le procedure successive al 1° gennaio 2024, dovrà avvenire attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, salve specifiche eccezioni indicate nella Delibera in questione (ad es., adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo).

Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, le stazioni appaltanti che non abbiano nella propria disponibilità l'utilizzo di piattaforme digitali, potranno avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

In merito a quanto sopra, si evidenzia che gli acquisti effettuati mediante la Piattaforma Acquistinrete www.acquistinretepa.it, messa a disposizione da Consip S.p.A. (in particolare, MePA, ma anche Convenzioni, adesione ad Accordi quadro e SDAPA) soddisfano i requisiti di legge in materia di digitalizzazione, in quanto la Piattaforma di cui sopra è certificata e inserita nel citato Elenco A.N.AC.

Si precisa che tale obbligo risulta oggi applicabile anche agli affidamenti diretti sotto-soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36/2023, alla luce di quanto previsto nella delibera e nel relativo comunicato, fatta eccezione per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa.

Per questi ultimi, il Comunicato A.N.AC. del 10 gennaio 2024, avente a oggetto «*Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro*», ha chiarito che,

²⁴ Sul punto si veda: <https://www.anticorruzione.it/-/dal-1%C2%B0-gennaio-digitalizzazione-integrale-degli-appalti-arrivano-indicazioni-congiunte-anac-mit>.

fino al 30 settembre 2024, sarà possibile acquistare senza il ricorso a Piattaforme di approvvigionamento digitale e utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, **quale strumento suppletivo per l'acquisizione del CIG e per le altre attività che richiedono l'interconnessione con servizi digitali.**

In ogni caso, fermo restando quanto precede, per gli acquisti superiori a tali soglie le scuole potrebbero dotarsi di:

- (a) piattaforma di *e-procurement* gratuitamente messa a disposizione da Consip (i.e., Piattaforma ASP). A tal fine, gli Istituti potranno contattare l'ufficio di "Supporto gare ASP" di Consip S.p.A., all'indirizzo supportogare.asp@consip.it, al fine di ottenere il supporto tecnico necessario nell'ambito della procedura di acquisizione della Piattaforma;
- (b) o, in alternativa, ove lo ritengano conveniente alla luce di un'analisi costi-benefici, di apposita piattaforma fornita a pagamento da operatori privati.

Infine, con specifico riferimento alla digitalizzazione delle comunicazioni si riporta a seguire la disciplina inserita all'interno dell'art. 29 del Codice, il quale dispone che «*Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*».

Infine, devono essere contestualmente segnalati, in linea di continuità con le spinte verso l'utilizzo crescente degli strumenti digitali di cui sopra, anche il recente Comunicato A.N.AC., concernente il Bando tipo n. 1/2023, approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 309 del 27 giugno 2023, che contiene lo "*Schema di disciplinare di gara*" per le procedure aperte telematiche aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture da aggiudicare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, funzionale a supportare le stazioni appaltanti anche nel processo di digitalizzazione.

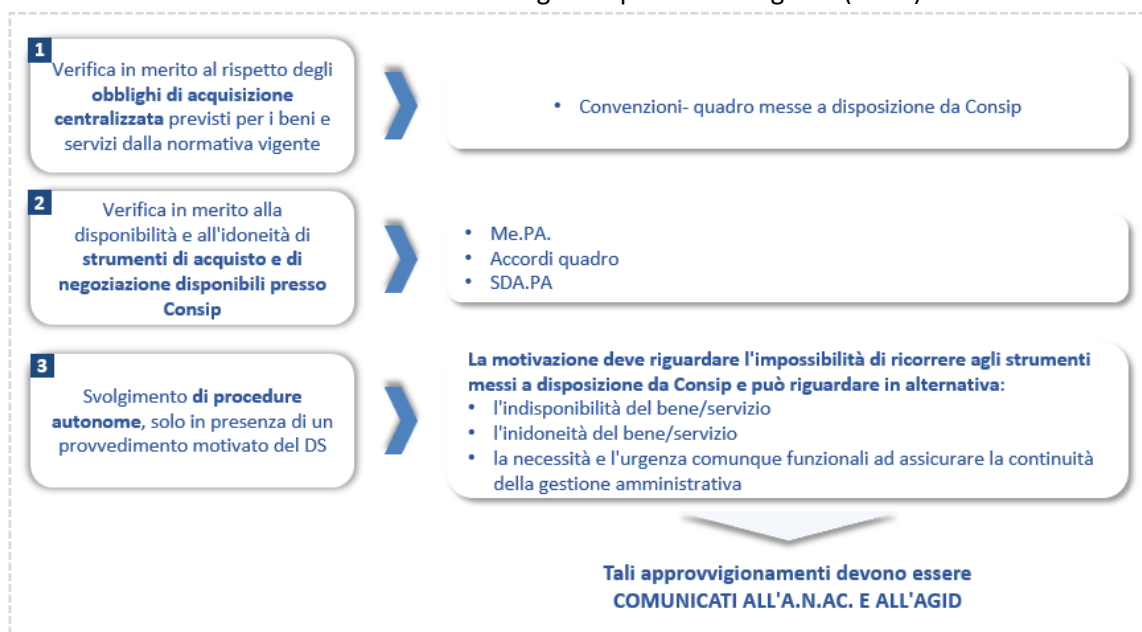
Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche

Fermo restando quanto delineato al paragrafo precedente, si precisa che per alcune merceologie sussistono **peculiari obblighi di acquisto**.

In particolare, la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai **servizi e ai beni informatici e di connettività** ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente (convenzione quadro), sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Accordi quadro Consip, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro soggetto aggregatore.

Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip (ad es., Me.PA.) o da altro soggetto aggregatore si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000,00 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dal sopra citato art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018)²⁵.

L'art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso ai suddetti strumenti esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (ndr. il Dirigente Scolastico), qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'A.N.AC. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).



Inoltre, peculiari obblighi di acquisto sono previsti dall'articolo 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti**

²⁵ Ad es., si veda in merito la Delibera Corte Conti Umbria, 27 aprile 2016, n. 52, la quale ha affermato che: "Da tutto quanto sopra esposto deriva conclusivamente che l'art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è da considerarsi norma speciale rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come novellato dall'art.1, comma 502, della suddetta legge n. 208/2015, così che per l'acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 1.000 Euro, è necessario che gli enti locali rispettino la procedura prevista dal richiamato comma 512, ed il complesso di norme dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della Legge di stabilità 2016". Si rinvia inoltre alla Tabella obblighi-facoltà pubblicata da Consip S.p.A. al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/TABELLA_OBBLIGO_facolt.pdf.

rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli²⁶.

In particolare, le Istituzioni, per tali categorie merceologiche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip.

È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 % per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 % per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle Convenzioni e Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. Si precisa che tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'A.N.AC. (c.d. *outside option*). In tali casi, i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip S.p.A. che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati. Al riguardo, si precisa che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti tali categorie merceologiche, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non hanno trovato applicazione le disposizioni che consentono la cd. *outside option*.



²⁶ Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015, gli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati sono estesi alla categoria merceologica dei "buoni pasto". L'art. 1, comma 581°, della Legge n. 160/2019 ha aggiunto anche "[...] autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati".



Contratti a titolo gratuito



Si differenziano dai «contratti pubblici» e dai «contratti di appalto» i c.d. «**contratti a titolo gratuito**» definiti dall'art. 2, comma 1, lett. g), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, come i «*contratti in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti*».

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e in virtù della propria autonomia istituzionale, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dalla legge.

Sul punto, si segnala che il nuovo Codice dei Contratti pubblici, all'art. 8, comma 2, ha introdotto il divieto di prestazione gratuita dell'attività professionale, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione²⁷. Nello specifico, la disposizione summenzionata prevede che «*Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione*». In tali casi la Pubblica Amministrazione dovrà comunque garantire l'applicazione del principio dell'equo compenso.

Quanto alle procedure da esperire in caso di affidamento di contratti a titolo gratuito, l'art. 13, comma 5, del citato D.Lgs. 36/2023, prevede che, ferma l'assenza di un obbligo di gara, i contratti gratuiti che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, devono essere affidati tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Decreto medesimo, tra i quali rientrano, in particolare, quelli di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità (i.e., in via operativa, pubblicazione di un avviso da parte dell'istituzione scolastica).

Al fine di delineare l'ambito applicativo della nozione di gratuità dei contratti della Pubblica Amministrazione, si riportano a seguire alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa le quali, sebbene riferite al vecchio Codice dei contratti pubblici, enunciano principi di diritto aventi portata generale e, pertanto, si ritengono applicabili anche alla nuova disciplina prevista dal D.Lgs. n. 36/2023:

- «*Se è vero (come è vero) che nel quadro costituzionale ed eurounitario vigente la prestazione lavorativa a titolo gratuito è lecita e possibile e che il 'ritorno' per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità), la funzione amministrativa, da svolgere nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, non può non incentrare la sua concreta*

²⁷ Sull'ambito di operatività del divieto di prestazione gratuita dell'attività professionale, la Relazione illustrativa del nuovo Codice dei Contratti pubblici del 5 gennaio 2023, specifica che «*Il divieto è stato inteso in senso letterale e, quindi riferito solo alle "prestazioni d'opera intellettuale" di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, per le quali deve operare la regola dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. Per il resto si ribadisce, invece, la generale ammissibilità dei contratti gratuiti con la p.a. che non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali. Una generalizzata esclusione del contratto gratuito, specie se economicamente interessato, sarebbe, del resto, di dubbia compatibilità costituzionale e di dichiarata incompatibilità con il diritto dell'Unione*».



azione sui cardini della prevedibilità, certezza, adeguatezza, conoscibilità, oggettività ed imparzialità dei criteri di formazione dell'elenco al quale attingere e di affidamento degli incarichi. La tenuta costituzionale del sistema basato sulle richieste di prestazioni gratuite da parte delle Pubbliche Amministrazioni si può ammettere solo se è previamente previsto un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie circa il fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti, di modo che in questo 'nuovo mercato' delle libere professioni nessuno abbia ad avvantaggiarsi a discapito di altri» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 novembre 2021, n. 7442);

- «I contratti pubblici debbono perciò formarsi in un mercato concorrenziale e la loro disciplina è improntata alla concorrenza. La caratterizzazione di "onerosità" appare da riferire a questa contestualizzazione al mercato di matrice europea; sembra muovere dal presupposto che il prezzo corrispettivo dell'appalto costituisca un elemento strumentale e indefettibile per la serietà dell'offerta, e l'inerte affidabilità dell'offerente nell'esecuzione della prestazione contrattuale. Al fondamento pare esservi il concetto che un potenziale contraente che si proponga a titolo gratuito, dunque senza curare il proprio interesse economico nell'affare che va a costosamente sostenere, celi inevitabilmente un cattivo e sospettabile contraente per una pubblica Amministrazione. [...]. La ratio di mercato cui si è accennato, di garanzia della serietà dell'offerta e di affidabilità dell'offerente, può essere ragionevolmente assicurata da altri vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari, potenzialmente derivanti dal contratto. La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante: ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto» (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 ottobre 2017, n. 4614);
- «La giurisprudenza ha da tempo affermato l'obbligo per l'amministrazione di ricorrere alla gara di evidenza pubblica, sebbene in misura elastica a seconda della rilevanza che la fattispecie assume per la concorrenza, nelle ipotesi non solo dei contratti "onerosi", nei quali vi sia un corrispettivo in cambio di una prestazione (contratti onerosi sotto forma di contratti passivi, comportanti per l'amministrazione una spesa, ovvero di contratti attivi, i quali producono al contrario un'entrata), ma anche in quelli dei contratti "altruistici" o "gratuiti" (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 60). Questo perché l'amministrazione conferisce, o comunque è in condizione di farlo, ad un soggetto operante nel mercato un'opportunità di guadagno e, quindi, la possibilità di un'iniziativa economica, in astratto in grado di determinare un vantaggio competitivo (Corte Giustizia, sentenza 7 dicembre, 2000, in C-324/98, Teleaustria c. Post & Telekom Austria, punto 60)» (TAR Campania, Sez. III, 10 febbraio 2020, n. 620, non appellata); Secondo la giurisprudenza della Corte, dal senso giuridico abituale dei termini «a titolo oneroso»



risulta che questi ultimi designano un contratto mediante il quale ciascuna delle parti si impegna ad effettuare una prestazione quale corrispettivo di un'altra prestazione [...]. Il carattere sinallagmatico del contratto rappresenta quindi una caratteristica essenziale di un appalto pubblico [...]. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, anche se detto corrispettivo non deve necessariamente consistere nel versamento di una somma di denaro, cosicché la prestazione può essere retribuita con altre forme di corrispettivi, come il rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio pattuito (v., in particolare, sentenze del 19 dicembre 2012, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., C-159/11, EU:C:2012:817, punto 29; del 13 giugno 2013, Piepenbrock, C-386/11, EU:C:2013:385, punto 31, nonché del 18 ottobre 2018, IBA Molecular Italy, C-606/17, EU:C:2018:843, punto 29), ciò non toglie che il carattere sinallagmatico di un contratto di appalto pubblico comporta necessariamente la creazione di obblighi giuridicamente vincolanti per ciascuna delle parti del contratto, la cui esecuzione deve poter essere esigibile in sede giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2010, Helmut Müller, C-451/08, EU:C:2010:168, punti da 60 a 62)» (Sentenza Corte di Giustizia UE (Quarta Sezione) del 10 settembre 2020, Causa C-367/19).



Le tipologie di procedure

L'affidamento diretto di contratti di importo inferiore a € 150.000,00 (per i lavori) e inferiore a € 140.000,00 (per servizi e forniture)

L'affidamento e l'esecuzione di **lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00** può avvenire, tramite **affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice.

Come già accennato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a), del Regolamento, al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali concernenti l'affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00.

Con riferimento agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici, **l'Istituzione è tenuta a porre** in essere i seguenti **adempimenti**:

1. Indagine di mercato

- L'Istituzione Scolastica individua l'operatore affidatario con le modalità ritenute opportune come previste dall'Allegato II.1 al Codice, e, in ogni caso, nel rispetto della deliberazione adottata dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a), del Regolamento (per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro). Tale attività potrà essere svolta tramite l'acquisizione di preventivi, la consultazione di elenchi di operatori, la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, ecc.

2. Adozione di determina a contrarre

- Il Dirigente Scolastico adotta la **determina a contrarre**, che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, contiene, in modo semplificato, l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- L'operatore economico deve essere in possesso dei **requisiti di carattere generale** di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, dei **requisiti speciali** eventualmente richiesti dall'Istituzione, nonché deve essere in possesso dell'eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto.

Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del Codice, ai sensi del quale «*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione*



richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno».

3. Stipula del contratto

- La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023) con le modalità prescritte dall'art. 18, comma 1, del Codice.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 18, commi 3 e 4.

Con riferimento ai principi che informano la procedura di scelta del contraente, si precisa che in ossequio al **principio di rotazione** espressamente sancito dall'art. 49, comma 1, del Codice, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia ripartito gli affidamenti in fasce, nell'ambito di un proprio regolamento interno (All. II.1), il principio di rotazione troverà applicazione solo con riferimento a ciascuna fascia.

In termini innovativi rispetto al previgente D.Lgs. n. 50/2016, la rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura, senza conseguire poi l'aggiudicazione.

Il medesimo art. 49 del Codice prevede poi i casi in cui la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione.

In particolare, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione:

1. in caso di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00²⁸;
2. in casi motivati e al ricorrere di entrambi i seguenti presupposti: (i) in relazione alla struttura del mercato e alla concreta assenza di alternative, (ii) nonché nell'ipotesi in cui il precedente contratto sia stato eseguito accuratamente (art. 49, comma 4, del Codice);
3. solo con riferimento alle procedure negoziate senza bando di cui al successivo art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), ove l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al

²⁸ Sul punto si è espresso anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con parere n. 2145 del 18 luglio 2023, affermando che «Le Linee Guida ANAC n.4 prevedevano la medesima deroga per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. Il nuovo Codice ha ritenuto di confermare e, anzi, estendere, tale previsione, che favorisce la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo (inferiore a 5.000€). Tuttavia si ricorda che anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5.000€, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all'art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14. In particolare, quest'ultimo comma 6 dispone che «un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino»».



numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5, del Codice).

Infine, si precisa che, ai sensi dell'art. 53 del Codice:

1. nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del medesimo Codice;
2. in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto-soglia oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % dell'importo contrattuale.



L'affidamento e l'esecuzione di lavori (di importo inferiore € 150.000,00), servizi e forniture (di importo inferiore a € 140.000,00) può avvenire, in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., tramite affidamento diretto. L'iter prevede:

1. Indagine di mercato;
2. Adozione di determina a contrarre;
3. Stipula del contratto.

L'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 (in caso di servizi/forniture) e a € 150.000,00 (in caso di lavori) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice

L'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, per come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023²⁹, con le seguenti modalità:

1. **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 1 milione (IVA esclusa);**

²⁹ In ragione delle nuove soglie applicabili ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, la soglia pari a € 140.000,00 (per servizi e forniture di amministrazioni centrali) IVA esclusa, **a partire dal 1° gennaio 2024**, è stata sostituita dal seguente importo € **143.000,00** (per servizi e forniture di amministrazioni centrali).



2. **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per lavori di importo pari o superiore a € 1 milione (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice**;
3. **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice**.

La **procedura negoziata** si articola nelle **seguenti fasi**:

1. Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo

Le Istituzioni possono individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ai sensi di quanto sancito dall'art. 49 del Codice e dall'Allegato II.1 al medesimo Codice, che contiene la disciplina degli «*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*».

In linea generale, l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non genera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Fermo quanto sopra, le Istituzioni possono svolgere:

- **indagini di mercato mediante avviso**, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'A.N.AC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni (art. 2 dell'Allegato II.1 al Codice);





A. indagini di mercato mediante avviso;

**1. PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO,
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO:**

- valore dell'affidamento;
- elementi essenziali del contratto;
- requisiti di partecipazione;
- numero minimo e/o massimo di operatori da invitare;
- criteri di selezione degli operatori economici;
- modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- [eventuale] sorteggio per selezionare gli operatori.

2. PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Pubblicazione dell'avviso sul suo sito istituzionale della Stazione Appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'A.N.AC.

3. ANALISI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RICEVUTE

4. FORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI

- **consultazione** di elenchi di operatori economici (art. 3 dell'Allegato II.1 al Codice).

B. elenchi di operatori economici.

1. CONSULTAZIONE DI UNO DEI SEGUENTI ELENCHI:

- elenco fornitori della stazione appaltante;
- elenchi presenti nel Me.PA.;
- altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI IDONEI

3. FORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure da espletare.

2. Avvio della procedura

La procedura prende avvio con l'emanazione, da parte del Dirigente Scolastico, della **determina a contrarre**, ovvero di atto ad essa equivalenti, che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire



con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati

L'Istituzione **invita** contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta. L'invito dovrà contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, tenendo conto che nelle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Le stazioni appaltanti devono indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 al Codice, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili del medesimo Allegato;
- k) le modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;



m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura delle buste e della documentazione amministrativa ivi inclusa.

4. Svolgimento delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute di gara avviene in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e di verbalizzazione delle relative attività.

5. Verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario

La verifica dei requisiti di carattere generale e, ove indicati nella lettera di invito, dei requisiti di carattere speciale.

6. Stipula del contratto

La stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione con le modalità prescritte dall'art. 18, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 18, commi 3 e 4.

In merito alla disciplina della garanzia per tali tipi di procedura si rileva che ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, commi 1 e 2, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e), dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Tali esigenze particolari dovranno essere indicate nella determina a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto-soglia oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 % dell'importo contrattuale.



L'affidamento di contratti pubblici di lavori di importo superiore € 5.538.000,00 (€ 5.382.000,00, fino al 31 dicembre 2023)

L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 5.538.000,00 (fino al 31 dicembre 2023 la soglia era pari a € 5.382.000,00) può avvenire tramite **procedura aperta**, con le modalità esposte nel paragrafo successivo.



L'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 143.000,00 (€ 140.000,00, fino al 31 dicembre 2023)

L'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 143.000,00 (fino al 31 dicembre 2023 la soglia era pari a € 140.000,00) può avvenire, *inter alia*, tramite:

- a) Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) Procedura ristretta ex art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) Procedura competitiva con negoziazione ex art. 73 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) Dialogo competitivo ex art. 74 del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) Partenariato per l'innovazione ex art. 75 del D.Lgs. n. 36/2023.
- f) Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che le procedure di cui alle lettere c), d) ed e) sono raramente utilizzate dalle Istituzioni per le peculiarità dei relativi presupposti, a seguire si espongono le modalità di svolgimento delle procedure di cui alle lettere a), b) e f).

- a) **Procedura aperta** ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023.

Trattasi di una procedura nella quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

I principali *step* che caratterizzano la procedura aperta sono i seguenti:

1. *Indizione della procedura*
2. *Pubblicazione della documentazione di gara*
3. *Presentazione delle offerte*
4. *Svolgimento delle sedute di gara*
5. *Verifica dei requisiti*
6. *Stipula del contratto*

Si precisa che le Istituzioni Scolastiche devono rispettare lo *"Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo"* (a seguire, anche il **"Bando tipo 1/2023"**), reperibile al seguente link [Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n.1 - 2023 - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it), adottato dall'A.N.AC. con Delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

Tale modello è relativo all'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria e prende in considerazione la **procedura aperta** di cui all'art. 71



D.Lgs. n. 36/2023, con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**.

Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante voglia utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Bando tipo 1/2023 potrà essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile.

Ciò posto, si evidenzia che il modello di Bando tipo 1/2023 elaborato dall'A.N.AC. contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.

In particolare, si precisa che le norme del Bando tipo 1/2023 sono **vincolanti** per le Istituzioni Scolastiche, fatte salve le parti appositamente indicate come "facoltative", per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa.

Ciò posto, le Istituzioni Scolastiche, ove lo ritengano necessario, possono **derogare** alle disposizioni obbligatorie contenute nel Disciplinare - tipo, purché non prevedano misure in contrasto con la normativa vigente e previa apposita adeguata **motivazione** espressa nella delibera a contrarre (art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023).

Viceversa, la possibilità di derogare alle disposizioni facoltative non necessita di una espressa motivazione.

b) **Procedura ristretta** ex art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023.

Trattasi di una procedura nella quale possono presentare un'offerta solo gli operatori economici invitati dall'Istituzione.

I principali *step* che caratterizzano la procedura ristretta sono:

1. *Indizione della procedura*
2. *Pubblicazione della documentazione di gara*
3. *Presentazione delle domande di partecipazione*
4. *Preselezione dei candidati sulla base dei requisiti di qualificazione*
5. *Trasmissione delle lettere di invito*
6. *Presentazione delle offerte*
7. *Svolgimento delle sedute di gara*
8. *Verifica dei requisiti*
9. *Stipula del contratto*

c) **Procedura negoziata senza bando** ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023.

Trattasi di una procedura che può essere utilizzata al ricorrere delle ipotesi tassativamente previste dal Codice (ad esempio, quando non sia stata presentata alcuna



offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, oppure quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale).

La peculiarità di tale procedura consiste nell'assenza di una fase di preventiva pubblicazione di un bando di gara.

I principali *step* che caratterizzano la procedura negoziata senza bando sono:

1. *Individuazione degli operatori economici;*
2. *Trasmissione delle lettere di invito;*
3. *Presentazione delle offerte;*
4. *Svolgimento delle sedute di gara;*
5. *Verifica dei requisiti;*
6. *Stipula del contratto.*



L'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 143.000,00 (fino al 31 dicembre 2023, la soglia era pari a € 140.000,00) può avvenire, *inter alia*, tramite:

- a) Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) Procedura ristretta ex art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) Procedura competitiva con negoziazione ex art. 73 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) Dialogo competitivo ex art. 74 del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) Partenariato per l'innovazione ex art. 75 del D.Lgs. n. 36/2023;
- f) Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023.

Considerato che le procedure di cui alle lettere c), d) ed e) sono raramente utilizzate dalle Istituzioni per le peculiarità dei relativi presupposti, a seguire si espongono le modalità di svolgimento delle procedure di cui alle lettere a), b) e f).



Programmazione e progettazione della procedura

La programmazione della procedura di gara rappresenta il primo adempimento e risponde all'esigenza di determinare *ex ante* le necessità delle Istituzioni Scolastiche e di ottimizzare le risorse a disposizione delle stesse.

In riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori alla **soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice** (€ 140.000,00), le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice, adottano il **programma triennale degli acquisti di beni e servizi** e i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il D.Lgs. n. 36/2023, rimanda all'Allegato I.5, recante «*Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo*», la disciplina riguardante gli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi e, nello specifico, l'art. 6 del predetto Allegato, con riferimento all'acquisto di beni e servizi prevede che:

- a) le stazioni appaltanti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, devono consultare, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- b) nel programma triennale devono essere riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime;
- c) nei programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi;
- d) per l'inserimento nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica.

Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi riporta, altresì, ove necessario l'ordine di priorità degli acquisti medesimi.

Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi,



nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Il successivo art. 7 dell'Allegato I. 5, dispone che il programma triennale degli acquisti di beni e servizi dovrà essere redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. Non dovranno essere riproposti nel programma successivo gli acquisti di beni o di servizi per i quali sia stata già avviata la procedura di affidamento. Le amministrazioni pubbliche **comunicano**, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo **superiore a € 1 milione (IVA esclusa)** che prevedono di inserire nella programmazione biennale al **Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori**³⁰, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Il successivo art. 9 dell'Allegato prevede che il medesimo si applichi **per la formazione o l'aggiornamento** dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

Si rileva, altresì, che nei casi in cui le stazioni appaltanti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne dovranno dare comunicazione sul profilo del committente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

L'Allegato appena richiamato, avente efficacia già in sede di prima applicazione del Codice dei Contratti pubblici, sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituirà integralmente.

Infine, si precisa che, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, le stazioni appaltanti devono altresì adottare il **programma triennale dei lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00**. Tale obbligo sussiste per le Istituzioni Scolastiche, solo al ricorrere delle ipotesi previste dalla normativa vigente, quali, ad esempio, lo svolgimento di lavori relativi ad immobili di proprietà delle medesime Istituzioni.

In merito alle **modalità di pubblicazione dei suddetti programmi triennali**, il 1° gennaio 2024, ha acquisito efficacia la disciplina prevista dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 225, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo.

Nello specifico, ai sensi della suddetta disposizione «*Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici*».

³⁰ https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/PROGRAMMAZIONE/



Con Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il 19 dicembre 2023, è stato specificato che **«La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 223, comma 10 del Codice. Saranno quindi mantenute, anche dopo il 31/12/2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma SCP è conforme alla disciplina di cui all'articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell'ambito dell'ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 22, comma 1».**

Alla luce di quanto precede, dunque, la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rende disponibili servizi di interoperabilità tramite i quali gli Enti possono trasmettere direttamente i programmi redatti nelle proprie piattaforme di approvvigionamento. I dati di programmazione acquisiti attraverso la predetta piattaforma saranno raccolti nella BDNCP al fine di consentirne la pubblicazione ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 37 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023, articolo 10, comma 1, lettera a).

Da ultimo si chiarisce che, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 37 del Codice, in caso di ricorso a Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore o altra stazione appaltante qualificata ai sensi del comma 6 dell'art. 63 del medesimo Codice o di altra forma di delega della procedura di affidamento o dell'esecuzione dei lavori, l'obbligo di inserimento dell'intervento o acquisto nel programma triennale dei lavori o delle forniture e servizi è in capo alla stazione appaltante titolare dell'intervento, ossia la stazione appaltante ricorrente o delegante. In tale caso negli schemi di programmazione va inserito, se disponibile, il nominativo del RUP individuato dalla stazione appaltante qualificata che svolge il ruolo di committenza ausiliaria per conto della stazione appaltante non qualificata.

Per le modalità di accesso per le amministrazioni alla piattaforma è possibile consultare la pagina web raggiungibile al seguente link: [Servizio Contratti Pubblici](#).



Le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 37 del Codice, adottano:

- a) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, contenenti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice (€ 140.000,00, IVA esclusa);
- b) il programma triennale dei lavori per importi pari o superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa). Si precisa che tale obbligo sussiste per le Istituzioni Scolastiche, solo al ricorrere delle ipotesi previste dalla normativa vigente, quali, ad esempio, lo svolgimento di lavori relativi ad immobili di proprietà delle medesime Istituzioni.



Presupposti e ideazione strategica della procedura

Le Istituzioni Scolastiche, al fine di pervenire ad una corretta predisposizione degli atti di gara, devono preliminarmente verificare la sussistenza dei presupposti previsti per l'espletamento delle procedure di gara (al riguardo, si veda quanto delineato nel precedente paragrafo "*Soglie e tipologie di procedure*") e definire le strategie di gara. In particolare, in tale fase, le Istituzioni Scolastiche devono definire, *inter alia*, i seguenti elementi:

✓ Oggetto della procedura di gara

Tale elemento deve necessariamente essere specificato mediante indicazione del *Common Procurement Vocabulary* (CPV), che dovrà essere dettagliato e quanto più prossimo al servizio/fornitura da affidare. Nel caso di appalto di servizi, l'Istituzione avrà inoltre cura di specificare con esattezza le eventuali prestazioni di carattere principale e secondario;

✓ Eventuale suddivisione in lotti

Al fine di favorire l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e medie imprese, le Istituzioni, ove possibile ed economicamente conveniente, sono tenute a suddividere gli appalti in lotti.

In deroga a quanto sopra, qualora l'Istituzione decida di non voler suddividere l'appalto in lotti, deve indicare nei documenti di gara i motivi sottesi a tale decisione;

✓ Importo posto a base di gara

L'importo posto a base di gara per i servizi/forniture oggetto d'appalto deve essere calcolato per tutta la durata contrattuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti al ribasso.

Qualora la gara sia stata suddivisa in lotti, l'importo complessivo dell'appalto corrisponderà alla somma totale dei lotti anche se aggiudicati in momenti differenti (c.d. Lotti differiti).

I costi della manodopera, pur rientrando nell'importo complessivo dell'appalto, dovranno essere individuati separatamente. **I costi della manodopera, infatti, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso**, ma resta comunque ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, del Codice).

Nei documenti di gara, inoltre, l'Istituzione dovrebbe dare atto ed illustrare le modalità di calcolo sottese alla determinazione dell'importo complessivo posto a base d'asta.

Analogha operazione è prevista che venga effettuata per il calcolo della manodopera, rispetto al quale il Bando tipo 1-2023, adottato dall'A.N.AC. con Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 (depositata in segreteria il 6 luglio 2023), si è fatto carico, altresì, di prescrivere, in applicazione analogica dell'art. 108, comma 9, del Codice, che esso non sia effettuato per servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera. Infatti, così come non può essere tenuto l'offerente ad una simile operazione, vista o la totalizzante presenza di



manodopera nel servizio intellettuale o la totale assenza dello stesso nelle forniture prive di posa in opera, parimenti non deve ritenersi obbligata la stazione appaltante;

✓ **Metriche (a corpo o a misura)**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. m, dell'Allegato I.7 del Codice, le Istituzioni Scolastiche dovranno indicare la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura. Nello specifico, si ha «*appalto a corpo*» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisca alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto; viceversa, si è in presenza di un «*appalto a misura*» qualora il corrispettivo contrattuale venga determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

✓ **Tipologia di procedura**

Con riferimento alla scelta della tipologia di procedura, si rinvia a quanto già delineato al paragrafo «*Soglie e tipologie di procedure*»;

✓ **Requisiti di partecipazione**

Con riferimento ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto delineato nel successivo paragrafo «*Scelta dei requisiti di partecipazione*»;

✓ **Criteri di aggiudicazione**

Con riferimento ai criteri di aggiudicazione, si rinvia a quanto delineato nel successivo paragrafo «*Scelta del criterio di aggiudicazione*»;

✓ **Durata del contratto**

Le Istituzioni dovrebbero definire la durata del contratto e altresì il termine iniziale di decorso del contratto stesso;

✓ **Documentazione richiesta ai concorrenti nell'ambito dell'offerta tecnica e dell'offerta economica**



Specificazione della modalità di presentazione delle offerte da parte dei concorrenti.

Le Istituzioni Scolastiche, prima di avviare la procedura devono definire i seguenti elementi:

- l'oggetto della gara;
- l'eventuale suddivisione in lotti;
- l'importo posto a base di gara;
- la scelta delle metriche da utilizzare (a corpo o a misura);
- la tipologia di procedura;
- i requisiti di partecipazione;
- i criteri di aggiudicazione;
- la durata del contratto;



Frazionamento artificioso dell'appalto

L'art. 14, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, introduce il principio del divieto di frazionamento artificioso, in continuità con quanto disciplinato dall'art. 35, comma 6, del precedente D.Lgs. n. 50/2016.

Nello specifico, in applicazione del principio del divieto di frazionamento artificioso, «*Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino*» (art. 14, comma 6, del Codice). Nello stesso senso la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee.

In merito all'applicazione corretta di tale principio, si rileva che la giurisprudenza amministrativa, nella vigenza del vecchio codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016, si è espressa molteplici volte circa la sussistenza dei presupposti dell'artificioso frazionamento, individuando, a titolo esemplificativo le seguenti ipotesi:

- a) «*prefissazione della durata del contratto a venti mesi, implicante il raggiungimento di un importo che "lambisce" la soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale, e soprattutto con l'affermazione che «i servizi di vigilanza degli Uffici giudiziari sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica ed all'ordinato svolgimento delle attività giudiziarie», sì da risultare illogica una durata limitata nel tempo, se non con lo scopo di non superare la soglia comunitaria, che appare dunque l'obiettivo, non dichiarato apertis verbis, ma evidentemente strumentale, che domina la determinazione gravata*» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 27 luglio 2021, n. 5561);
- b) «*- la circostanza che la scelta delle quantità da affidare con appalto di fornitura non sia supportata da un'adeguata motivazione e contrasti con precedenti affidamenti per la medesima fornitura effettuata per quantità maggiori; - la presenza di opzioni di rinnovo che comportino il superamento della soglia comunitaria*» (Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino-Alto Adige, Trento, sentenza del 22 febbraio 2019, n. 36);
- c) «*l'ASL non ha compiuto una specifica ricognizione delle proprie esigenze di acquisto, e ha deciso il frazionamento a prescindere dalle stesse, sulla base di valutazioni attinenti all'autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria dei Distretti e alla necessità di una gara "ponte" nelle more di una procedura di gara aziendale. 9.3. In realtà, così facendo, ha frazionato la procedura su base locale, correlandola alle esigenze d'acquisto note ai singoli distretti, omettendo di procedere ad una attività di ricognizione del fabbisogno, invero semplice da effettuare sol che si fosse provveduto alla mera sommatoria dei dati provenienti dai distretti. 9.4. Il risultato è stato **il frazionamento del fabbisogno aziendale, non solo su base locale, ma anche su base temporale**, posto che si è consentito l'utilizzo di una serie parallela di procedure di affidamento diretto (come spiegato dal TAR la previa consultazione e la competizione sul prezzo delle imprese invitate è solo il frutto di un autovincolo del distretti), nell'ambito del territorio*



dell'Azienda sanitaria, per importi "estensibili" sino a 40.000 euro, teoricamente replicabili una volta che il fabbisogno torna a riquotarsi in sede locale» (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 21 maggio 2021, n. 3974);

- d) «È noto che l'art. 36, comma 1 e 2, lett. a) consente alle SA di ricorrere allo strumento dell'affidamento diretto in tema di servizi pubblici quando il valore stimato dell'appalto sia inferiore alla soglia comunitaria, attualmente fissata dall'art. 35, comma 1, lett. b) in € 150.000,00. Il Comune di Teverola, al fine di non eccedere tale limite, ha ritenuto di poter affidare il servizio di igiene urbana per soli due mesi, in assenza di una congrua e ragionevole motivazione. Il tutto assume una maggiore gravità in quanto il frazionamento artato dell'appalto per evitare una gara sopra soglia viene a valle di ben n.12 precedenti affidamenti mensili diretti disposti dal Comune di Teverola nella persona del RUP (arch. De Rosa) in favore della società La Gardenia srl (ditta uscente ed unica partecipante rimasta in gara)» (TAR Napoli, Sez. VIII, sentenza del 2 novembre 2022, n. 6802);
- e) «presuppone l'identità della tipologia di forniture o servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla stazione appaltante, sì da suddividere in modo strumentale un'unica attività o opera» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126).



Redazione degli atti di gara

A seguire si riportano, a titolo esemplificativo, i principali atti di gara che le Istituzioni devono redigere con riferimento alle procedure aperte, ristrette e negoziate (con e senza previa pubblicazione del bando di gara).

	APERTA	RISTRETTA	NEGOZIATA CON BANDO	NEGOZIATA SENZA BANDO
Bando di gara	✓	✓	✓	
Disciplinare di gara	✓	✓	✓	
Lettera di invito		✓	✓	✓
Schema di Contratto/Capitolato	✓	✓	✓	✓
Schema di Dichiarazione Sostitutiva	✓	✓	✓	✓
Schema di Offerta economica	✓	✓	✓	✓

In particolare, si delineano i contenuti degli atti di gara sopraelencati.

1. Bando di gara

- **Definizione:** è il documento con cui le stazioni appaltanti rendono nota l'intenzione di aggiudicare un contratto pubblico;
- **Contenuto:** elementi indicati nel D.Lgs. n. 36/2023, e nell'Allegato II.6, recante «Informazioni in avvisi e bandi» al medesimo Decreto, nonché ogni altra informazione ritenuta utile dall'Istituzione;
- **Modalità di predisposizione:** secondo il formato dei modelli di formulari predisposti dalla Commissione Europea, nonché sulla base di modelli (Bandi - tipo) predisposti dall'A.N.AC.

2. Disciplinare di gara

- **Definizione:** ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è il documento che fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte;
- **Contenuto** (a titolo esemplificativo): chiarimenti e comunicazioni; oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in Lotti; durata dell'appalto, opzioni e rinnovi; soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione; requisiti generali; requisiti speciali e mezzi di prova; avvalimento; subappalto; garanzia provvisoria; sopralluogo; pagamento del



contributo a favore dell' A.N.AC.; modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara; soccorso istruttorio; contenuto della Busta "A" documentazione amministrativa; contenuto della Busta "B" offerta tecnica; contenuto della Busta "C" offerta economica; criterio di aggiudicazione; svolgimento delle operazioni di gara: apertura della Busta "A" – verifica documentazione amministrativa; commissione giudicatrice; apertura delle Buste "B" e "C" – valutazione delle offerte tecniche ed economiche; verifica di anomalia delle offerte; aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto; clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione; definizione delle controversie; trattamento dei dati personali.

In merito al sistema di contribuzioni A.N.AC., **soggetta a revisione annuale**, si evidenzia, che con Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il successivo 12 gennaio 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, l'Autorità ha individuato:

- all'art. 1, comma 1 i soggetti tenuti alla contribuzione, ovverosia «a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023; b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l), dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a); c) le società organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023»;
- all'art. 1, comma 2, le procedure esenti dall'obbligo di contribuzione: «a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018; b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192»;
- al successivo comma 3, la procedura di richiesta di esenzione, così disponendo «Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it - entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'ANAC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti»;
- infine, all'art. 2 la tabella contenente l'entità della contribuzione.



Si rinvia, inoltre, al contenuto del Bando tipo 1-2023 per le procedure aperte con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

3. Lettera di invito

- Definizione: è il documento mediante il quale la stazione appaltante invita gli operatori a presentare offerta;
- Contenuto (a titolo esemplificativo): si rinvia a quanto specificato con riferimento al "Disciplinare di Gara".

4. Schema di contratto

- Definizione: è il documento che definisce le modalità di esecuzione delle prestazioni da eseguire;
- Contenuto (a titolo esemplificativo): oggetto del contratto; durata e decorrenza del contratto; modalità di esecuzione; obblighi dell'appaltatore; corrispettivi e modalità di pagamento; responsabilità dell'appaltatore e garanzie; avvio dell'esecuzione; varianti; verifica di conformità/collaudo; penali; ipotesi di risoluzione del contratto; recesso.

5. Capitolato tecnico

- Definizione: è il documento che definisce le specifiche tecniche delle prestazioni che andranno ad eseguirsi per effetto del contratto;
- Contenuto (a titolo esemplificativo): modalità di espletamento delle attività; specifiche tecniche; modalità organizzative; descrizione dettagliata delle prestazioni.



Le Istituzioni Scolastiche, a seconda del tipo di procedura scelta, devono redigere diversi atti di gara.

A titolo esemplificativo, per la procedura aperta, devono predisporre il bando, il disciplinare di gara, schema di contratto/capitolato, schema di dichiarazione sostitutiva e schema di offerta economica. In caso di ricorso alla procedura ristretta o alla procedura negoziata con bando, ai succitati documenti si aggiunge anche la lettera d'invito.

Ove si proceda con una procedura negoziata senza bando, devono essere redatti lo schema di contratto/capitolato, schema di dichiarazione sostitutiva e lo schema di offerta economica.



Suddivisione in Lotti



Le Istituzioni, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, suddividono gli appalti in lotti funzionali, in lotti prestazionali o in lotti quantitativi, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture (art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023), intendendosi per:

- **lotto funzionale**, uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Si precisa che la nozione di Lotto geografico risulta essere una *species* del *genus* del Lotto funzionale;
- **lotto prestazionale**, uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- **lotto quantitativo**, uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese.

La definizione dei lotti deve avvenire nel rispetto dei parametri di legittimità, di ragionevolezza, proporzionalità e deve essere supportata da adeguata istruttoria (ad esempio, sulla base di analisi tecnico-merceologiche e alla luce del mercato di riferimento).

L'art. 58, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede inoltre che la stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse:

- a) alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione;
- b) al relativo mercato.

Al ricorrere delle condizioni appena richiamate e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare.

In ogni caso, il bando o l'avviso di indizione della gara dovranno contenere l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.



In ogni caso, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, **l'eventuale mancata suddivisione in lotti deve essere adeguatamente motivata** nel bando di gara o nella lettera di invito.



Le Istituzioni Scolastiche, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, suddividono gli appalti in **lotti funzionali**, in **lotti prestazionali** ovvero in **lotti quantitativi**, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.



Criteri ambientali minimi

L'art. 57, comma 2, rubricato «*Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*», del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato, prevede che le Stazioni appaltanti debbano inserire nella documentazione di gara i «criteri ambientali minimi» (a seguire, anche «**CAM**»), da intendersi come l'insieme delle previsioni tese a orientare le azioni della Pubblica Amministrazione verso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti verdi.

I CAM sono disciplinati da Decreti del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e sono differenziati a seconda delle categorie merceologiche di acquisto. Tali Decreti sono reperibili sul sito internet del predetto Ministero, al seguente link [CAM vigenti | Green Public Procurement - Criteri Ambientali Minimi \(mite.gov.it\)](https://www.mite.gov.it/cam-vigenti-green-public-procurement).

Nell'ambito di ciascun Decreto, i CAM vengono qualificati sulla base di due possibili tipologie:

- a) **criteri “di base”**, che devono essere obbligatoriamente inseriti negli atti di gara dalle stazioni appaltanti, nell'ambito delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali (art. 57, comma 2, del Codice)³¹;
- b) **criteri “premianti”**, che le stazioni appaltanti tengono in considerazione nella definizione dei criteri di valutazione tecnica, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023 (art. 57, comma 2, del Codice).

Ai sensi del successivo art. 87, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti, dovranno indicare nella *lex specialis* di gara (i.e. bando di gara e avvisi di pre-informazione), i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.

³¹ Si precisa che l'art. 57, comma 2, ultimo periodo, del Codice, prevede, in relazione ai CAM in materia di ristrutturazione, che «*Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1°, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*».



Scelta dei requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione sono disciplinati agli artt. 94 e ss. e dagli artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023, concernenti, rispettivamente, le cause di esclusione e i criteri di selezione.

Nello specifico, con riferimento ai requisiti di ordine generale, il nuovo Codice dei Contratti pubblici prevede:

- a) all'art. 94, le cause di esclusione "automatica", nonché i soggetti destinatari di provvedimenti preclusivi idonei a determinare, "per contagio", l'esclusione dell'operatore economico;
- b) all'art. 95, le cause di esclusione "non automatica" tra le quali rientra il c.d. "illecito professionale", che, tuttavia, è stato disciplinato autonomamente nel successivo art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) all'art. 96, la disciplina procedimentale comune agli "eventi" che conducono alla esclusione dell'operatore economico. Nello specifico, sono stati indicati: (i) gli oneri di comunicazione degli eventi idonei a condurre alla esclusione dell'operatore economico dalla gara nonché (ii) la disciplina dell'istituto del c.d. "self cleaning";
- d) all'art. 97, la disciplina specifica che riguarda i raggruppamenti di imprese;
- e) all'art. 98, la disciplina della fattispecie del c.d. illecito professionale. In particolare, tale articolo ha recepito, nella parte dedicata alla elencazione dei reati, quanto già indicato nelle Linee Guida A.N.AC. n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con la Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Con riferimento alle cause di esclusione, si precisa che, come previsto dal Bando tipo 1-2023, oltre alle cause di esclusione elencate nei predetti articoli del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- *[in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione]* non iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
- *[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità]* che non hanno accettato le clausole contenute nel medesimo, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011;



- [in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108] (i) che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, nonché (ii) quelli che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del Codice, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021.

I requisiti speciali attengono, invece, alle capacità che, a pena di esclusione, l'operatore economico deve possedere ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sulla base di quanto previsto dalla *lex specialis* e sono volti ad accertare:

- l'idoneità professionale degli operatori economici;
- la capacità economica e finanziaria degli operatori economici;
- le capacità tecniche e professionali degli operatori economici.

Relativamente all'**idoneità professionale**, i concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono presentare una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Con riferimento ai requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale si rileva che l'art. 100, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dall'art. 100 del suddetto Decreto Legislativo.



Nello specifico, **ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023**, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'A.N.AC., per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale **requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura**. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto.

Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere **agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati**.



I requisiti di partecipazione sono disciplinati agli artt. 94 e ss. e dagli artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023, concernenti, rispettivamente, le cause di esclusione e i criteri di selezione.



Avvalimento

Gli operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di idoneità professionale e di quelli di carattere generale di cui agli artt. 94, 95 e ss. del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 104, comma 4, del D.Lgs. n. 36/20203, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", l'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e ss. del Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia conforme all'originale della fonte dei poteri.

La dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) può essere resa mediante presentazione dell'impresa ausiliaria di apposito DGUE da compilare nelle parti pertinenti (Cfr. Bando A.N.AC. 1/2023).

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente e/o nell'ambito del DGUE dello stesso, dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali e sui requisiti speciali, relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico dovrà, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli artt. 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro *online*, e se sussistono cause di esclusione ai sensi degli artt. 94, 95 e ss. del Codice.

La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.



Ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 104, comma 9, del Codice, in relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Si precisa, infine, che il D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 104, ha ricompreso nell'ambito dell'avvalimento anche quella particolare figura indicata come **avvalimento c.d. premiale**, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti.

In merito all'avvalimento premiale si rileva, inoltre, che, come specificato all'interno della Nota Illustrativa al Bando A.N.AC. 1/2023³², nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi delle prestazioni di un altro soggetto per acquisire un maggior punteggio, **il contratto di avvalimento con le prestazioni offerte debba essere inserito nell'offerta tecnica (Busta B)**.

Ciò al fine di evitare che l'apertura del contratto prima dell'analisi dell'offerta tecnica possa permettere alla commissione giudicatrice di conoscere preventivamente elementi dell'offerta medesima.

Ai sensi del successivo comma 12, dell'art. 104, del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.



Gli operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti pubblici prevedono poi l'ammissione del c.d. avvalimento premiale.

³² [Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n.1 - 2023 - \[www.anticorruzione.it\]\(http://www.anticorruzione.it\)](#)



Scelta del criterio di aggiudicazione

Le Istituzioni Scolastiche, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'Allegato II.8 al D.Lgs. n. 36/2023, con riguardo al costo del ciclo di vita.

In particolare, **per appalti sopra-soglia europea**, il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo costituisce la regola generale. Mentre, il criterio del minor prezzo costituisce ipotesi eccezionale alla quale è possibile ricorrere solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa che, dovranno essere adeguatamente motivati nella determina a contrarre e nella *lex specialis*, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio del **miglior rapporto qualità/prezzo**:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 del Codice;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa)³³;

³³ Con specifico riferimento ai **servizi di ingegneria e architettura** occorre rilevare che la Legge 21 aprile 2023, n. 49, pubblicata sulla G.U.R.I. in data 5 maggio 2023 ed entrata in vigore il successivo 20 maggio 2023, ha regolato nel nostro ordinamento **la disciplina dell'equo compenso**, prevedendo in particolare: (i) all'art. 1, che «[...] *per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: [...] b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*»; (ii) all'art. 3, comma 1, stabilisce, poi, la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata (art. 3, comma 4); (iii) infine, all'art. 3, comma 5, prevede che i contratti, gli esiti delle gare o gli affidamenti che prevedano un compenso inferiore ai valori determinati dalle rispettive tabelle possono essere impugnati dal professionista al fine di far valere la nullità della pattuizione. In tale contesto, dunque la normativa sopra citata ha previsto **la non comprimibilità, in sede di gara, del compenso sui professionisti così come previsti nei decreti ministeriali di rispettiva competenza**. Tale orientamento è stato accolto da A.N.AC. che, con **Delibera n. 343 del 20 luglio 2023**, anche se con riferimento ad una procedura indetta nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, ha affermato che «**Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente**



- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- gli affidamenti di appalto integrato;

qualitativa». Con riferimento agli appalti di servizi di architettura e ingegneria, disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023, **sono stati sollevati dei dubbi interpretativi**, in ordine alle modalità di applicazione dell'equo compenso per le prestazioni professionali, come definito dalla suindicata Legge n. 49/2023, e in particolare, alla valenza da attribuire alle tabelle dei corrispettivi, contenute nel predetto D.M. Giustizia 17.6.2016 e richiamate dall'Allegato I.13 del Codice dei Contratti pubblici, atteso il mancato coordinamento tra le citate norme primarie. Da una parte, infatti, la Legge n. 49/2023 sembrerebbe attribuire agli importi calcolati ai sensi del citato D.M. carattere inderogabile, con la conseguenza che non sarebbero ammesse riduzioni dell'importo a base di gara né ribassi in sede di gara inferiori al minimo tariffario; dall'altra, il Codice dei Contratti pubblici richiama i suddetti parametri ai fini della determinazione dell'importo a base di gara che, di regola, è soggetto a ribasso. Sulla base della rilevata incertezza normativa l'A.N.AC. ha ritenuto opportuno inviare un apposito atto di segnalazione al Governo e alla Cabina di regia per il Codice dei Contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di sollecitare un celere intervento chiarificatore, nonché consigliare alle stazioni appaltanti «*Stante le esposte incertezze normative, [...] di valutare con attenzione il criterio di selezione dell'offerta da porre a base di gara e la legittimità della riduzione dell'importo a base di gara*» (A.N.AC. Comunicato n. 4146/2023 del 25 ottobre 2023). In tale contesto, in merito alla disciplina applicabile agli **affidamenti diretti**: (i) l'A.N.AC., con parere di precontenzioso n. 732 del 13 ottobre 2023 ha rilevato che «*l'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice stabilisce che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro. È stato quindi previsto dal legislatore un vincolo nel criterio di aggiudicazione da adottare per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura superiori a certe soglie*»; (ii) il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con Circolare n. 12537 del 26 ottobre 2023, ha affermato che «*per la procedura dell'affidamento diretto il Codice dei contratti pubblici non prevede l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui all'art. 108 d.lgs. n. 36/2023, ma questo ovviamente non esclude, ma piuttosto rafforza l'idea della necessità di giungere, anche per questo tipo procedurale, ad una individuazione dell'affidatario sulla base di criteri "qualitativi" e non meramente economici. Più precisamente, anche per gli affidamenti diretti, la selezione incentrata esclusivamente su "criteri quantitativi" di ribasso economico - qualora conducesse alla determinazione di un compenso in favore del professionista inferiore al "compenso equo" come determinato ai sensi della legge n.49/2023 - dovrà ritenersi per ciò solo illegittima*»; (iii) il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori con Circolare n. 100 del 17 novembre 2023, ha rilevato a sua volta che «*negli affidamenti diretti, l'applicazione di un ribasso ai corrispettivi calcolati con il decreto parametri di cui all'art. 41 comma 15 del codice dei contratti risulta del tutto illegittima, costituendo violazione, non solo all'art. 2 comma 3 della legge 49/2023, con le conseguenze di cui all'articolo 3 comma 14 (nullità della pattuizione), ma anche all'art. 50 comma 4 del nuovo codice dei contratti pubblici. Per quanto sopra esposto, le Stazioni Appaltanti in indirizzo, nella redazione degli atti di affidamento diretto dei Servizi di Architettura e Ingegneria, ai sensi del sopra richiamato articolo 50 comma 1 lettera b), sono invitate a non richiedere all'Operatore Economico selezionato alcun ribasso dei corrispettivi, che devono invece rispettare il sopra richiamato Decreto parametri*». Alla luce di tutto quanto precede, anche le procedure di affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, in assenza di chiarimenti interpretativi ufficiali sul punto, dovrebbero avvenire sulla base di criteri **"qualitativi"** e non meramente economici in quanto, con riferimento alla componente economica, le stazioni appaltanti non potrebbero prevedere ribassi sui compensi in favore del professionista inferiori al **"compenso equo"**, così come determinato ai sensi della legge n. 49/2023, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip.



- i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Nelle procedure sopra-soglia europea, dunque, il **criterio del minor prezzo** può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Con specifico riferimento alle **procedure sotto-soglia europea**, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e, nello specifico, per le procedure negoziate senza bando di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), del medesimo articolo, le stazioni appaltanti, godono di piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, potendo procedere all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice:

- a) quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del **10 %**;
- b) per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del **30 %**.

Da ultimo, rispetto al previgente art. 95, comma 10-*bis*, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevedeva l'obbligo di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% qualora la stazione appaltante avesse scelto il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, **il vigente art. 108 del Codice pone l'obbligo di fissare un tetto massimo solo nei casi previsti dalle lettere a) e b) del periodo che precede.**



Le Istituzioni Scolastiche, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (regola) o sulla base del minor prezzo (eccezione) ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Avvio della procedura

In fase di avvio delle procedure di acquisto, le Istituzioni Scolastiche sono tenute a porre in essere una serie di adempimenti, che si descrivono a seguire.

Adempimenti preliminari

In primis, le Istituzioni devono effettuare i seguenti adempimenti aventi carattere preliminare:



In particolare, le Istituzioni Scolastiche dovranno:

- a) individuare il soggetto più idoneo a svolgere le funzioni di RUP (Responsabile Unico del Progetto);
- b) acquisire il CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove previsto, il CUP (Codice Unico di Progetto). Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisizione del CIG per le procedure assoggettate alla disciplina di cui al medesimo Decreto Legislativo e pubblicate a partire dal **1° gennaio 2024** avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)³⁴. Restano escluse dall'applicazione della predetta disciplina le eccezioni indicate all'interno della Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 (ad es., adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo), nonché le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro **il 31 dicembre 2023**. Per tali affidamenti il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente il 1° gennaio 2024;
- c) acquisire apposito D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza), ove previsto.

³⁴ Sul punto, si veda anche la Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e il relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il 19 dicembre 2023 e rinvenibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/dal-1%C2%B0-gennaio-digitalizzazione-integrale-degli-appalti-arrivano-indicazioni-congiunte-anac-mit>.



Indizione della procedura di acquisto e definizione del contenuto

La procedura di acquisto deve essere avviata mediante un atto formale di indizione della stessa, da adottarsi a cura del Dirigente Scolastico.

In concreto, l'indizione della procedura di acquisto avviene mediante una determina a contrarre, o atto equivalente.

Tali provvedimenti di indizione hanno natura di atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

Quanto al contenuto della determina a contrarre, le Istituzioni Scolastiche devono individuare, *inter alia*:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- l'eventuale svolgimento di indagini di mercato;
- la tipologia di procedura scelta e la sussistenza dei presupposti per l'espletamento della stessa;
- i requisiti di carattere generale;
- i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, ove richiesti;
- le motivazioni dell'eventuale mancata suddivisione in lotti;
- le motivazioni dell'eventuale scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori e delle offerte.

Gli elementi appena elencati dovranno essere individuati anche nel caso in cui l'Istituzione scolastica non fosse qualificata per lo svolgimento della procedura di gara e, dunque, ferma restando la possibilità di ricorrere, ove presenti, all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento (art. 62, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023), intenda procedere mediante il ricorso ad una centrale di committenza qualificata o a stazioni appaltanti qualificate (art. 62, comma 6, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023) per l'espletamento delle procedure di gara.

In tale ultimo caso, le stazioni appaltanti eventualmente non qualificate, una volta formalizzato l'accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, **dovranno collaborare** con la centrale di committenza o la stazione appaltante qualificata prescelta ai fini della progettazione della procedura di gara.



In tale contesto, dunque, la stazione appaltante eventualmente non qualificata dovrà comunicare alla centrale di committenza o alla stazione appaltante qualificata, il proprio **fabbisogno**, rendendo edotta quest'ultima delle informazioni propedeutiche alla redazione degli atti di gara come sopra individuate.



Le SA eventualmente non qualificate, una volta formalizzato mediante un accordo il ricorso ad attività di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza, **dovranno collaborare** con la CC o la SA qualificata prescelta ai fini della progettazione della procedura di gara, nonché dell'esecuzione del contratto eventualmente medio tempore stipulato.

Individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP)

In conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici.

Nello specifico, l'individuazione del RUP deve avvenire tra i **dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante** o dell'ente concedente, **preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa**, e il suo nominativo dovrà essere indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

All'interno dell'Istituzione Scolastica, alla luce di quanto sopra descritto, la funzione di RUP potrebbe essere svolta ad esempio, dal Dirigente Scolastico (DS), dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), dai docenti o da altro personale amministrativo.

Il Responsabile Unico del Progetto deve comunque essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato I.2 al Codice dei Contratti pubblici, che sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

In particolare, l'Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2016 distingue i requisiti che il RUP deve possedere per gli appalti e concessione di lavori e per contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. In tale ultimo caso l'art. 5, rubricato «*Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture*», prevede che:

- a) il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del Codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini



di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare;

- b) il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
 - **di almeno un anno** per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
 - **di almeno tre anni** per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- c) per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al precedente punto b), il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Il Responsabile Unico del Progetto, oltre a dover possedere gli specifici requisiti professionali appena descritti:

- a) non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse, di cui all'art. 16, del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) non deve aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il RUP deve rendere una dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, **l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato**. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

I compiti del RUP sono elencati agli artt. 6, 7 e 8, dell'Allegato I.2 al Codice, che prevedono rispettivamente:

- a) i compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi (art. 6);
- b) i compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento (art. 7);
- c) i compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione (art. 8).

In merito alla possibilità per il RUP di far parte delle commissioni di gara, si rinvia al successivo paragrafo «*Composizione della commissione di gara*».

Rispetto all'utilizzo della Piattaforma Acquistinrete, ma anche di altre piattaforme telematiche di negoziazione, quale ASP di Consip S.p.A., si precisa che l'acquisizione del CIG è a cura del RUP, che sarà nominato dal DS, sulla base del *format* di «*Determina di nomina del Responsabile Unico del Progetto*», allegato al presente Quaderno, e che per poter operare deve essere registrato



sulla suddetta Piattaforma e censito da A.N.AC., seguendo le modalità indicate al paragrafo 4.5.2.3 del “Documento Manuale Utente 1.5.0” del 22 dicembre 2023 ([Manuale registrazione profilazione utente - 22.12.2024 - V1.5.0 \(4\).pdf](#)) e accedendo al “Servizio di Registrazione e profilazione Utenti” rinvenibile al seguente link [Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti - www.anticorruzione.it](#).

Infine, si precisa che Acquistinrete prevede la possibilità di **distribuire ruoli e funzioni** all'interno della stazione appaltante con le seguenti modalità:

- a) **Punto Ordinante (PO):** funzione svolta da colui che ha il **potere di firma** ed è autorizzato a firmare contratti per conto della SA. Il PO è supportato dal Punto Istruttore nello svolgimento di attività di *back office* (vedi punto successivo). Nello specifico, il PO è responsabile delle attività di: **(i) adozione dei provvedimenti di indizione; aggiudicazione delle procedure; (ii) stipula del contratto; (iii) nomina del RUP;**
- b) **Punto Istruttore (PI):** funzione di supporto, in *back office*, nella predisposizione delle procedure previste dalla Piattaforma. Il PI, a titolo esemplificativo, può: (i) predisporre a sistema i dati relativi alle procedure (trattativa diretta, confronto di preventivi, RdO semplice o evoluta o un acquisto a catalogo); (ii) effettuare attività operative a sistema (ad es., invio RdO previa abilitazione a sistema da parte del PO o del RUP);
- c) **Responsabile Unico del Progetto:** soggetto registrato sulla piattaforma Acquistinrete e censito dall'ANAC, con la funzione di: (i) **richiedere il CIG;** (ii) **compilare l'ANAC FORM e l'eFORM** per la pubblicazione delle gare aperte (principalmente sopra-soglia); (iii) **comunicare ad ANAC i dati relativi alle procedure;** (iv) gestire i **chiarimenti;** (v) analizzare le **offerte presentate.**

Acquisizione del CIG e, ove previsto, del CUP

L'obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG) - previsto dall'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - sussiste in tutti i casi in cui siano stipulati contratti di «*appalti pubblici*», che, ai sensi dell'art. 2, dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 sono «*i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi*».

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, **a partire dal 1° gennaio 2024**, l'acquisizione del CIG per le procedure assoggettate alla disciplina di cui al medesimo Decreto Legislativo avviene attraverso l'accesso alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici, attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), come previsto anche da ultimo dalla Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e il relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il 19 dicembre 2023 e rinvenibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/dal-1%C2%B0-gennaio-digitalizzazione-integrale-degli-appalti-arrivano-indicazioni-congiunte-anac-mit>.



Per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa, il Comunicato A.N.AC. del 10 gennaio 2024, avente a oggetto «*Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro*»³⁵, ha chiarito che, fino al 30 settembre 2024, sarà possibile acquistare senza il ricorso a Piattaforme di approvvigionamento digitale e utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione³⁶, **quale strumento suppletivo per l'acquisizione del CIG** e per le altre attività che richiedono l'interconnessione con servizi digitali.

Resta consentita l'acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog unicamente per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro **il 31 dicembre 2023**. Per tali affidamenti il sistema Simog consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente al 1° gennaio 2024.

Tutti i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

Riguardo al CUP, si evidenzia che è strettamente correlato alle finalità del progetto a cui si riferisce (es., progetti di innovazione che apportano miglioramento, innalzamento delle competenze del personale ecc.) e non è sempre obbligatorio ma deve essere previsto ed indicato negli atti di gara per tutti i progetti “*d’investimento pubblico*” (es., progetti cofinanziati con fondi comunitari), ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell’art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si rammenta che a conclusione dell'attività progettuale il CUP dovrà essere chiuso.



Le Istituzioni Scolastiche, in fase di avvio della procedura devono:

- individuare il soggetto più idoneo a svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- acquisire il CIG e ove richiesto del CUP;
- acquisire il DUVRI ove previsto.

Pubblicazione della gara

Gli atti di gara sono sottoposti ad un regime di pubblicità e trasparenza.

³⁵ <https://www.anticorruzione.it/-/appalti-interfaccia-web-esteso-anche-agli-affidamenti-diretti-di-importo-inferiore-a-5.000-euro>.

³⁶ <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>.



Gli obblighi di pubblicità e trasparenza sono finalizzati a garantire la piena accessibilità delle informazioni di gara, allo scopo di assicurare la massima partecipazione e forme diffuse di controllo sulla regolarità della procedura³⁷.

Con riferimento alla disciplina della pubblicità legale degli atti di gara, occorre rilevare che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha acquisito efficacia la disciplina prevista dagli **artt. 27, 81, 83, 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023**, i quali prevedono rispettivamente: (i) la pubblicità degli atti di gara, (ii) gli avvisi di pre-informazione, (iii) il contenuto e la modalità di redazione dei bandi e degli avvisi, (iv) la pubblicazione a livello europeo e, (v) la pubblicazione a livello nazionale.

Nello specifico, l'art. 27, rubricato «*Pubblicità legale degli atti*», del Codice dei Contratti pubblici prevede che la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli artt. 84 e 85. Ai sensi del successivo comma 4, del suddetto articolo, è demandata all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento che ne stabilisce le modalità di attuazione.

In attuazione di quanto sopra, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato in data 20 giugno 2023, la Delibera n. 263, depositata presso la Segreteria del Consiglio il successivo 28 giugno, avente ad oggetto «*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante "Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici"*».

Al riguardo il provvedimento adottato dall'A.N.AC. disciplina le modalità di attuazione della pubblicità degli atti garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con successiva Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il 19 dicembre 2023, è stato chiarito che:

³⁷ Con riferimento agli obblighi di trasparenza si riporta che, come indicato dall'articolo 23, comma 1°, lettera b) del D.Lgs. 33/2013, «*le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: [...] b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis*»; Sul punto, l'A.N.AC. con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha fornito le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*». In merito agli obblighi di pubblicità si rinvia a quanto stabilito dall'art. 1, comma 32°, della legge n. 190/2012 come aggiornato dall'art. 8, comma 2°, della legge n. 69/2015.



- a) le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale sono contenute nel provvedimento A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023 e riguardano tutte le **procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024**. In particolare:

- **con riferimento agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero** (artt. 3 e 5 della Delibera A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023), le Istituzioni Scolastiche devono soddisfare gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione. Gli atti oggetto di pubblicazione sono trasmessi alla BDNCP con le modalità indicate nella Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023, recante *«Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»*.

La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute entro le ore 18.00, e trasmette gli atti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la pubblicazione nella GUUE, sul sito TED, il giorno stesso della data di presa in carico.

La pubblicità a livello nazionale degli atti è garantita dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP;

- **con riferimento agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea** (art. 4 della Delibera A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023), la pubblicità a livello nazionale è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all'art. 85 comma 4, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

A tale fine, le Istituzioni Scolastiche trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP con le modalità indicate nella Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023, recante *«Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»*.

La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla



data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato;

- b) che la pubblicazione degli avvisi per le **procedure avviate fino al 31 dicembre 2023**, per quanto riguarda l'aggiudicazione e le modifiche del contratto di cui all'articolo 120, comma 14, del Codice, avviene con le seguenti modalità:
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in analogia a quanto fatto per l'avvio della procedura, pubblicano autonomamente sul Tenders Electronic Daily (TED) i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara e degli avvisi, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi della intervenuta modifica del contratto di cui all'articolo 120, comma 14, del Codice;
 - A.N.AC. pubblica attraverso la BDNCP i dati comunicati tramite Simog relativi all'aggiudicazione e alla modifica del contratto. Le stazioni appaltanti assicurano l'invio tempestivo e comunque entro il tempo previsto dalla normativa per la pubblicazione di tali dati ai fini della pubblicità legale, garantendone la completezza e correttezza.



Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, **l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale (i.e., pubblicazione di bandi di gara) avviene mediante trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.AC.**, sulla base di quanto previsto dal provvedimento A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023, come da indicazioni fornite dalla suddetta Autorità con proprio comunicato del 28 dicembre 2023 e meglio specificato all'interno della Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

**Termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte**

Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 36/2023, le Istituzioni fissano i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, tenendo conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli artt. 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del Codice dei Contratti pubblici.

PROCEDURA	TERMINI
Procedura aperta (art. 71 del Codice)	Il termine minimo per la ricezione delle offerte è 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Procedura ristretta (art. 72 del Codice)	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
Procedura competitiva con negoziazione (art. 73 del Codice)	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
Dialogo competitivo (art. 74 del Codice)	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Partenariato per l'innovazione (art. 75 del Codice)	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le Istituzioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Codice, prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

- se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli artt. 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima;
- se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;
- nei casi di cui all'art. 25, comma 2, terzo periodo, del Codice.



In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.



Fatti salvi i termini minimi previsti dal Codice, le Istituzioni fissano i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte.

È fatta salva la possibilità per le Istituzioni di prorogare tali termini in determinati casi previsti all'art. 92, comma 2, del Codice.



Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il Documento di Gara Unico Europeo (“**DGUE**”), ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, è redatto in formato elettronico in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea e contiene le dichiarazioni che l’operatore economico e le imprese ausiliarie devono rilasciare in merito:

- a) al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Codice dei Contratti pubblici;
- b) al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all’articolo 103.

Il DGUE contiene, inoltre, tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 6212 del 30 giugno 2023, ha fornito alle stazioni appaltanti e agli operatori economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE elettronico, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale, costituito dal D.Lgs. n. 36/2023.

In attuazione di quanto previsto dalla suddetta nota, l’AGID, con Determina n. 164 dell’11 luglio 2023, ha aggiornato la Tassonomia allegata alle «*Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”*», al fine di adeguarla alle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei Contratti pubblici, rendendo altresì disponibile, lo scorso 17 luglio, il *facsimile* di DGUE elettronico.

In data **1° gennaio 2024**, ha infine acquisito efficacia l’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che l’operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante (art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023) per compilare i seguenti atti:

- a) la domanda di partecipazione;
- b) **il documento di gara unico europeo;**
- c) l’offerta;
- d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.



A partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l’operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante (art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023) per compilare il documento di gara unico europeo.



Informazioni complementari

Con riferimento alle informazioni complementari si precisa che le Istituzioni Scolastiche devono porre in essere una serie di attività che si descrivono a seguire.



In particolare, decorso il termine previsto nel Disciplinare di gara per la presentazione delle richieste di chiarimenti da parte degli operatori, le Istituzioni Scolastiche dovranno:

- raccogliere tutte le richieste formulate dagli operatori;
- definire le risposte ai quesiti pervenuti, soprattutto con riferimento a quelli di carattere tecnico-prestazionale;
- pubblicare le risposte sul sito web dell'Istituzione Scolastica (secondo le tempistiche di seguito illustrate).

Si precisa che i chiarimenti forniti rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Infatti, i chiarimenti interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate per quello che esse oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi forniti dalla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 23/09/2015, n. 4441; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 31/10/2012, n. 5570)³⁸.

I chiarimenti sono, invero, ammissibili se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la *ratio*, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (da ultimo *ex multis* Cons. Stato, Sez. III, Sent. 13/01/2016, n. 74)³⁹.

Nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di

³⁸ N.B. le sentenze riportate fanno riferimento al previgente Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Saranno dunque oggetto di aggiornamento giurisprudenziale.

³⁹ V. commento precedente.



interpretazione autentica, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 26/08/2014, n. 4305).

Le Istituzioni prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi delineati al paragrafo «*Termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte*».

Pertanto, le Istituzioni devono prestare attenzione alla formulazione dei chiarimenti auto interpretativi, affinché questi non modifichino o integrino la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della *lex specialis*.

La pubblicazione delle informazioni complementari, sulla Piattaforma di approvvigionamento utilizzata e sul sito istituzionale della stazione appaltante, deve avvenire almeno sei giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 88, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di consentire a tutti gli operatori economici di disporre di un tempo congruo per valutare gli effetti del chiarimento fornito sulla predisposizione delle proprie offerte.



Le Istituzioni Scolastiche, decorso il termine previsto nel Disciplinare di gara per la presentazione delle richieste di chiarimenti da parte degli operatori, dovranno raccogliere tutte le richieste formulate dagli operatori, definire le risposte ai quesiti pervenuti, pubblicare le risposte sul sito web dell'Istituzione Scolastica, rispettando le tempistiche previste dalla normativa.



Commissione di gara

La disciplina relativa alla commissione di gara è inserita all'interno degli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023, rispettivamente per gli **acquisti sotto-soglia europea** e per gli **acquisti sopra la soglia europea**.

Entrambi gli articoli sopra indicati prevedono che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (artt. 51 e 93 del Codice).

Negli altri casi, l'apertura e l'esame delle offerte è rimessa direttamente al RUP, eventualmente coadiuvato dalla struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice, o da un seggio di gara istituito *ad hoc*, di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo Codice.



Nelle procedure di aggiudicazione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Negli altri casi, l'esame delle offerte è rimesso direttamente al RUP, eventualmente coadiuvato dalla struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice, o da un seggio di gara istituito *ad hoc*, di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo Codice.

Composizione della commissione di gara

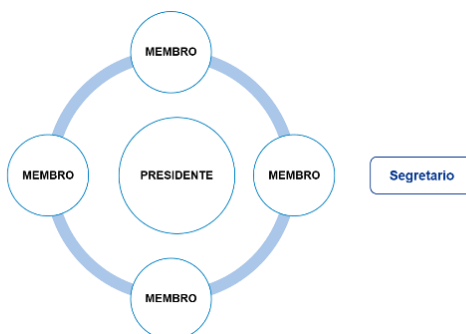
La commissione deve essere nominata con determinazione del Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, *ex art.* 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Con l'atto di nomina della commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente.

La commissione, quanto alla sua **composizione**, è costituita da un numero di componenti dispari, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

All'atto di nomina della commissione giudicatrice possono essere nominati anche componenti supplenti.

Si precisa che, il segretario verbalizzante, essendo privo di potere di voto e svolgendo funzioni di mero supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla commissione, non va computato nel novero dei membri della commissione giudicatrice, che costituisce un collegio perfetto con riferimento esclusivamente ai suoi membri effettivi (Cons. Stato, 5/2/2018, n. 695; Cons. Stato Sez. V, Sent., 23/06/2016, n. 2812).



Il **Presidente** della commissione può essere il Dirigente Scolastico o il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, le Istituzioni Scolastiche possono scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di tali componenti esterni dovranno avvenire secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 3, del Codice.

I **commissari** sono, di regola, dipendenti in servizio presso le Istituzioni Scolastiche, sufficientemente e adeguatamente qualificati, nonché esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità.

Con riferimento all'**esperienza nello specifico settore**, si precisa che:

- è la commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie (Cons. Stato, 9/4/2015 n. 1824; Cons. Stato, 20/12/2011, n. 6701; Cons. Stato, 28/5/2012, n. 3124; Cons. Stato, 16/1/2015, n. 92);
- non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (Cons. Stato, 10/6/2013 n. 3203);
- secondo un canone di ragionevolezza, il termine "specifico settore" va inteso con elasticità e la presenza di membri esperti del settore non deve essere esclusiva ma prevalente (Cons. Stato, 20/4/2016, n. 1556).



La commissione, quanto alla sua composizione, è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, ex art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, aventi esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità.



Il regime delle incompatibilità

Relativamente al regime delle incompatibilità, a seguire si analizza la possibilità per il RUP, i docenti e funzionari di altre amministrazioni di far parte delle commissioni e altresì la possibilità per il RUP di svolgere le funzioni di segretario.

Possibilità per il RUP di far parte della commissione

Con riferimento alla **possibilità per il RUP di far parte della commissione**, si precisa che l'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che «*Della commissione giudicatrice può far parte il RUP*».

Per le sole procedure di aggiudicazione sotto-soglia europea, l'art. 53 specifica che in tali casi «*alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente*».

Possibilità per i docenti di far parte della commissione

Inoltre, con riferimento alla **possibilità per i docenti di far parte della commissione**, si precisa che, tenuto conto delle specificità che connotano le Istituzioni Scolastiche, come chiarito dall'A.N.AC. con deliberazione AG 11/13 del 30 luglio 2013, «*[...] non può escludersi, tuttavia, che siano nominati soggetti appartenenti al ruolo dei docenti della scuola, purché in possesso di requisiti che attestino una professionalità coerente con l'oggetto dell'appalto*».

Ciò detto, nel caso in cui vengano nominati nella commissione di gara soggetti appartenenti al ruolo dei docenti della scuola, questi ultimi dovranno essere in possesso di requisiti di imparzialità, e dunque non dovranno ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati da organizzazioni sindacali o da associazioni professionali che, per la loro connotazione politica, associativa o sindacale, potrebbero non garantire una posizione d'imparzialità. Tale orientamento, (T.A.R. Molise Campobasso, 7/12/2012, n. 745) seppur delineato con riferimento ad una fattispecie concernente la composizione della commissione di gara in relazione ad un concorso pubblico, parrebbe prestarsi ad assurgere a principio avente valenza generalizzata.

Possibilità per dipendenti non in servizio presso la stazione appaltante di far parte della commissione

Ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, come previsto nel precedente paragrafo "*Composizione della commissione di gara*", le Istituzioni Scolastiche, in mancanza di adeguate professionalità in organico, possono scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Tali nomine dovranno avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione.

Possibilità per il RUP di svolgere la funzione di segretario

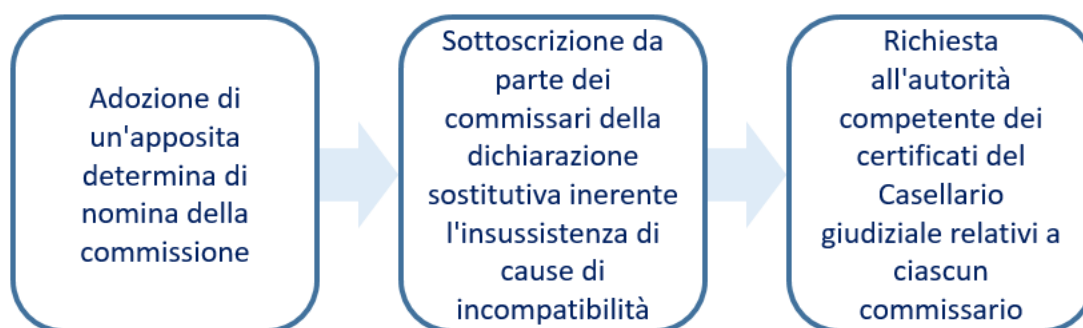
Infine, con riferimento al **segretario**, si precisa che le relative funzioni possono essere svolte anche dal RUP, poiché «*[...] la natura delle funzioni ausiliarie e documentali del segretario non consente di ravvisare alcuna ragione di incompatibilità con il ruolo di RUP*» (Cons. Stato, 26/1/2018, n. 569).



Relativamente al regime delle incompatibilità sussistenti con la funzione di commissario, secondo quanto affermato, allo stato, dalla giurisprudenza e considerate le peculiarità che connotano le Istituzioni Scolastiche, al ricorrere di determinate condizioni, non è escluso che i docenti possano far parte delle commissioni e altresì che le Istituzioni possano selezionare i commissari rivolgendosi ad altre Amministrazioni Pubbliche.

La nomina dei commissari

Le Istituzioni Scolastiche devono porre in essere una serie di attività relative alla nomina dei commissari, che si descrivono a seguire.



In particolare, le Istituzioni Scolastiche devono:

- a) adottare un'apposita determina di nomina della commissione, successiva alla data di presentazione delle offerte, con la quale verranno attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni del presidente (di cui all'Allegato 4 dell'Appendice al presente Quaderno);
- b) far sottoscrivere a ciascun commissario e al Presidente una dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000⁴⁰, inerente all'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente⁴¹, con cui si dichiara:

⁴⁰ la relazione illustrativa del Consiglio di Stato sullo schema del nuovo Codice dei Contratti pubblici ha specificato che per "compiti funzionali" si intendono quelli che «*implichino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni di mansioni meramente materiale o d'ordine*».

⁴¹ In merito alle ipotesi di incompatibilità e astensione dei membri della Commissione Giudicatrice sulla base del nuovo Codice dei Contratti pubblici (art. 93, comma 5, del D.Lgs. 36/2023), si è espresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, con parere n. 2007 del 23 maggio 2023, ha affermato che (i) «*alle nuove gare di appalto, non troverà più applicazione l'art. 51 cpc, ma l'art. 7 dpr 62/2013, il cui contenuto è in larga parte sovrapponibile a quello dell'art. 51 cpc (norma che è stata costruita dal legislatore, come noto, in relazione alle cause di astensione nei processi civili)*», (ii) l'art. 16 del Codice «*si ritiene applicabile ai componenti della commissione di gara che ivi intervengano con compiti funzionali (sul significato di "compiti funzionali" si veda la Relazione Illustrativa al Codice, per la quale si debbano intendere "compiti che implichino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni di mansioni meramente materiale o d'ordine")*», (iii) gli artt. 16 e 93 del D.Lgs. 36/2023 si applicano entrambi «*con la specificazione che la disciplina sul conflitto di interesse contenuta all'art. 93, c. 5, lett. c), D.Lgs 36/2023, ha un ambito di applicazione ridotto rispetto a quello di cui all'art. 16 D.Lgs. 36/2023, in quanto il primo caso riguarda i rapporti tra componente della commissione e operatore economico partecipante alla gara; le due norme, quindi, sono complementari*», (iv) «*al segretario non si applica l'art. 93, co. 5, D.Lgs. 36/2023 in quanto non è un componente della commissione di gara*».



1. che nel biennio precedente l'indizione della procedura di aggiudicazione non ha rivestito cariche di pubblico amministratore presso l'Istituto;
2. che, ai sensi dell'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, non ha riportato alcuna condanna, neppure pronunciata con sentenza non passata in giudicato, per i delitti previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del codice penale;
3. che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, non ha, né direttamente, né indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame né si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7, del d.P.R. 62/2013.

In particolare, che l'assunzione dell'incarico di commissario:

- non coinvolge interessi propri;
 - non coinvolge interessi di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - non coinvolge interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
4. che non sussistono diverse ragioni di opportunità che si frappongano al conferimento dell'incarico in questione;
 5. che, qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità o di inopportunità, o una situazione anche potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà immediatamente a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina e ad astenersi dall'incarico, attraverso motivata dichiarazione di rinuncia;
 6. di aver preso piena cognizione del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
 7. di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali le presenti dichiarazioni vengono rese e fornisce il relativo consenso.

Infine, si rileva che, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è



riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.



Le Istituzioni Scolastiche devono porre in essere una serie di attività relative alla nomina dei commissari:

- a) adottare un'apposita determina di nomina della commissione, successiva alla data di presentazione delle offerte, con la quale verranno attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni del presidente;
- b) far sottoscrivere a ciascun commissario e al Presidente una dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, inerente all'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
- c) richiedere all'Autorità competente i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascun commissario.

L'eventuale nomina dei membri supplenti

In caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della commissione, devono essere **nominati** altrettanti **membri supplenti**.

Tale nomina può avvenire sin dall'inizio, oppure *in itinere*, al verificarsi dell'impedimento.

Con riferimento alla possibilità di nomina di membri supplenti, si evidenzia che «[...] non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e [...] tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni» (Cons. Stato Sez. III, 25/2/2013, n. 1169). Pertanto, i «[...] membri delle commissioni di gara [...] possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa» (Cons. Stato, Sez. V, 3/12/2010 n. 8400), configurandosi la sostituzione come «[...] un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni» (Cons. Stato, V, 5 novembre 2009 n.6872).

Al riguardo, si precisa che la nomina dei membri supplenti avviene con le medesime modalità di nomina dei membri effettivi della commissione e che i membri supplenti devono possedere la stessa professionalità dei membri ordinari e soggiacciono altresì alle medesime cause di incompatibilità.



Valutazione delle offerte e aggiudicazione

Ulteriore fase del procedimento è costituita dalla valutazione delle offerte e dall'aggiudicazione.

Apertura ed esame delle offerte

Una volta nominata la commissione giudicatrice, quest'ultima inizia i propri lavori, articolati nelle fasi sottoindicate e meglio dettagliate nei paragrafi seguenti.

In particolare, la commissione deve provvedere alle seguenti attività:

1. apertura e valutazione della documentazione amministrativa (Busta A);
2. valutazione delle offerte tecniche (Busta B) ed economiche (Busta C);
3. subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

L'art. 107 del D.Lgs. n. 36/2023, disciplina i principi generali in materia di selezione degli offerenti.

Nel dettaglio, con il comma 1, si prevede che gli appalti siano aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 del Codice e previa verifica, in applicazione dell'articolo 91 e dell'Allegato II.8 al medesimo Codice, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) che l'offerta sia conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;
- b) che l'offerta provenga da un offerente che non è escluso per mancanza dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e che possieda i requisiti di cui all'art. 100 e, se del caso, dell'art. 103.

Il successivo comma 3, dell'art. 107, del Codice ha generalizzato e stabilizzato l'istituto dell'**inversione procedimentale**, introdotto in coerenza con il criterio della delega della riduzione dei tempi delle procedure di gara (art. 1, comma 2, lett. m, della Legge 21 giugno 2022, n. 78).

L'istituto è previsto dal par. 2 dell'art. 56 della predetta Direttiva ed era già stato introdotto in via sperimentale anche nel settore degli appalti ordinari dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55/2019, (c.d. Sblocca Cantieri), come estensione della disciplina contenuta nell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che la prevede invece nei soli settori speciali. Il perimetro temporale di applicazione della misura era stato esteso fino al 30 giugno 2023 dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

Nello specifico, l'istituto dell'inversione procedimentale consiste nella possibilità che le stazioni appaltanti hanno, **nelle procedure aperte**, di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se prevista dagli atti di gara e, qualora la stazione appaltante decida di avvalersi di tale possibilità, deve garantire che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.



Con l'inversione procedimentale, si procede dunque prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

All'interno del presente paragrafo, si continuerà a descrivere le procedure ordinarie mediante le quali la commissione procede all'apertura e all'esame delle offerte, considerato che, ai sensi di quanto sopra, si potrebbe verificare l'ipotesi di inversione dell'ordine di apertura delle buste.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del Codice, la commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

La commissione opera attraverso apposite sedute pubbliche, alle quali presenziano anche i rappresentanti degli operatori economici, oppure riservate.

In particolare, la prima seduta pubblica dovrà svolgersi nella data indicata nel Disciplinare di gara, salve eventuali variazioni che dovranno essere adeguatamente comunicate agli operatori economici.

Le date delle sedute pubbliche successive alla prima dovranno essere di volta in volta comunicate, tramite la piattaforma digitale di approvvigionamento, a tutti i concorrenti ammessi alla gara.

In occasione di ogni seduta della commissione devono essere presenti tutti i commissari.

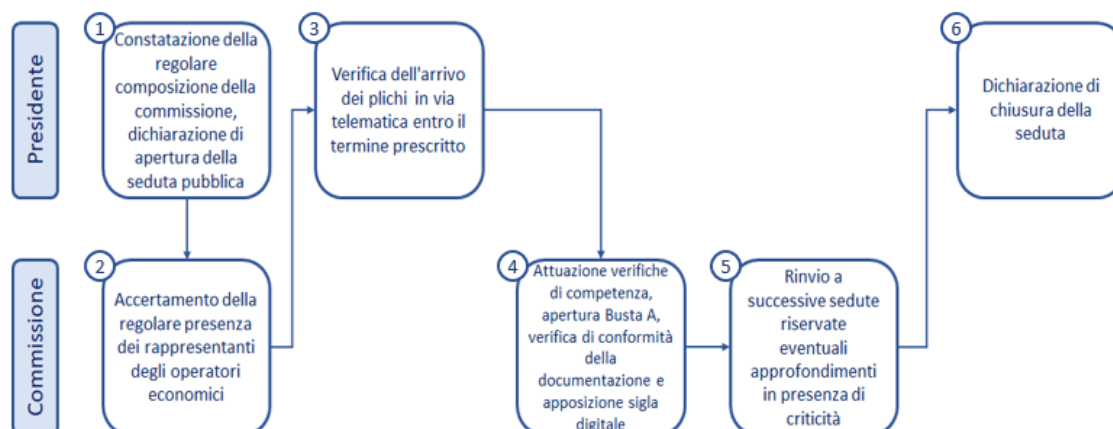
Di ogni seduta, pubblica o riservata, deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario.

Durante le sedute pubbliche i rappresentanti degli operatori economici possono avanzare richieste e/o contestazioni in merito alle decisioni della commissione. Di tali richieste e/o contestazioni deve essere dato atto nei relativi verbali, ai quali possono essere allegati anche eventuali documenti prodotti dagli operatori economici.

Apertura e valutazione della documentazione amministrativa

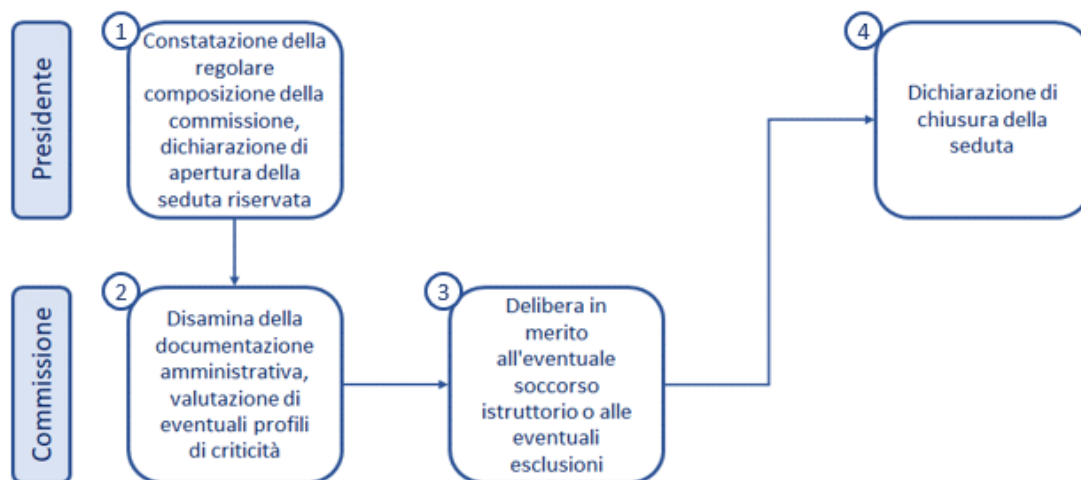
Con riferimento alla fase di apertura e valutazione della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice deve porre in essere una serie di attività.

In particolare, durante la prima seduta pubblica occorre che siano svolti i seguenti adempimenti:



1. il presidente, constatata la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta pubblica;
2. la commissione accerta la regolare presenza dei rappresentanti degli operatori economici partecipanti (a tal fine il segretario è tenuto a predisporre apposito foglio firme e a raccogliere i documenti di riconoscimento e le deleghe scritte dei rappresentanti degli operatori, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento degli eventuali soggetti deleganti);
3. il presidente verifica e dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine prescritto dalla *lex specialis* e illustra brevemente il successivo svolgimento delle operazioni di gara, dichiarando che si procederà all'apertura dei plichi pervenuti secondo l'ordine cronologico di arrivo dei plichi medesimi (risultante dal numero di protocollo);
4. con riferimento a ciascun plico di offerta, la commissione, alla presenza dei rappresentanti degli operatori economici:
 - apre il plico e verifica la presenza al suo interno delle buste indicate nel Disciplinare di gara;
 - apre la Busta A (documentazione amministrativa) e verifica la conformità della documentazione ivi contenuta rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente.
5. in presenza di eventuali criticità, la commissione riserva ogni approfondimento, accertamento e valutazione a successive sedute riservate;
6. il presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

Durante la seduta riservata, che è eventuale, occorre porre in essere i seguenti adempimenti:



1. il presidente, constatata la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta riservata;
2. la commissione procede alla disamina della documentazione amministrativa, ricontrollando la conformità della medesima rispetto al Disciplinare di gara e alla normativa vigente e valutando i profili di criticità emersi nel corso della precedente seduta pubblica;
3. la commissione scioglie la riserva formulata nella precedente seduta pubblica, deliberando in merito all'eventuale soccorso istruttorio o alle eventuali esclusioni;
4. il presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**.

In particolare, secondo la disciplina prevista all'interno del D.Lgs. n. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

1. integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
2. sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono



sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

L'Istituzione Scolastica può comunque sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, **che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

È, altresì, data la facoltà all'operatore economico, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico dell'offerta tecnica ed economica, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, di **richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nelle predette offerte di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato**.

Il Bando tipo 1/2023 adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'articolo dedicato al soccorso istruttorio chiarisce che:

1. il mancato possesso dei requisiti di partecipazione previsti non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
2. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
3. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
4. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
5. non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
6. con specifico riferimento ai contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC, sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;



7. con specifico riferimento ai contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC, non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

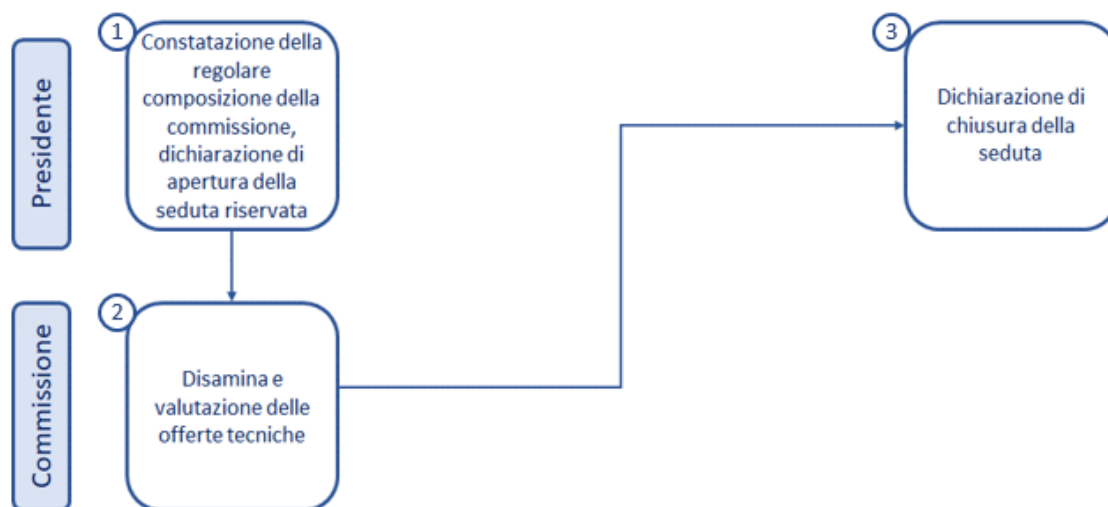
A seguito della disamina della documentazione amministrativa, la commissione procede con la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Nello specifico, durante la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, bisognerà porre in essere le seguenti attività:



1. il presidente, constatata la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta pubblica;
2. la commissione accerta la regolare presenza dei rappresentanti degli operatori economici partecipanti, con le medesime modalità di cui alla prima seduta pubblica;
3. il presidente illustra brevemente il successivo svolgimento delle operazioni di gara, dichiarando che si procederà all'apertura delle Buste B contenenti l'offerta tecnica secondo l'ordine cronologico di arrivo dei plichi;
4. con riferimento a ciascun plico di offerta, la commissione, alla presenza dei rappresentanti degli operatori economici apre la Busta B e verifica la conformità della documentazione ivi contenuta rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente;
5. in presenza di eventuali criticità, la commissione riserva ogni approfondimento, accertamento e valutazione alle successive sedute riservate;
6. il presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

Durante la **seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche**, occorre che siano posti in essere i seguenti adempimenti:



1. il presidente, constatata la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta riservata;
2. la commissione procede alla disamina e alla valutazione delle offerte tecniche e, in particolare:
 - verifica la corrispondenza dei contenuti delle offerte tecniche rispetto alle prescrizioni della documentazione di gara e della legge ai fini dell'ammissione delle relative offerte al prosieguo della procedura;
 - procede alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, riportando i punteggi assegnati ai vari criteri nell'apposita tabella allegata al Disciplinare di gara. Si rammenta che la commissione dovrà attenersi strettamente alle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e non potrà predeterminare criteri e/o sub-criteri ulteriori rispetto a quelli ivi previsti;
 - a seguito della riparametrazione dei punteggi, dà atto del punteggio tecnico totale conseguito da ciascun operatore;
3. il presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Durante la **seduta pubblica di attribuzione dei punteggi economici**, sono poste in essere le seguenti attività:



1. Il presidente, constatata la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta pubblica;
2. la commissione accerta la regolare presenza dei rappresentanti degli operatori economici partecipanti, con le medesime modalità di cui alla prima seduta pubblica;
3. il presidente provvede alla pubblica lettura dei punteggi tecnici attribuiti ad ogni concorrente, e, in particolare, dei singoli punteggi attribuiti ai criteri di cui al Disciplinare di gara e del punteggio totale di merito tecnico;
4. con riferimento a ciascun plico di offerta, la commissione, insieme ai rappresentanti degli operatori economici, apre la Busta C e verifica la conformità della documentazione ivi contenuta rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente;
5. il presidente provvede alla pubblica lettura dei valori economici offerti da ogni concorrente e dà atto che tali valori sono stati riportati in apposita tabella da allegare al verbale di gara;
6. la commissione procede ad assegnare i punteggi di merito economico conseguiti dagli operatori, mediante applicazione dei criteri e delle formule di cui al Disciplinare di gara, riportando i relativi punteggi nella tabella allegata al verbale di gara;
7. la commissione formula una graduatoria provvisoria, mediante sommatoria del merito tecnico e del merito economico conseguiti da ciascuna offerta. In caso di criticità relative alle offerte, la commissione può formulare eventuali riserve, da sciogliere in occasione di una o più sedute riservate, all'esito delle quali potrebbe essere revocata e riformulata la graduatoria provvisoria, con esclusione di uno o più concorrenti;
8. la commissione verifica che, con riferimento alla prima migliore offerta, i punti attribuiti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione non superino la soglia di anomalia. Se la prima migliore offerta supera la soglia di cui al precedente periodo, il presidente chiude la seduta pubblica e dispone che sia avviato il subprocedimento di verifica dell'anomalia (di cui al successivo paragrafo); viceversa la procedura prosegue con le modalità descritte ai punti seguenti;



9. il presidente, nel caso in cui constati che le offerte non superano la soglia di anomalia, dà atto della definitività della graduatoria finale e procede alla proposta di aggiudicazione;
10. il presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

Subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta

Per offerta anomala si intende un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dagli atti di gara e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto.

Nel caso di aggiudicazione con il **criterio del minor prezzo**, la verifica di congruità delle offerte, ove previsto nel bando di gara dalla stazione appaltante, può essere rimessa direttamente al RUP e questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto eventualmente istituita ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice, o di commissione nominata *ad hoc*.

Nel caso di aggiudicazione con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 93 del Codice.

Al riguardo, si precisa innanzitutto che la verifica di anomalia dell'offerta ha ad oggetto le offerte anormalmente basse.

Nello specifico, l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che «*Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione*».

È rimessa, dunque, alla discrezionalità dell'Istituzione Scolastica, in qualità di stazione appaltante individuare nel bando di gara o nell'avviso gli elementi specifici ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, infatti, non contiene una disciplina specifica riguardo la modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta in contrapposizione con il previgente art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale individuava il calcolo per determinare la soglia di anomalia dell'offerta.

Si specifica, infine, che l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, **con specifico riferimento alle procedure sotto-soglia europea di cui all'art. 50 del medesimo Decreto Legislativo**, le Istituzioni Scolastiche possono indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'Allegato II.2.





Tale ultimo allegato, infatti, contiene la disciplina i metodi di calcolo della soglia di anomalia per **l'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi, e individua tre differenti metodi di calcolo** da poter utilizzare per il calcolo dell'anomalia dell'offerta.

In linea generale, ove sia ravvisata la presenza di offerte anormalmente basse, le Istituzioni Scolastiche effettueranno la verifica di anomalia richiedendo ai concorrenti spiegazioni sul prezzo proposto nelle offerte. Tali spiegazioni dovranno essere rese per iscritto all'operatore e sulla base del prezzo o dei costi proposti (art. 110, comma 2, del Codice), potranno riferirsi agli elementi indicati all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, e dovranno pervenire alla stazione appaltante in un termine dalla medesima assegnato non superiore a 15 giorni.

A titolo esemplificativo, l'operatore potrà giustificare i prezzi offerti facendo riferimento: (i) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; (ii) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; (iii) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

All'esito della verifica di anomalia, le Istituzioni Scolastiche escluderanno l'offerta anormalmente bassa se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, oppure se l'offerta appaia anormalmente bassa in quanto (art. 110, comma 5, del Codice):

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13.



Una volta nominata la commissione giudicatrice, quest'ultima inizia i propri lavori, articolati nelle seguenti fasi:

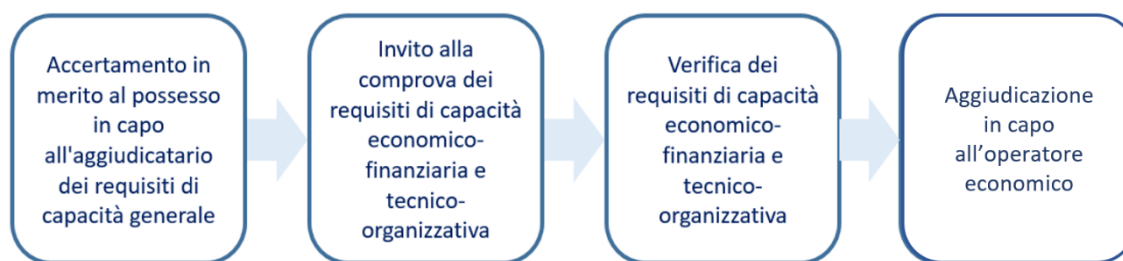
1. apertura e valutazione della documentazione amministrativa (Busta A);
2. valutazione delle offerte tecniche (Busta B) ed economiche (Busta C);
3. subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.**

Le Istituzioni Scolastiche, dunque, prima di disporre l'aggiudicazione in capo all'operatore economico dovranno verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Le Istituzioni Scolastiche dovranno, pertanto, porre in essere le seguenti attività.



In merito alla comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale occorre precisare che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 225, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che l'art. 99 e 24 del medesimo Decreto Legislativo acquisteranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 e, dunque:

1. **per le procedure di gara avviate fino al 31 dicembre 2023**, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla Delibera A.N.AC. n. 464/2022, secondo la quale il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere provato mediante la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico e, in via transitoria, fino alla completa operatività del sistema:
 - con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
 - i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici;
2. **per le procedure di gara avviate a partire dal 1° gennaio 2024**, secondo quando disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023 le Istituzioni Scolastiche dovranno:
 - svolgere gli accertamenti in merito al possesso in capo all'aggiudicatario dei **requisiti di capacità generale**, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e delle altre disposizioni vigenti. Nello specifico, ai sensi dell'art. 99 del medesimo



Decreto Legislativo la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del FVOE di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Con le medesime modalità la stazione appaltante verificherà anche l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95;

- con le medesime modalità di cui al punto che precede verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Alla luce di quanto precede la Delibera A.N.AC./MIT n. 582/2023 del 13 dicembre 2023, pubblicata il successivo 19 dicembre 2023, ha specificato che sono presenti due versioni dell'applicazione relativa al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico:

1. la versione 1, che continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023;
2. la versione 2 utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

Nello specifico, in merito alle caratteristiche della versione 2 l'Autorità, a sua volta, ha individuato le principali novità consistenti:

1. nella dismissione del PassOE per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della Stazione Appaltante e approvazione da parte dell'Operatore Economico di accesso ai documenti;
2. nella possibilità di accedere anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la Piattaforma dei Contratti Pubblici;
3. nell'individuazione quale esclusiva modalità di accesso di dispositivi di identità digitale (SPID e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3;
4. nella possibilità di gestire i profili di delega di cui all'art. 15, comma 4, del Codice⁴². Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione rispettivamente ai seguenti

⁴² In particolare, l'art. 15, comma 4, del Codice, dispone che «*Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP*».

soggetti: (i) Responsabile fase programmazione, (ii) Responsabile fase affidamento, (iii) Responsabile fase esecuzione.

In merito all'obbligo di utilizzare il FVOE, si rappresenta che **il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00** (IVA esclusa), indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti⁴³.

Per le procedure di importo inferiore a **€ 40.000,00** (IVA esclusa), invece, la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento. Pertanto, la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate (art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023)⁴⁴.

Infine, si precisa che il Bando tipo 1/2023, individua quali documenti che l'operatore economico potrà utilizzare per la comprova:

1. **dei requisiti di capacità economica e finanziaria e, nello specifico, del fatturato globale:**
 - per le società di capitali i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone la copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - la dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
2. **dei requisiti di capacità tecnica-professionale e, nello specifico, dello svolgimento dei servizi analoghi:**
 - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

⁴³ Sul punto si veda, A.N.AC. con la FAQ A.3 al seguente link: [Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – FVOE - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

⁴⁴ Sul punto si veda anche il parere del MIT n. 2135 rinvenibile al seguente link: [Servizio Contratti Pubblici - Supporto Giuridico](#).

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si precisa, altresì, che agli **operatori economici non potranno essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel FVOE o, sono già in possesso della stazione appaltante**, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.



Le Istituzioni Scolastiche devono accertare la sussistenza dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e dei requisiti speciali, ove previsti nei documenti di gara.

Tale fase della procedura è caratterizzata dai seguenti passaggi: l'accertamento della sussistenza dei requisiti di capacità generale in capo all'aggiudicatario; l'invito alla comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa al primo; la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; l'attestazione dell'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione.

Self Cleaning

L'istituto del c.d. *self-cleaning* è disciplinato dall'art. 96, commi 2 a 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

La disciplina procedimentale delle ipotesi in cui gli operatori economici possono avvalersi dell'istituto del self-cleaning è stata ampliata e dilatata rispetto alla previsione previgente di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al fine di renderla aderente alla direttiva 24/2014/UE e nello specifico:

- a) è stata inserita la possibilità che il *self-cleaning* possa ora **riguardare anche eventi verificatisi nel corso della procedura e dopo la presentazione dell'offerta**⁴⁵;
- b) conformemente all'*incipit* del paragrafo 6 dell'art. 57 della predetta direttiva secondo il quale «Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4» nella parte in cui non richiama il paragrafo 2, restano fuori dal perimetro applicativo di tale istituto le violazioni fiscali e previdenziali di cui all'art. 94, comma 6 e dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (in passato entrambe contenute all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016).

Nello specifico, l'operatore economico che si trova in una delle situazioni di cui all'art. 94 (a eccezione del comma 6) e all'art. 95 (a eccezione del comma 2) non è escluso se:

- a) si sono verificate quelle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che l'operatore economico può dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici dovranno essere valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.
- b) ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo secondo i quali:
 - **se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione

⁴⁵ Nello specifico, si veda anche TAR Sicilia-Catania, Sez. V, sentenza del 20 settembre 2023, n. 2774, secondo la quale «Da ultimo, come anticipato, anche il nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36 del 2023), non applicabile al caso di specie, ma valevole quale indicatore interpretativo, ha riconosciuto l'operatività del self cleaning anche per le gare in corso. [...] In particolare, fornendo un'interpretazione dell'istituto conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. anche C.G.A.R.S. 2 gennaio 2022 n. 32) – a cui si è adeguato il nuovo codice – la giurisprudenza ha operato una distinzione tra le misure assunte prima della presentazione delle offerte e quelle intervenute nel corso del procedimento di gara: le prime consentono da sole all'operatore economico di prevenire l'esclusione; quanto alle seconde, invece, la giurisprudenza ha ritenuto che l'adozione delle misure medesime in corso di procedura non è affatto un evento la cui valutazione sia preclusa alla stazione appaltante tamquam non esset. All'opposto, rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità (o meno, eventualmente anche in ragione della tardività dell'intervento riparatore) a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva dello specifico appalto di che trattasi (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1700 del 20 febbraio 2023 e giurisprudenza ivi richiamata; che anche Cons. St., sez. III, n. 1791 del 22 febbraio 2023 e sez. V n. 4362 del 2022)».

appaltante e, alternativamente: (i) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; (ii) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

- **se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta,** l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6 dell'art. 96.

È stata inserita inoltre una disposizione di chiusura che mira ad evitare che la conclusione della procedura possa essere ritardata a cagione dell'adozione delle misure da parte dell'operatore economico prevedendo specificamente che *«in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni a cagione dell'adozione delle misure»* (art. 96, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023).

Il contraddittorio infine viene garantito dall'obbligo incombente in capo alla stazione appaltante di comunicare, ai sensi del comma 6, all'operatore economico se le misure proposte siano state ritenute insufficienti od intempestive.

In merito all'acquisizione dei documenti a comprova dell'adozione di opportune misure di *self-cleaning* la delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023 ha specificato all'interno degli allegati I e II, contenenti rispettivamente le cause di esclusione automatica e le cause di esclusione non automatica, che le informazioni, i dati e i documenti relativi ai comportamenti e alle scelte organizzative adottati dovranno essere caricati dal singolo operatore economico all'interno del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Tale Fascicolo consente:

- a) all'operatore economico il riuso dei documenti presenti nel medesimo per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi. La validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;
- b) alla stazione appaltante il riuso dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell'ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui al precedente punto a).

Termini di conclusione delle procedure di gara

L'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, sancisce che le stazioni appaltanti devono concludere le procedure di selezione nei termini indicati nell'Allegato I.3⁴⁶.

Il suindicato Allegato I.3 distingue i termini di conclusione delle procedure di gara a seconda che sia adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul minor prezzo. In particolare:

1. con riferimento al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:**

PROCEDURA	TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
Procedura aperta (art. 71 del Codice)	9 mesi
Procedura ristretta (art. 72 del Codice)	10 mesi
Procedura competitiva con negoziazione (art. 73 del Codice)	7 mesi
Dialogo competitivo (art. 74 del Codice)	7 mesi
Partenariato per l'innovazione (art. 75 del Codice)	9 mesi
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 76 del Codice)	4 mesi

2. con riferimento al **criterio del minor prezzo:**

PROCEDURA	TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
Procedura aperta (art. 71 del Codice)	5 mesi
Procedura ristretta	6 mesi

⁴⁶ Si precisa che in sede di prima applicazione del Codice, l'Allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

(art. 72 del Codice)	
Procedura competitiva con negoziazione (art. 73 del Codice)	4 mesi
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 76 del Codice)	3 mesi

I termini, come sopra indicati nelle tabelle, decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara, ove necessario, o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

Tali termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Solo nel caso in cui la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, **i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.**

Si precisa, infine, che il mancato rispetto dei suddetti termini di conclusione delle procedure di gara costituisce **silenzio inadempimento** e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.



Assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Con Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023⁴⁷, l'A.N.AC. ha individuato le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Nello specifico, **per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024**, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013⁴⁸, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tutti i dati le informazioni individuati all'interno dell'art. 10 della Delibera n. 261 del 20 giugno 2023⁴⁹, recante *«Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»*, e, nello specifico le informazioni riguardanti:

a) la programmazione:

- il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
- il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture;

b) la progettazione e pubblicazione:

- gli avvisi di pre-informazione;
- i bandi e gli avvisi di gara;
- avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;

c) la fase di affidamento:

- gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità;
- gli affidamenti diretti;

d) l'esecuzione:

- la stipula e l'avvio del contratto;
- gli stati di avanzamento;

⁴⁷ Cfr., [Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 28 Trasparenza - *www.anticorruzione.it*](#).

⁴⁸ In particolare, l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78».

⁴⁹ Cfr., [Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento Art 23 - BDNCP - *www.anticorruzione.it*](#).

- i subappalti;
- le modifiche contrattuali e le proroghe;
- le sospensioni dell'esecuzione;
- gli accordi bonari;
- le istanze di recesso;
- la conclusione del contratto;
- il collaudo finale;

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'A.N.AC. dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

La trasmissione alla BDNCP viene assicurata mediante l'interoperabilità con le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del Codice.

Le stazioni appaltanti inseriscono poi sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita dei contratti contenuti nella BDNCP medesima. Tale collegamento, in particolare, ha lo scopo di garantire un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale.

In merito all'assolvimento della pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza, si è espressa l'A.N.AC. con successiva Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e con il relativo comunicato, pubblicati il successivo 19 dicembre⁵⁰, la quale ha chiarito che «*Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01/01/2024 sono contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023 e successivi aggiornamenti nonché nel relativo allegato*».

Per tutti i dati e le informazioni non ricomprese all'interno della Delibera A.N.AC. n 261 del 20 gennaio 2023, le stazioni appaltanti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) alla Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata con successiva Delibera A.N.AC. n. 601 del 19 dicembre 2023⁵¹. Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in Amministrazione Trasparente venga comunque indicato il *link* alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.

Infine, si precisa che, **per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023**, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal previgente D.Lgs. n. 50/2016, la quale prevede che l'assolvimento degli

⁵⁰ <https://www.anticorruzione.it/-/dal-1%C2%B0-gennaio-digitalizzazione-integrale-degli-appalti-arrivano-indicazioni-congiunte-anac-mit>.

⁵¹ Cfr. [Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 28 Trasparenza - www.anticorruzione.it](#).

obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati relativi alle suddette fasi. Nello specifico, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente i suddetti dati attraverso Simog, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013. Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza. Le stazioni appaltanti pubblicano in “*Amministrazione Trasparente*”, sottosezione “*Bandi e contratti*”, anche il link (che A.N.AC. indicherà sul portale dati aperti dell’Autorità) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso il sistema Simog.

Per tali procedure (ossia quelle avviate fino al 31 dicembre 2023 e non concluse entro la stessa data in base al D.Lgs. n. 50/2016 o al D.Lgs. n. 36/2023), dunque, occorre pubblicare in Amministrazione Trasparente gli atti e i documenti individuati dall’Allegato I alla Delibera A.N.AC. n. 264/2023. Nel caso in cui i suddetti atti e documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 (articoli 6 e 8, comma 3) è sufficiente che in tale sezione venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.

PARTE SECONDA

STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione disposta dall'organo competente è **immediatamente efficace** ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023⁵². Ove non sia stato motivatamente differito – compatibilmente al principio della sollecita esecuzione – il termine di stipulazione del contratto è pari a giorni 60 (giorni 30 per i contratti sottosoglia) dall'efficacia dell'aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice il contratto **non può essere stipulato prima di trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (*stand still period*) fatta eccezione:

1. delle procedure in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
2. degli appalti basati su un accordo quadro;
3. degli appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
4. nonché dei contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice.

Con riferimento **all'esecuzione in via d'urgenza**, si rappresenta che la normativa applicabile presenta, ad oggi, profili di incertezza.

Sul punto, infatti, l'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, purché abbia previamente effettuato la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario. Il medesimo art. 17, comma 8, dispone, altresì, che può essere sempre disposta **l'esecuzione anticipata se sussistono le ragioni d'urgenza**, di cui al successivo comma 9, e, in particolare:

1. qualora ricorrano eventi oggettivamente imprevedibili;
2. per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale;
3. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

⁵² Nello specifico, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace».

L'esecuzione in via d'urgenza, dunque, secondo la disposizione succitata del nuovo Codice dei Contratti pubblici potrebbe essere disposta al ricorrere delle condizioni di cui ai punti precedenti, prima della stipula del contratto e solo dopo aver verificato in capo all'aggiudicatario il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale⁵³.

Con riferimento ai contratti sotto-soglia comunitaria, l'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che *«Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione»*, disponendo dunque, che nei soli affidamenti sotto-soglia, può avvenire anche in assenza di un'adequata motivazione.

Le disposizioni sopra citate, tuttavia, si pongono in contrasto con quanto sancito dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, a regime dal 1° luglio 2023, in forza della modifica intervenuta dall'art. 224, comma 2, lett. c), del Codice, il quale ha disposto che *«all'articolo 8, comma 1, alinea, le parole: “e fino alla data del 30 giugno 2023” sono soppresse»*.

L'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, infatti, prevede la possibilità di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

In mancanza di specifici orientamenti interpretativi sul punto, sembrerebbe possibile ritenere che, qualora sussistano ragioni d'urgenza, si possa comunque procedere in conformità al suindicato art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 e, dunque, procedere all'esecuzione in via d'urgenza senza previa verifica dei requisiti in capo all'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

⁵³ Nello specifico, l'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che *«Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»*.

Stipula del contratto

Ai fini della sottoscrizione del contratto l'Istituzione Scolastica dovrà:

1. provvedere alla compilazione dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara;
2. sottoscrivere digitalmente il contratto (ad opera del Dirigente Scolastico) e trasmetterlo all'aggiudicatario. Nello specifico, l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità:
 - in forma scritta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), dell'Allegato I.1 al Codice;
 - in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005;
 - in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico;
 - oppure mediante scrittura privata;
3. acquisire il contratto sottoscritto digitalmente dall'aggiudicatario, con apposto il bollo virtuale.

L'art. 18, comma 8, del Codice, stabilisce che il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto dovrà intendersi approvato.

Il valore dell'imposta di bollo

L'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, l'imposta di bollo.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, con la tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'operatore economico deve assolvere al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Con la medesima tabella sono state, inoltre, sostituite le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R del 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice.

Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa (euro quarantamila/00).

In merito al pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18 del Codice dei Contratti pubblici, l'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 446 del 9 ottobre 2023, ha chiarito che in relazione alla fase di registrazione del contratto di appalto, non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice, richiamato dall'art. 18, comma 10.



Inoltre, l'Agenzia ricorda che le nuove disposizioni si applicano in relazione ai futuri contratti che potrebbero essere registrati, purché relativi, in ogni caso, a procedimenti avviati a partire dal 1° luglio 2023.

Relativamente alle modalità di versamento, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28 giugno 2023, stabilisce che la suddetta imposta di bollo «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)», in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972

Ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA)» potranno in futuro essere definite con ulteriori provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Esecuzione

L'esecuzione dei contratti (aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture), ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Codice, è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto (a seguire anche «DEC») o del direttore dei lavori⁵⁴, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione⁵⁵ nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità.

Nell'ambito delle proprie funzioni il RUP dovrà accertare il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate ad ognuno dei soggetti sopra indicati.

Con riferimento ai contratti aventi ad oggetto lavori, la stazione appaltante nomina prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'Allegato I.9 al Codice. Si precisa, comunque, che, ai sensi dell'art. 114, comma 4, nel caso di contratti di importo non superiore a € 1 milione (IVA esclusa) e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal Codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture (art. 114, comma 7, del Codice), le funzioni e i compiti del DEC sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

In casi specificamente previsti dalla normativa vigente, anche per i contratti di servizi e forniture potrà essere nominato un DEC diverso dal RUP.

Si fa riferimento all'art. 114, comma 8, del Codice, il quale dispone che l'Allegato II.14 individua **i contratti di servizi e forniture di particolare importanza**, per qualità o importo delle

⁵⁴ Il direttore dei lavori può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 al Codice.

⁵⁵ Figura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel caso di contratti di importo non superiore a € 1 milione e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o qualora non fosse nella possibilità di svolgerla, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo individuato con le modalità previste dal Codice.

prestazioni, per cui il DEC deve essere diverso dal RUP. In particolare, sono considerati servizi di particolare importanza (art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14) gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento e, nello specifico:

1. i servizi di telecomunicazione;
2. i servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
3. i servizi informatici e affini;
4. i servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
5. i servizi di consulenza gestionale e affini;
6. i servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
7. l'eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
8. i servizi alberghieri e di ristorazione;
9. i servizi legali;
10. i servizi di collocamento e reperimento di personale;
11. i servizi sanitari e sociali;
12. i servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Devono, invece, essere considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a € 500.000,00, IVA esclusa (art. 32, comma 3, dell'Allegato II.14).

Riserve

L'esecuzione dei contratti d'appalto pubblico presentano spesso vicende complesse che possono concretizzarsi in pretese dell'appaltatore verso la stazione appaltante.

L'iscrizione della riserva è un atto a destinazione vincolata con il quale l'appaltatore esclude ogni sua acquiescenza a quanto emerso nel corso del rapporto e, nel contempo, quantifica le pretese.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'Allegato II. 14 al Codice, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore (a titolo esemplificativo: verbale di avvio dell'esecuzione o verbale di consegna, verbali di sospensione o di ripresa, ordini di servizio, certificato di collaudo o di verifica di conformità, etc.). In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo o di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate⁵⁶. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

1. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
2. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal DEC, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
3. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
4. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
5. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del DEC che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Il medesimo art. 7 individua poi le contestazioni che non possono configurare riserva e, nello specifico:

⁵⁶ L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui all'art. 7, co. 3, dell'Allegato II.14 al Codice o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

1. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
2. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
3. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
4. le contestazioni circa la validità del contratto;
5. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
6. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

In linea generale, le riserve potranno essere oggetto di negoziazione con la stazione appaltante (c.d. accordo bonario), nel corso o alla fine dell'esecuzione (art. 210 del Codice).

L'accordo bonario ha natura transattiva.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato, nei limiti di cui all'articolo 210 del Codice, per le riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate.

In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso di giorni 45 dalla ricezione della proposta stessa, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Subappalto



Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'aggiudicatario può avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Codice, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma.

La disciplina del subappalto prevista all'interno del nuovo Codice dei Contratti pubblici ha confermato l'assenza di limiti quantitativi come prevista nella versione riformata dall'art. 49 del D.L. 77/2021, entrata a regime a partire dal 1° novembre 2021, il quale non prevedeva alcun limite percentuale al subappalto, ma soltanto la possibilità, per le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, di indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

È comunque fatto divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (art. 119, comma 1, del Codice).

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di subappalto, l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dal medesimo art. 119, comma 11, lett. a) e c), del D.Lgs. 36/2023. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In linea generale, l'aggiudicatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Contestualmente dovrà essere trasmessa anche la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice.

In linea generale, comunque, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta (art. 119, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023). Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto, per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei seguenti casi (art. 119, comma 11, del Codice):

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'articolo 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 prevede testualmente che l'affidatario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il DEC, provvede a verificarne l'effettiva applicazione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Infine, si precisa che è ammesso il subappalto **c.d. a cascata**. La *lex specialis* di gara, infatti, può prevedere limitazioni per le specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di:

- (i) rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- (ii) garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- (iii) prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Documentazione relativa al subappalto

In sede di offerta deve essere prodotta la **dichiarazione di subappalto**, resa dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'operatore, nella quale l'offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c), del Codice.

Successivamente, l'operatore economico aggiudicatario deve produrre i seguenti documenti:

- il **contratto di subappalto**, ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che «*L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103*», corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- **dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori circa il possesso dei requisiti generali e speciali;**

- dichiarazione dell'affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di **controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile** con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio (art. 119, comma 16, del Codice).

Qualora sia accertata, in corso di esecuzione, la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 in capo ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, comma 10 del medesimo Decreto Legislativo, l'affidatario deve provvedere a **sostituire tali subappaltatori**.



Per l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario può avvalersi del subappalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e ss. e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo Decreto Legislativo.

Modifiche in corso di esecuzione

Durante il periodo di efficacia, il contratto può essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi delineati all'art. 120 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare, è consentita la **modifica dei contratti, senza necessità di una nuova procedura**, nei seguenti casi:

ART. 120, COMMA 1 LETTERA A)	MODIFICHE PREVISTE NEL BANDO, CHE NON ALTERANO LA NATURA GENERALE DEL CONTRATTO Trattasi di modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
ART. 120, COMMA 2 LETTERA B)	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SUPPLEMENTARI Trattasi di lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale, salva l'applicazione dell'art. 120, comma 2, del Codice, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. ADEMPIMENTI • Ai sensi dell'art. 5, comma 11, dell'Allegato II.14 al Codice, la stazione appaltante comunica all'A.N.AC. le modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento (cfr. Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023); • l'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica; • contestualmente l'avviso della intervenuta modifica del contratto dovrà essere pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 120, comma 14, primo periodo del Codice).
ART. 120, COMMA 1 LETTERA C)	VARIANTI IN CORSO D'OPERA Le varianti in corso d'opera, salva l'applicazione dell'art. 120, comma 2, del Codice, sono ammesse ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le

	predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2. la modifica non altera la natura generale del contratto.
	ADEMPIMENTI • Ai sensi dell'art. 5, comma 11, dell'Allegato II.14 al Codice, la stazione appaltante comunica all'A.N.AC. le modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento (cfr. Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023); • l'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica; • contestualmente l'avviso della intervenuta modifica del contratto dovrà essere pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 120, comma 14, primo periodo del Codice).
ART. 120, COMMA 1 LETTERA D)	SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE ORIGINARIO Sono ammesse modifiche se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
	MODIFICHE AVENTI IMPORTI AL DI SOTTO DI DETERMINATI VALORI

ART. 120, COMMA 3	I contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 1. le soglie fissate all'articolo 14 del Codice; 2. il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; 3. il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche. <u>ADEMPIMENTI</u> • Ai sensi dell'art. 5, comma 11, dell'Allegato II.14 al Codice, la stazione appaltante comunica all'A.N.AC. le modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento (cfr. Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023); • l'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
ART. 120, COMMA -6	MODIFICHE SOSTANZIALI
	La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, dell'art. 120, del Codice, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 1. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 2. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; 3. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 4. un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

Quinto d'obbligo

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La previsione in esame, se da un lato riproduce il medesimo contenuto del precedente art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dall'altro ha portata innovativa con riferimento alla necessità che lo stesso sia inserito sin nei documenti di gara iniziali, al fine di rendere la previsione compatibile con le fattispecie di modifica consentite dalla direttiva 2014/24/UE.

Alla luce di quanto precede, le Istituzioni scolastiche, in qualità di Stazioni appaltanti, potranno applicare la disciplina prevista per il c.d. quinto d'obbligo:

- (i) solo in fase di esecuzione del contratto;
- (ii) qualora lo stesso sia stato espressamente previsto negli atti di gara;
- (iii) nei limiti dell'importo previsto negli atti di gara.

Si precisa che qualora la stazione appaltante, dovesse richiedere la modifica del contratto in corso di esecuzione nei limiti del quinto dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa ne dovrà tenere conto ai fini del calcolo del valore complessivo dell'affidamento⁵⁷.

Clausola revisione prezzi

L'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede come obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali delle procedure di gara, delle clausole di revisione prezzi.

In particolare, le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Nello specifico, ai sensi del successivo comma 4, dell'art. 60, per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di

⁵⁷ L'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che «Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara».

regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo come sopra riportati sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Con successivo provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, saranno individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nel punto che precede nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Ripetizione di lavori o servizi analoghi

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, la stazione appaltante può utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per nuovi lavori o servizi consistenti nella **ripetizione di lavori o servizi analoghi**, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1.

Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dall'art. 76 del Codice è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1 del medesimo Codice.

Il ricorso a tale tipo procedura è limitato temporalmente al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.

Come ricordato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella relazione illustrativa al Bando tipo 1/2023, la nozione di «*servizi analoghi*» non può essere assimilata a quella di «*servizi identici*», pertanto deve ritenersi che **un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione** (Delibera 5 settembre 2018 n. 758; Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 18 dicembre 2017 n. 5944).

Rinnovi

Con riferimento ai rinnovi⁵⁸, si rileva che sussiste il divieto di rinnovo tacito del contratto, come anche ricordato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella relazione illustrativa al bando tipo 1/2023.

Tale principio risponde all'esigenza di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, che più di ogni altro garantisce la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell'operatore, che della convenienza economica del contratto.

Al riguardo, come precisato dalla suddetta Relazione Illustrativa, tale divieto esprime un principio generale, che non implica il divieto di rinnovo espresso dei contratti, qualora la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia *ab origine* prevista negli atti di gara e sia altresì esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Tuttavia, allorché la possibilità del rinnovo contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui la stazione scegliesse *ab inizio* una più lunga durata del contratto (ad esempio, sei anni anziché tre più tre) (Cons. Stato, Sez. III, Sent. 5/7/2013, n. 3580).

Opzione di proroga

L'opzione di proroga è disciplinata all'art. 120, comma 11, del Codice, il quale prevede che nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In tali casi, l'opzione di proroga dovrà essere quantificata e inserita nel calcolo del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Proroga tecnica

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito alle Stazioni appaltanti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della

⁵⁸ In merito alla distinzione tra proroga tecnica e rinnovo del contratto, si veda TAR Puglia Bari, Sez. II, sentenza del 23 ottobre 2023, n. 1243, secondo la quale «*Sul punto è ampiamente sufficiente richiamare i costanti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali la distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti dell'atto: mentre la proroga del contratto, infatti, ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale*».

procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare⁵⁹.

Nello specifico, dunque, la proroga tecnica deve essere:

- relativa a contratti in corso di esecuzione;
- prevista nel bando e nei documenti di gara;
- limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.



Durante il periodo di efficacia, il Contratto può essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi delineati all'art. 120 del Codice.

Inoltre, nel paragrafo sono delineati alcuni istituti specifici quali:

- il quinto d'obbligo;
- la ripetizione di lavori o servizi analoghi;
- revisione prezzi
- il divieto di rinnovo tacito;
- l'opzione di proroga;
- la proroga tecnica.

⁵⁹ In merito alla distinzione tra proroga tecnica e opzione di proroga, si veda TAR Puglia Bari, Sez. II, sentenza del 23 ottobre 2023, n. 1243, secondo la quale «Ne consegue che la proroga "tecnica" trova nel nuovo Codice una collocazione autonoma e sganciata dalla proroga conseguente all'esercizio dell'opzione, purché concorrano una serie di condizioni "limitative" già emerse nell'interpretazione giurisprudenziale: essa viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara; deve avere una durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione; deve essere giustificata alla luce del fatto che l'interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l'igiene pubblica o ancora un grave danno dell'interesse pubblico».

Risoluzione del contratto

Il contratto può essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice (c.d. ipotesi di risoluzione facoltativa) ed è in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice medesimo (c.d. ipotesi di risoluzione obbligatoria).

In particolare, si ha **risoluzione facoltativa** del contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 1, del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121, del D.Lgs. n. 36/2023, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del medesimo Decreto Legislativo;
- b) con riferimento alle modificazioni consistenti in:
 - lavori, servizi e forniture supplementari, di cui all'articolo 120, comma 1, lett. b), e varianti in corso d'opera, all'articolo 120, comma 1, lett. c), sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120;
 - e, con riferimento alle modificazioni sostanziali di cui all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Invece, si ha la **risoluzione obbligatoria** del contratto qualora (art. 122, comma 2, del Codice):

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Il contratto potrà essere risolto anche per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tale circostanza, il direttore dei lavori o il DEC, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Inoltre, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023).

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti (art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023).

Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna (art. 108, comma 6 del D.Lgs. 50/2016).

L'Allegato II.14 e, in particolare, l'art. 10, disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Infine, nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni (art. 122, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023).



Il Contratto può essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice (c.d. ipotesi di risoluzione facoltativa) ed è in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice (c.d. ipotesi di risoluzione obbligatoria).

Termini di pagamento

L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

I pagamenti sono effettuati nel termine di giorni 30 decorrenti dall'adozione (con le modalità e nei termini indicati dal contratto) di ogni stato di avanzamento per gli acconti e dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità per la rata di saldo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a giorni 60 e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Acconti

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a giorni 7. Il RUP previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Rata di saldo

All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a giorni 7 dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Anticipazione del corrispettivo

Ad esclusione dei contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali, in subordine alla costituzione di garanzia fideiussoria, entro giorni 15 dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, è corrisposta all'appaltatore un'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento del valore del contratto d'appalto.



Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono comunque dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Applicazione delle penali

Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante eventuali penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023).



Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante eventuali penali dovute per il ritardato adempimento ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023.

Con riferimento alla verifica delle prestazioni, si rinvia a quanto previsto dall' art. 116 del Codice.